

I TATUAGGI

FRA SOCIETÀ,
PERSONA E DIRITTO





Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

NELLA STESSA COLLANA

1. V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cosmetici. Diritto, regolazione, bio-etica*, 2014
2. M. COLANGELO, V. ZENO-ZENCOVICH, *Introduction to European Union transport law*, I ed. 2015; II ed. 2016; III ed. 2019
3. G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, 2015
4. V. ZENO-ZENCOVICH, *Sex and the contract* (II ed.), 2015
5. G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La protezione transnazionale dei dati personali. Dai "safe harbour principles" al "privacy shield"*, 2016
6. A. ZOPPINI (a cura di), *Tra regolazione e giurisdizione*, 2017
7. C. GIUSTOLISI (a cura di), *La direttiva consumer rights. Impianto sistematico della direttiva di armonizzazione massima*, 2017
8. R. TORINO (a cura di), *Introduction to European Union Internal Market Law*, 2017
9. M.C. PAGLIETTI, M.I. VANGELISTI (a cura di), *Innovazione e regole nei pagamenti digitali. Il bilanciamento degli interessi nella PSD2*, 2020
10. L. SCAFFARDI, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*, 2020
11. A.M. MANCALEONI, E. POILLOT (a cura di), *National Judges and the Case Law of the Court of Justice of the European Union*, 2020
12. E. POILLOT, G. LENZINI, G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH, *Data Protection in the Context of Covid-19. A Short (Hi)Story of Tracing Applications*, 2021
13. G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Governance by/through Big Data*, 2023
14. E. PODDIGHE, P. SAMMARCO, V. ZENO-ZENCOVICH, *European Media & Communication Law*, 2023

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Giurisprudenza

Elena Poddighe

I TATUAGGI

FRA SOCIETÀ, PERSONA E DIRITTO

Consumatori e Mercato **15**



Roma TrE-Press
2023

Coordinamento redazionale e editoriale:

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, in data 22 aprile 2020.

Il presente volume è pubblicato grazie ai Fondi per la Ricerca 2020 della Università degli studi di Sassari

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO**, mosquitoroma.it

Caratteri tipografici utilizzati:

Brandon Grotesque (copertina e frontespizio)

Adobe Garamond Pro (testo)

Impaginazione e cura editoriale: Colitti-Roma colitti.it

Edizioni: *Roma TrE-Press*

Roma, luglio 2023

ISBN: 979-12-5977-209-1

<http://romatrepress.uniroma3.it>

This work is published under a *Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0). You may freely download it but you must give appropriate credit to the authors of the work and its publisher, you may not use the material for commercial purposes, and you may not distribute the work arising from the transformation of the present work.



L'attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell'ambito della
Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

PRESENTAZIONE DELLA COLLANA “CONSUMATORI E MERCATO”

DIRETTORE: VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

COMITATO SCIENTIFICO:

GUIDO ALPA, MARCELLO CLARICH, ALBERTO MUSSO

La Collana “Consumatori e mercato”, pubblicata in open access dalla Roma TrE-Press, intende essere una piattaforma editoriale multilingue, avente ad oggetto studi attinenti alla tutela dei consumatori e alla regolazione del mercato. L'intento è di stimolare un proficuo scambio scientifico attraverso una diretta partecipazione di studiosi appartenenti a diverse discipline, tradizioni e generazioni.

Il dialogo multidisciplinare e multiculturale diviene infatti una componente indefettibile nell'ambito di una materia caratterizzata da un assetto disciplinare ormai maturo tanto nelle prassi applicative del mercato quanto nel diritto vivente. L'attenzione viene in particolare rivolta al contesto del diritto europeo, matrice delle scelte legislative e regolamentari degli ordinamenti interni, e allo svolgimento dell'analisi su piani differenti (per estrazione scientifica e punti di osservazione) che diano conto della complessità ordinamentale attuale.

The “Consumer and market” series published, in open access, by Roma TrE-Press, aims at being a multilingual editorial project, which shall focus on consumer protection and market regulation studies. The series' core mission is the promotion of a fruitful scientific exchange amongst scholars from diverse legal systems, traditions and generations. This multidisciplinary and multicultural exchange has in fact become fundamental for a mature legal framework, from both the market practice and the law in action standpoints. A particular focus will be given on European law, where one can find the roots of the legislation and regulation in the domestic legal systems, and on the analysis of different levels, in line with the current complexity of this legal sector.

*A Diletta,
tatuata indelebilmente sul mio cuore*

*Ai miei genitori,
che ho la fortuna e il privilegio di avere sempre accanto con amore*

*A Ciambi,
sempre accanto a me*

Indice

INTRODUZIONE	1
--------------	---

CAPITOLO I LA SOCIETÀ

1. Antropologia e sociologia del tatuaggio nelle diverse culture	5
--	---

CAPITOLO II LA PERSONA

1. Il tatuaggio come espressione dell'identità personale	13
2. Il tatuaggio come espressione del diritto all'autodeterminazione, della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di espressione religiosa	21
3. Identità personale, autodeterminazione e materialità	23
4. (<i>Segue</i>) I limiti generali alla libertà di tatuarsi	25
5. (<i>Segue</i>) Le limitazioni di carattere quantitativo e qualitativo alla libertà di tatuarsi	30

CAPITOLO III LA TITOLARITÀ

1. Il tatuaggio come dato personale	35
-------------------------------------	----

CAPITOLO IV IL CONTROLLO

1. Il tatuaggio nei regimi autoritari (Cenni)	39
2. Limiti sanitari e amministrativi: il recente intervento europeo e la disciplina nei diversi stati membri.	41
3. Prime conclusioni	50

CAPITOLO V LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Premessa	51
2. Il tatuaggio come opera dell'ingegno: la forma e il supporto materiale	53
3. La novità e l'originalità dell'opera	55
4. I diritti di proprietà intellettuale sul tatuaggio: il diritto di autore	58

CAPITOLO VI
TATUAGGI E *COPYRIGHT* NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

1. Problematiche attinenti l'applicabilità della disciplina statunitense in materia di <i>Copyright</i> ai tatuaggi	67
2. I contratti tra tatuatori e tatuati e le principali controversie negli USA	73
3. I diritti di <i>copyright</i> sul tatuaggio in mancanza di contratto	78
4. Le licenze implicite	82
5. I diritti riconosciuti dal <i>Visual Artists Rights Act</i> (VARA)	86
6. La dottrina del “ <i>work for hire</i> ”	87
7. I diritti di proprietà industriale sul tatuaggio: il marchio	89
8. Considerazioni conclusive	94

APPENDICE NORMATIVA

a) Regolamento UE 2020/2081 del 14.12.2020 sulle sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi	99
b) L.R. Lazio 3.3.2021, n. 2, Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e <i>piercing</i> .	109

BIBLIOGRAFIA	119
--------------	-----

Il presente volume unisce due contributi pubblicati sulla Rivista “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”: Tatuaggi e identità personale, ivi 2022, 557; e Tatuaggi e proprietà intellettuale, ivi 2023, 443.

Introduzione

Nel suo *“Il diritto di essere se stessi”*¹ Guido Alpa dedica un capitolo a *“La rappresentazione dell’identità”* e così descrive *“Un universo di segni e di simboli”*: *“Segni, simboli, tatuaggi, stemmi, documenti, numeri, codici, formule aritmetiche e algoritmi, e poi vesti, divise, copricapi, calzature, cinture e gioielli, gradi e armi, bandiere e vessilli sono alcuni dei modi con cui si sono contrassegnati gli individui e i loro gruppi nel corso del tempo. Alcuni di essi hanno assunto un significato sacrale, a distinguere chi li esponeva o li indossava o era costretto ad esporli e ad indossarli”*.

Il presente lavoro mira a sviluppare tali amplissime considerazioni prendendo come punto di partenza uno di questi “segni”, il tatuaggio.

Nell’analizzare la diffusione del tatuaggio sotto il profilo storico e geografico si rileva che tale pratica, risalente a svariate migliaia di anni orsono, ha storicamente interessato la quasi totalità dei territori, con significati, tecniche, disegni spesso molto diversi, ma contraddistinti quasi sempre dall’attribuzione di un valore profondo.

Il tatuaggio è pertanto, con certezza, un fenomeno molto risalente nel tempo, antico, ed è stato analizzato sotto molteplici angolazioni. Sul tema sono infatti fioriti studi di carattere antropologico, sociologico, geografico, perfino criminologico, ma i profili giuridici del tatuaggio — specie in ambito europeo — non sono stati quasi mai sottoposti ad analisi. Gli studi che interessano questo fenomeno, infatti, difficilmente attengono all’ambito giuridico. Fatta eccezione per il recente intervento della normativa europea volto a regolamentare la tipologia dei prodotti chimici utilizzati per la realizzazione dei tatuaggi, e la correlativa responsabilità dei tatuatori², in vigore dal mese di gennaio del 2022, della quale si parlerà in seguito, il diritto non si è sostanzialmente occupato del tatuaggio, come è invece accaduto per moltissimi altri settori della vita degli individui.

La carenza di riflessione giuridica sul tema è plausibilmente ascrivibile a due fattori: innanzi tutto per molti decenni, per secoli direi, la pratica del tatuarsi ha interessato una minoranza della società in Europa, ed è stata generalmente più diffusa in ambiti residuali ed emarginati della collettività, come si evidenzierà in seguito. In secondo luogo, la circostanza che taluni individui scegliessero talvolta di tatuarsi non aveva riflessi significativi sulla collettività, diversamente da altri fenomeni che, pur interessando l’ambito

¹ G. ALPA, *Il diritto di essere se stessi*, La Nave di Teseo, Milano 2021, p. 23.

² Regolamento EU 2081/2020.

delle scelte personali, ed essendo pertanto espressione della propria libertà di autodeterminazione, avevano tuttavia ricadute sul sistema pubblico³.

È pertanto comprensibile che di tale fenomeno non ci si sia occupati nella letteratura giuridica: anche oltreoceano, ove nell'ultimo decennio circa sono stati analizzati alcuni profili del tatuaggio suscettibili di avere ricadute giuridiche, la produzione scientifica non è abbondante, è recente, ed è sostanzialmente circoscritta ad indagare la possibilità (o meno) di offrire all'immagine rappresentata col tatuaggio una tutela in termini di opera dell'ingegno. L'eventuale estensibilità della tutela del *copyright* alle opere pittoriche e grafiche realizzate dai tatuatori, infatti, ha costituito oggetto di alcune pronunce da parte della giurisprudenza statunitense — come vedremo, e conseguentemente di approfondimenti dottrinari.

Attualmente, tuttavia, uno sguardo anche superficiale al mondo circostante fa emergere *ictu oculi* che la situazione è profondamente mutata.

Specie nell'ultimo decennio, anche in concomitanza con la diffusione esponenziale dell'uso dei *social media*, la pratica di tatuarsi ha visto un notevole incremento, tanto da poter essere definito ormai un fenomeno di massa. Corpi letteralmente rivestiti di immagini e simboli vengono esibiti dai cosiddetti *influencer* su tutti i mezzi di comunicazione, e coinvolgono la parte più giovane della popolazione in una pratica imitativa che conduce a riprodurre, anche parzialmente, le medesime raffigurazioni sul proprio corpo; atleti e personaggi sportivi mostrano i loro corpi tatuati durante le loro prestazioni e competizioni, specie calcistiche, esercitando così una significativa influenza sui tifosi; analogamente, personaggi dello spettacolo, in maggior misura, ma non solo, cantanti e ballerini di danza moderna, enfatizzano la bellezza dei propri corpi mettendo in mostra i tatuaggi durante concerti e videoclip. L'ampia utilizzazione da parte di soggetti che, in vario modo, esercitano una qualche forma di influenza sulla popolazione ha determinato l'insorgere di una moda vera e propria, un fenomeno collettivo che vede ormai quasi una rarità il fatto di non avere alcun tatuaggio in ampie fasce della popolazione, specie quella ricompresa tra i venti e i quarant'anni.

Una diffusione così ampia del, pertanto, a nostro avviso rende opportuno aprire una riflessione giuridica sui termini della questione⁴.

³ L'argomentazione sarà approfondita nel prosieguo del lavoro.

⁴ Tale è la diffusione del tatuaggio che l'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), tra "Le novità del 2016 per misurare l'inflazione", ha dichiarato che "nel 2016 entrano nel paniere: le bevande vegetali, il pantalone corto uomo, i *leggings* bambina, la lampadina LED, i panni cattura polvere, i servizi integrati di telecomunicazione (televisione, Internet e voce), l'alloggio universitario, il tatuaggio": ISTAT. *Le novità del 2016 per misurare l'inflazione*. Roma: Istituto Nazionale di Statistica; 2016. Disponibile all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/archivio/179355>.

La dimensione antropologica e sociologica che il fenomeno ha assunto, infatti, suscita immediatamente l'interesse del giurista, inteso ad indagare i riflessi che sul mondo del diritto si potrebbero produrre.

Trattandosi di un approccio teorico embrionale, come appunto detto, si intende con questo lavoro gettare i primi semi di una riflessione giuridica in merito a quei profili che sembrano destare maggiore interesse per il diritto, senza escludere affatto che altri ne possano emergere in seguito, né che vi siano ulteriori approfondimenti sugli aspetti che saranno in questa sede trattati. Premessa pertanto una prima ricostruzione di carattere storico e antropologico, che dia conto sommariamente e sinteticamente dello stato della ricerca sul tema, si focalizzerà l'attenzione su diversi profili: sulla eventuale possibilità di qualificare il tatuaggio come un modo di manifestare la propria identità personale, come espressione del diritto alla autodeterminazione o come esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, o ancora della libertà religiosa; sulla possibilità di qualificare il tatuaggio come dato personale; sull'utilizzabilità della normativa sul diritto d'autore, e le difficoltà derivanti dal carattere del tutto peculiare del *corpus mechanicum*; sul rapporto tra tatuaggi e marchi; sulle limitazioni di carattere sanitario e amministrativo.

Prima di soffermarsi su qualche notazione di carattere storico, antropologico e sociologico, necessaria a nostro avviso per entrare nel vivo della materia, si ritiene opportuno fornire alcuni dati statistici per comprendere l'ampiezza e la diffusione del fenomeno.

Dalle statistiche si rileva che circa il 20% della popolazione europea ha almeno un tatuaggio, ovvero che circa 60 milioni di persone hanno fatto questa scelta nel vecchio continente. I numeri sono variabili a seconda degli stati presi in esame, ma in Europa le percentuali più elevate interessano il Lussemburgo, ove la percentuale sfiora il 60%, e l'Ungheria col 50% circa, mentre la Germania e la Polonia si connotano come popolazioni meno tatuate (circa il 9%) del continente europeo.

In Italia, secondo una recente indagine dell'Istituto Superiore di Sanità, circa 7 milioni di persone sono tatuate, corrispondente al 12,8% circa della popolazione nazionale. L'età media del primo tatuaggio è circa 25 anni anche se il numero maggiore di individui tatuati rientra nella fascia d'età tra i 35 e i 44 anni (23,9%). Chi si tatta lo fa per ragioni principalmente estetiche⁵ (96,5%) contro lo 0,5% che lo ha fatto con finalità mediche, e il 3% come trucco permanente. In Italia, inoltre, una percentuale non

⁵ J.V.C. SANTANDER, *The Aesthetically Meaningful Tattoo: A Gadamerian Case Study*, in *IOER International Multidisciplinary Research Journal*, Volume 2, Issue 2, June 2020.

insignificante di tatuaggi riguarda soggetti minorenni: si tratta del 7,7% della totalità delle persone tatuate, e il dato è significativo atteso che in Italia il tatuaggio per gli adolescenti infra-sedicenni è vietato, mentre tra i 16 e i 18 anni è necessario il consenso dei genitori sotto forma di liberatoria.

Anche negli Stati Uniti la diffusione dei tatuaggi è un fenomeno in crescita esponenziale. Dai dati rilevati dall'Unione Europea⁶ negli Stati Uniti la percentuale di persone tatuate si aggira intorno al 22,5%; la pratica è molto diffusa anche in Nuova Zelanda e Australia, quotate rispettivamente al 20% e al 12%. Al primo posto in assoluto nella classifica mondiale si colloca il Canada, con il 24% della popolazione tatuata⁷.

Tornando agli USA, si rileva che non è previsto un limite federale di età per sottoporsi al tatuaggio: in generale, l'età maggiore si raggiunge a 18 anni, ed è spesso questa la soglia che i singoli stati fissano legislativamente per fornire il consenso, sempre informato, alla realizzazione di un tatuaggio. Tuttavia alcuni stati, così come avviene in Europa, consentono che i minori di anni 17 o anche di età inferiore possano decidere in tal senso con il consenso dei genitori. Sotto il profilo giuridico, pertanto, la disciplina inerente i limiti di età è particolarmente variegata anche negli Stati Uniti.

Accade comunque di frequente che limitazioni di tale natura siano spontaneamente decise e adottate privatamente dai *Tattoo studios*, in modo tale da evitare o contenere il rischio di litigiosità nell'esercizio della loro professione, così come accade che, nell'ambito della propria autonomia privata, i tatuatori si rifiutino di eseguire tatuaggi con immagini considerate non adatte, quali, ad esempio, simboli di apologia del nazismo o immagini rappresentative di parti intime. Al contrario, è altresì frequente che i tatuatori — specie se privi di un locale nel quale esercitano stabilmente la propria attività, e pertanto difficilmente perseguibili —, contravvengano alle disposizioni normative che fissano limiti di età o che richiedono preventivamente una liberatoria da parte dei genitori, iscrivendo indelebilmente la pelle di minorenni che ne fanno semplicemente richiesta.

Premesse queste considerazioni di carattere generale, si soffermerà ora l'attenzione su elementi di carattere storico, sociologico e antropologico.

⁶ P. PICCININI, S. PAKALIN, L. CONTOR, I. BIANCHI and C. SENALDI, *Safety of tattoos and permanent make-up: Final report*, EUR 27947. Luxembourg, JRC101601, 2016. Il dato è relativo a diversi anni orsono, pertanto è plausibile che le percentuali siano considerevolmente superiori, dato l'incremento rilevabile negli ultimi anni.

⁷ P. PICCININI, S. PAKALIN, L. CONTOR, I. BIANCHI, C. SENALDI, and Joint Research Centre of the European Commission, *Safety of tattoos and permanent make-up. Final report*. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2016. (EUR 27947 EN).

CAPITOLO I

LA SOCIETÀ

SOMMARIO: 1. Antropologia e sociologia del tatuaggio nelle diverse culture.

1. Antropologia e sociologia del tatuaggio nelle diverse culture

Quando, il 24 settembre 1991, due turisti tedeschi provenienti da Norimberga si trovarono a 3210 metri di altitudine, sul confine tra il nostro Paese e l’Austria, a Similaun, dinanzi al corpo mummificato di un uomo la cui esistenza si svolse presumibilmente tra i 4.000 e i 5.000 anni fa, emergente dai ghiacci disciolti e in ottimo stato di conservazione, certamente non poterono evitare di rilevare la presenza di moltissimi segni e iscrizioni puntiformi, lineiformi e cruciformi in diversi punti della pelle¹.

La datazione reale della vita di Oetzi — questo il nome attribuito all’uomo vissuto nell’età del rame — indicata a seguito di accurate analisi dagli studiosi nel periodo ricompreso tra il 3350 e il 3100 A. C., ha rivelato con certezza che sin da quell’epoca le persone usavano imprimere sul proprio corpo segni indelebili con significati variegati a seconda delle culture e dei periodi storici.

Sorprendentemente, segni della medesima tipologia incisi negli stessi punti strategici furono ritrovati sul corpo del principe e guerriero nomade scita rinvenuto negli stessi anni in Siberia, a Pazyryk, vissuto intorno al 400 A.C., che li portava indosso, unitamente a una moltitudine di animali mitologici che popolavano le sue spalle e le sue braccia, e sulle 96 mummie rinvenute in Cile, presso Arica, riconducibili alla cultura Chinchorro.

Tra quelli che si ritiene siano i tatuaggi più antichi del mondo sono stati ritrovati sul corpo di due mummie egizie risalenti a circa 5.000 anni fa², attualmente custodite presso il *British Museum* di Londra, che raffigurano animali, motivi tribali e linee a forma di esse. I corpi appartengono a un

¹ Per una ricostruzione storica del tatuaggio in Italia v. L. GNECCHI RUSCONE, *Tattoo - La storia e le origini in Italia*, Silvana Editoriale, Milano, 2017. Per un approccio multidisciplinare e prevalentemente geografico v. P. MACCHIA, M.E. NANNIZZI, *Sulla nostra pelle - Geografia culturale del tatuaggio*, Pisa University Press, Pisa, 2018

² Sono vissute tra il 3351 e il 3017 a.C. nell’Antico Egitto e furono trovate circa un secolo fa a Gebelein, 40 km a sud di Luxor.

ragazzo e una ragazza, e ciò testimonia che sin dall'antichità il tatuaggio non fosse esclusivamente di appannaggio maschile.

Colpisce il fatto che a una tale distanza geografica e di epoca storica tali segni siano stati effettuati sulle medesime parti del corpo, in aree che rappresentano evidentemente da sempre un *punctum dolens* del corpo umano, le giunture, ove ancora attualmente viene praticata l'agopuntura. Le incisioni e le applicazioni di pigmenti naturali, che lasciavano poi il segno permanente, venivano presumibilmente effettuate in tali contesti con finalità terapeutiche, al fine di contrastare le pene che affliggevano le articolazioni artritiche.

Si trattava appunto di quelli che successivamente verranno denominati tatuaggi, ovvero alterazioni permanenti dei tessuti cutanei, generalmente pigmentati, realizzate mediante metodi differenti. Tra questi, le tecniche più comunemente impiegate sono state, nel volgere dei secoli, principalmente due: innanzi tutto la scarificazione, realizzata incidendo la pelle in profondità, mediante l'uso di schegge di ossa o conchiglie spezzate o pietre affilate, o ancora lame metalliche, e inserendo all'interno sostanze che ritardano la rimarginazione dei tessuti e ne aumentano il volume, che dà luogo a un tatuaggio che si forma e si configura come una cicatrice. Questa tecnica, estremamente dolorosa e cruenta, fu ampiamente utilizzata da varie popolazioni, in particolare nelle tradizioni di numerose tribù in Africa, ove la pratica del tatuaggio era molto diffusa e densa di significati, dall'appartenenza tribale a connotazioni religiose, magiche ecc. La tecnica della scarificazione risulta essere attualmente quasi abbandonata, anche a causa dell'alto grado di dolorosità.

La seconda tecnica è quella del tatuaggio per puntura, nettamente meno invasiva e pertanto molto più diffusa ai nostri giorni³, che consiste nell'introduzione, mediante l'inserimento di aghi nella pelle, di pigmenti di colore vario, originariamente bluastro e di origine naturale ma successivamente di qualsiasi colore e differente natura, spesso chimica.

La reale datazione dell'origine dei tatuaggi, a prescindere dai rilevamenti riportati e da altri⁴, è con buon grado di approssimazione ancor più

³ M.G. BENNETT, R. NARANJA, *Getting Nano Tattoos Right - A Checklist of Legal Ethical Hurdles for an Emerging Nanomedical Technology*, in *Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine*, Vol. 9, Issue 6, pp. 729-731, 2013, Northeastern University School of Law Research Paper No. 153-2013, pubblicato il 23 agosto 2013.

⁴ I ritrovamenti archeologici di 96 mummie scoperti in Cile, ad Arica, riconducibili alla cultura Chinchorro, del 2100 A.C, sono tra i ritrovamenti più antichi: v. C.P. JONES, *Stigma and Tattoo*, in *Written on the Body 1* (Jane Caplan ed., 2000).

risalente⁵.

Oltre alle fonti archeologiche, anche le fonti storiche offrono testimonianza di una grande diffusione della pratica del tatuaggio, delle molteplici tecniche utilizzate, nonché della funzione culturale e sociale che il tatuaggio ha attraversato nelle epoche storiche e nelle diverse aree del planisfero. Sciti, Traci, Daci e Illiri vengono raccontati dalle fonti storiche classiche, ascrivibili principalmente ad Erodoto, Plinio il Vecchio e Pomponio Mela, come soggetti diffusamente tatuati, mentre Giulio Cesare⁶ riferisce tale usanza ad alcune popolazioni che risiedevano nell'odierna Inghilterra⁷.

Anche la denominazione ha subito nelle varie epoche e culture ampie variazioni. Dal termine stigma che veniva utilizzato nel modo romano, al *Moko*, il tatuaggio tradizionale dei Maori della Nuova Zelanda, infine il nome ancora oggi in uso è stato coniato dalla trasposizione letterale del suono (*ta tau*) che le popolazioni polinesiane e gli aborigeni di Tahiti emettevano durante la cerimonia della incisione del tatuaggio. Con l'importazione del tatuaggio in Europa nella seconda metà del XVIII secolo ad opera di James Cook, questi gli attribuì appunto il nome di Tattoo, mentre, nel medesimo arco temporale, anche l'esploratore francese Louis Antoine de Bougainville tradusse il termine haitiano in francese come *Tataou*⁸.

Nelle diverse aree geografiche il tatuaggio ha vissuto alterne vicende.

In Europa la sua caratterizzazione fu quasi sempre, storicamente, dotata di una connotazione fortemente negativa, legata a contesti culturali emarginati, delinquenziali⁹, inerenti soggetti che avevano subito la detenzione carceraria¹⁰ o appartenenti a una gang, o ancora marinai

⁵ Secondo LEVY J., *Tattoos in Modern Society*, New York, Rosen Publishing Group, 2009, p. 1, "This volume is about the body as a site of adornment, manipulation and mutilation, practices with roots reaching far back in the human record, at least 30.000 years".

⁶ "Tutti i Britanni si tingono di guado che lascia un colore ceruleo, onde essere nelle pugne d'aspetto più orrendo".

⁷ V. L. GNECCHI RUSCONE, *cit.*, pp. 15-22, ove si trovano ampi approfondimenti sulle fonti storiche.

⁸ L'origine del termine Tatuaggio è ricostruita da P. MACCHIA, M.E. NANNIZZI, *Sulla nostra pelle - Geografia culturale del tatuaggio*, Pisa University Press, Pisa, 2018, p. 31.

⁹ K. CHARGER, *Bad Ink: Visible Tattoos and Recidivism*, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2499502, posted: 23 Sep 2014; F. FUNK, A. TODOROV, *Criminal Stereotypes in the Courtroom: Facial Tattoos Affect Guilt and Punishment Differently*, in *Psychology, Public Policy, and Law*, Vol. 19, No. 4, 2013.

¹⁰ Sul divieto di fare o ricevere tatuaggi nelle prigioni americane v. D.J. D'AMICO, *Tattoo Prohibition Behind Bars: The Case for Repeal*, in *The Journal of Private Enterprise*, Vol. 23, No. 2, pp. 113-134, 2008, Posted: 27 May 2010.

che portavano sulla pelle il racconto figurato delle proprie avventure. La rappresentazione lombrosiana ottocentesca, che nel delineare i caratteri estetici delinquenziali tipici vi inserisce senza indugio le persone tatuate, rappresenta l'espressione del pensiero dell'epoca.

Successivamente il tatuaggio divenne, ancora in ambito europeo, un atto di efferata violenza commesso nelle persecuzioni naziste e fasciste al fine di privare di identità prevalentemente la popolazione ebrea, ma più in generale tutte le persone perseguitate da tali regimi; tale effetto di negazione identitaria veniva perseguito mediante l'apposizione forzosa di un marchio indelebile che privava le persone perfino del proprio nome, elemento distintivo primario di fondamentale importanza per il riconoscimento dell'individuo come "persona", sostituendolo con un codice numerico del tutto simile a quello impiegato per la catalogazione di varie specie animali. L'impiego fatto nella prima metà del novecento in questa modalità segnò per vari decenni la caratterizzazione di infamia del tatuaggio, determinando in quelle generazioni una vera e propria avversione.

Nella seconda metà del ventesimo secolo il tatuaggio divenne poi un fatto con valenza dimostrativa, capace in sé di evocare condotte anticonformiste, utilizzato di frequente come strumento di espressione del proprio pensiero, della propria appartenenza, della propria protesta. Furono in particolare i giovani degli anni settanta che diedero al tatuaggio questa connotazione, e il tatuarsi, analogamente a quanto avveniva con la moda del portare i capelli lunghi (i cosiddetti "capelloni", dai *Beatles*, agli *Hippies*, ai "*Figli dei fiori*"), fu il messaggio di rivolta che le nuove generazioni inviarono in maniera anche esternamente visibile ai loro genitori, rappresentanti di valori non più condivisi.

Fatta eccezione per brevi periodi in cui il tatuaggio divenne di moda¹¹, comunque, nella sua evoluzione storica spesso fu vigente il divieto esplicito

¹¹ Nel 1774 Cook, viaggiatore e antropologo impegnato nello studio della Polinesia, di ritorno a Londra portò con sé un giovane aborigeno ampiamente tatuato, e ciò destò l'interesse della nobiltà londinese che adottò tale pratica facendosi decorare la pelle con tatuaggi di varia tipologia. Analogamente, veicolo della moda fu, in Inghilterra, il mostrare i tatuaggi da parte del futuro sovrano Edoardo VII nel 1862, che funse da modello per moltissimi rappresentanti dell'aristocrazia europea. D. MC COMB, *100 anni di Tattoos*, 24ore cultura, Milano, 2015, 14; A. MARCZAC, *Tattoo World*, in *Honrs Project Overview*, 29, Rhode Island College, 2001, 28; P. MACCHIA, M.E. NANNIZZI, *Sulla nostra pelle - Geografia culturale del tatuaggio*, Pisa University Press, Pisa, 2018, 40. Nel periodo seguente, la diffusione dell'abitudine di tatuarsi invalsa nelle classi sociali più popolari a fronte dell'invenzione di strumenti che consentivano la realizzazione dei tatuaggi a basso costo decretò il tramonto della moda del tatuaggio nelle classi sociali più altolocate, che la considerarono a quel punto rozza.

di scalfire la pelle colorandola con segni permanenti. La matrice di tale divieto è riscontrabile talvolta in ambito religioso, talaltra financo giuridico.

L'origine religiosa della proibizione viene rinvenuta per quanto riguarda la religione cattolica nel libro del Levitico (Bibbia, Lev. XIX, 28, dal che si evince che l'usanza era praticata presso tali popolazioni), ove esplicitamente si dice "Non farete incisioni sulla vostra carne a causa di un morto; e non farete figure, o segni sopra di voi"¹², ma la condotta dei cristiani nei riguardi del tatuaggio tende a cambiare nel tempo, trasmigrando da un rispetto pedissequo della proibizione a una violazione espressa della stessa. Ciò che colpisce è la circostanza che il tatuaggio, vietato dalla religione, venne da taluni invece utilizzato proprio per riaffermare con forza l'appartenenza alla stessa, la fermezza della fede, la formulazione di un voto¹³. E così tatuaggi che rappresentavano croci, volti di Madonne, Gesù crocifissi, campeggiarono sui corpi dei cristiani come un mezzo di espressione della propria appartenenza religiosa, e della propria libertà di esprimerla. Costantino il Grande emanò una legge per vietare la pratica di bollare con tatuaggi i servi, ed in particolare i cristiani, per distinguerli dai pagani, ma, a riprova del fatto che l'uso della pratica¹⁴ non cessava, nel 787 d.c. il Papa Adriano I fu costretto ad emettere una bolla con la quale vietò espressamente il tatuaggio.

Anche la religione mussulmana decretò nei confronti del tatuaggio, sin dall'antichità ma con un atteggiamento che non è mutato nel tempo, un rifiuto severo. Come nel caso del cattolicesimo, che ritrova il fondamento della proibizione nel suo testo sacro, anche dai mussulmani la fonte del

¹² La ragione può essere individuata nel contrastare le usanze pagane di straziarsi le carni durante le cerimonie funebri nella credenza che lo spargimento del sangue come sacrificio potesse placare l'ira degli dèi infernali. Ancora nella Bibbia, *Dt.* XIV.1, si dice: "Diportatevi come figlioli del Signore Dio vostro: non vi fate incisioni e non vi tosate i capelli per ragione di un morto", e in *Ger.*, XVI.6, si ribadisce: "E morranno i grandi, e i piccoli in questa terra: non saranno seppelliti né pianti, e niuno si farà incisioni e si toserà i capelli per loro". In senso contrario, tuttavia, sempre nella Genesi (*Gen.* IV.15) si dice che Dio fece ricorso al tatuaggio come mezzo per far sì che gli angeli riconoscessero coloro che dovevano essere sterminati da coloro che, essendo fedeli, dovevano essere risparmiati nello sterminio di Gerusalemme, imprimendo sulle loro carni un Thau, analogamente a quanto fece quando "mise sopra Caino un segno affinché nessuno di quelli che lo incontrassero lo uccidesse".

¹³ Interessante è anche l'approfondimento sul "Cristo della Domenica" e la "Madonna dei Mestieri", come immagini tatuate diffuse nel Medioevo, rinvenibile in L. GNECCHI RUSCONE, *cit.*, 38 ss.

¹⁴ Impiegata a quell'epoca certamente con finalità punitive e infamanti, per "segnare" gli schiavi fuggitivi, i prigionieri di guerra, i delinquenti.

divieto viene rinvenuta nel libro fondamentale del diritto islamico, il Corano. Ivi l'affermazione che: "Affronterò, disse il tentatore, parte dei suoi servi, li sedurrò, sveglierò in essi le passioni, comanderò loro di troncare le orecchie alla madre e sfigurare la tua creatura", venne sin da allora interpretata — invero in modo alquanto libero — come un divieto di imprimere segni indelebili sui volti delle persone. La connotazione di infamia del tatuaggio viene inoltre desunta da un altro passo del Corano che impone di punire le persone violente e impudiche, che non hanno fede nel valore della legge coranica, imprimendo un marchio di fuoco sul naso. Sebbene la metodologia sia in questo caso chiaramente differente da quella utilizzata per il tatuaggio (marchiare a fuoco non coincide affatto con il tatuaggio o la scarificazione), ciò che rileva nell'interpretazione tradizionale è la caratterizzazione negativa dei segni permanenti impressi sulla pelle.

Quasi sempre completamente differente è l'approccio al tatuaggio di società lontane e diverse da quelle tipicamente europee. Dalle civiltà orientali, ove troviamo antichissime forme di tatuaggi nella cultura giapponese¹⁵ e cinese, a quelle dell'America pre-colombiana, alle varie forme di tatuaggio praticate diffusamente da numerose tribù africane, per giungere alle isole del Pacifico meridionale: in tutte queste civiltà i diversi tipi di incisioni assumevano significati talvolta magici, talaltra bellicosi, o ancora estetici, sociali, gerarchici, comunque sempre ricchi di implicazioni antropologiche e sociologiche.

Ed è segnatamente dallo studio del caleidoscopio di significati attribuiti dal queste popolazioni a ciascun segno grafico impresso sulla pelle, ai valori di cui i tatuaggi erano espressione, alla valenza sociale che gli veniva attribuita, che possiamo senza dubbio affermare che il tatuaggio rappresentava allora, in tali contesti, uno dei più significativi mezzi di espressione della personalità, intesa sia a livello individuale sia, soprattutto, all'interno di una scala gerarchica costituita dalla compagine sociale tribale.

Mezzo di espressione, dunque, ma allo stesso tempo strumento di comunicazione. La pelle, infatti, era perennemente esposta, e i tatuaggi, specie quando impressi sul volto e su parti del corpo quotidianamente visibili alla collettività, comunicavano con i disegni e i segni impressi tutte le informazioni inerenti lo status dell'individuo, l'appartenenza a una determinata posizione sociale, la condizione di persona libera o coniugata, il fatto che avesse o meno dei figli, così come la propria attitudine al coraggio, alla battaglia, alla vittoria. Una sorta di carta d'identità ante

¹⁵ M. DE MELLO, *Bodies of Inscription: A cultural history of the modern tattoo community* 72 (2000); D. RICHIE, I. BURUMA, *The Japanese tattoo* 11, Shambala Pubns, (1980).

litteram, potremmo dire, ma arricchita di informazioni relative alla personalità dell'individuo, e costantemente in mostra.

Ci si potrebbe chiedere se il tatuaggio mantenga tuttora, nella sua configurazione moderna, queste caratteristiche di mezzo di espressione e di comunicazione, ovvero se ne abbia acquisite delle altre. Così come ci si potrebbe interrogare, e ci si è di fatto domandati, se le caratteristiche artistiche proprie delle decorazioni che con sempre maggiori dettagli, dovizia di particolari, caratteri artistici e creativi, vengono impresse sui corpi altrui dai tatuatori che praticano la *Body art* possano essere qualificate come opere dell'ingegno suscettibili di tutela sotto il profilo giuridico. In tal caso le difficoltà derivanti dal fatto che il sostrato materiale sul quale sono applicate sia costituito dal corpo delle persone non possono essere sottaciute, ma ciò non dovrebbe automaticamente indurre ad escludere la possibilità (ed opportunità) di tutela, quanto piuttosto — forse — ad individuarne nuove e diverse forme.

Su tutto questo ci si soffermerà nel prosieguo. Al momento si ritiene importante sottolineare che la consapevolezza dell'importanza del tatuaggio e la tutela del significato di quest'ultimo sembra essere stata propria delle popolazioni del Pacifico, che hanno subito dapprima un indebolimento delle proprie tradizioni, quindi una pressoché totale cancellazione delle stesse, a causa della contaminazione avvenuta con la civiltà europea. Ciò ha determinato una vera e propria mutazione del significato tradizionale del tatuaggio, anche nelle popolazioni che originariamente tentarono di tutelarlo. Se, quindi — come affermò Hambly in uno studio del 1925¹⁶, che analizzò il tatuaggio sotto il profilo antropologico, psicologico e culturale — le persone tatuate erano conscie del fatto che perfino lo spiegarne agli stranieri il significato o discutere del soggetto rappresentato avrebbe deprivato il tatuaggio del suo potere, è fuor di dubbio che anche per i discendenti delle tribù il tatuaggio abbia ormai perso quella connotazione valoriale che gli era propria. E, tuttavia, da ciò non è forse il caso di trarre la conclusione che il tatuaggio abbia perduto il suo significato, ma che presumibilmente, come accade a tutto ciò che permane, abbia assunto significati differenti attraversando le varie epoche, e si sia così progressivamente adeguato alle caratteristiche di una nuova civiltà: una civiltà che si presenta attualmente ampiamente globalizzata, quindi emblema stesso della contaminazione, e che esprime una tendenza — forse anche con i tatuaggi — all'omologazione per quanto attiene al desiderio

¹⁶ Si veda, in proposito, l'importante lavoro dell'antropologo HAMBLEY H.S., *The History of tattooing and its significance*, London, Whiterby, 1925, 46.

di “indossarli”, ma contestualmente all’individualità e all’espressione della propria personalità, per quanto concerne la perenne ricerca di un tatuaggio originale o esclusivo, portatore di un messaggio unico da mostrare alla collettività.

CAPITOLO II

LA PERSONA

SOMMARIO: 1. Il tatuaggio come espressione dell'identità personale – 2. – Il tatuaggio come espressione del diritto all'autodeterminazione, della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di espressione religiosa – 3. Identità personale, autodeterminazione e materialità – 4. (*Segue*) I limiti generali alla libertà di tatuarsi – 5. (*Segue*) Le limitazioni di carattere quantitativo e qualitativo alla libertà di tatuarsi.

1. Il tatuaggio come espressione dell'identità personale

Nelle considerazioni precedenti più volte si è fatto riferimento all'uso del tatuaggio come espressione di significati, valori, messaggi, di diversa tipologia.

In tutte le epoche menzionate il tatuaggio si presenta, con ogni evidenza, come strumento di espressione del sé. Questo avviene variamente sia in una prospettiva maggiormente sociale o collettiva — pensiamo, esemplificativamente, al *moko* dei Maori, che rappresenta e mostra alla tribù lo *status* familiare e le gesta della persona che lo ha indosso¹, o ai tatuaggi che i cristiani si facevano imprimere sulla pelle per testimoniare la propria appartenenza ad una comunità religiosa —, sia in una prospettiva maggiormente individuale, come accade per i tatuaggi che riportano i nomi di persone care, disegni rappresentativi di affetti o emozioni o simboli che richiamano concetti interpretabili solo da chi li indossa. In quest'ultimo caso i tatuaggi simboleggiano il desiderio individuale di portare sul corpo il segno indelebile, e spesso privato, di un ricordo o di un valore, quando vergato in aree del corpo non visibili a terzi, oppure — come avviene nella prima ipotesi delineata, e sempre più frequentemente —, la volontà della persona di mostrare agli altri taluni aspetti peculiari della propria soggettività.

In tutti i casi, fatta eccezione per le deplorabili ipotesi di tatuaggi eteroimposti, come è storicamente avvenuto nel corso della seconda guerra mondiale a danno degli ebrei, i tatuaggi rappresentano una modalità di

¹ In Nuova Zelanda i Maori firmavano perfino i loro trattati disegnando fedeli repliche dei loro "moko", ovvero dei tatuaggi facciali personalizzati che ciascuno di loro portava impresso sul volto.

esprimere sé stessi, e la propria personalità, in una dimensione privata o pubblica. Manifestazione della propria personalità, quindi, e segnatamente espressione della propria identità personale².

Nell'analisi delle motivazioni che le persone adducono a fondamento della realizzazione di tatuaggi sulla propria pelle sembra infatti evidente che si tratti di vere e proprie forme di manifestazione della propria identità personale³, strettamente intesa in questo caso come identità

² La dottrina giuridica in tema di diritto all'identità personale è estremamente vasta, e muove dalla prospettazione e successiva risoluzione dell'annosa questione inerente la natura chiusa o aperta dell'elencazione dei diritti della personalità, conclusivamente risolta a favore di quest'ultimo orientamento. Sebbene il diritto all'identità personale si possa ascrivere all'attività della giurisprudenza, la dottrina ha certamente offerto una ricca elaborazione. Si veda, in proposito, A. DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale*, Milano, 1949; ID., *Bilancio di un'esperienza: il diritto all'identità personale, La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Milano, 1985, pp. 187 ss.; G. BAVETTA, *Identità (diritto alla)*, in *Enc. Dir.*, vol. XIX, Milano, 1970. La attuale nozione di identità personale è stata rappresentata nelle sue molteplici sfaccettature nel volume che ha aperto la stagione della sua affermazione, anche normativa: G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI (a cura di), *Il diritto alla identità personale*, Padova, 1981; M. DOGLIOTTI, *La Corte Costituzionale riconosce il diritto all'identità sessuale*, in *Foro it.*, 1987, I, 235; V. ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., vol. IX, Torino, 1993; ID., *Diritti della personalità*, in A. Belvedere, R. GUASTINI, P. ZATTI, V. ZENO-ZENCOVICH, *Glossario*, Giuffrè, 1994, 109 e ss.; F. MODUGNO, I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale, Torino 1995; G. RESTA, *I diritti della personalità*, in G. ALPA, G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Tratt. Dir. Civ.*, diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2006, 434 e ss.; ID., *Diritti della personalità: problemi e prospettive*, in *Dir. Inf.*, 2007, 1048; ID., *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. Inf.*, 2007, pp. 511 ss.

³ La prima pronuncia che ha riconosciuto espressamente il diritto all'identità personale è quella della Pretura di Roma del 6 maggio 1974 (in *Giur. It.*, 1975, p. 514), a seguito del ricorso presentato da un uomo ed una donna i quali lamentavano che una loro immagine era stata utilizzata in un manifesto di propaganda del Comitato nazionale per il referendum sul divorzio, al fine di sostenere il voto a favore del referendum. I ricorrenti rilevavano come la foto che riproduceva la loro immagine era stata utilizzata senza la loro consapevolezza, e a loro insaputa, in un contesto e per finalità del tutto estranee (un concorso fotografico) da quelle politiche del Comitato referendario. Ai sensi dell'art. 10 del c.c. il giudice ordinario riconosceva la tutela per l'utilizzo abusivo dell'immagine rilevando che "Costituisce violazione del diritto all'immagine l'affissione di un manifesto per la propaganda a favore dell'abrogazione della legge sul divorzio, nel quale sia ritratta l'immagine di persone che avevano prestato il consenso alla pubblicazione della loro immagine molti anni addietro e per una utilizzazione con finalità diverse da quella perseguita con la pubblicazione e affissione del manifesto". Il Pretore romano, però, non si limitò a garantire semplicemente l'immagine dei ricorrenti utilizzata abusivamente, ma si spinse oltre, assicurando tutela anche agli interessi dei ricorrenti lesi dall'accostamento delle finalità politiche del manifesto alle opinioni dei soggetti raffigurati; nella fattispecie, infatti, i ricorrenti avevano eccepito espressamente di

della persona⁴.

La realizzazione di un tatuaggio si presenta difatti correlata con la volontà di comunicare ai terzi, a chi vede il tatuaggio impresso sul corpo, qualcosa di sé, sia essa una specifica situazione o un pensiero personale, un messaggio di anticonformismo, di protesta, di appartenenza politica o religiosa, il desiderio di abbellirsi sotto un profilo estetico, o di indossare il disegno di un alimento o un prodotto⁵

avere opinioni diametralmente opposte a quelle sostenute dal messaggio del manifesto di propaganda, essendo favorevoli al divorzio. A tutela di tali interessi il giudice rilevava che «costituisce violazione del diritto all'identità personale, inteso quale diritto a non vedere travisare la propria personalità individuale, l'affissione di un manifesto per la propaganda a favore dell'abrogazione della legge sul divorzio, nel quale sia ritratta l'immagine di persone che, pur essendo fautori dell'istituto del divorzio, vengano fatti apparire quali esponenti abrogazionisti. Nell'ipotesi di travisamento della personalità individuale può, con provvedimento d'urgenza, ordinarsi la pubblicazione su organi di stampa, di un comunicato tendente a ristabilire la verità».

⁴ Nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Sez. *Grand Chambre*, 13 febbraio 2003, n. 42326) il diritto all'identità personale sembra meno strettamente vincolato all'elemento del riconoscimento da parte dei terzi, laddove, afferma che «l'art. 8 protegge un diritto all'identità e allo sviluppo personale e (in secondo luogo, n.d.r.) il diritto di intessere e sviluppare relazioni con i propri simili e il mondo esterno. (...) La salvaguardia della stabilità mentale costituisce un preliminare ineluttabile per il godimento effettivo del diritto al rispetto della vita privata» (v. la sentenza 6 febbraio 2001 nel caso *Bensaid*. Regno Unito, ricorso n. 44599/98, par. 47). A tale sviluppo contribuiscono l'accertamento dei particolari della propria identità di essere umano e l'interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, a ottenere le informazioni necessarie per la scoperta della verità su un aspetto importante della propria identità personale, ad esempio l'identità dei propri genitori (v. la sentenza 7 febbraio 2002 nel caso *Mikulic*, ricorso n. 53176/99, par. 54 e 64).

⁵ In proposito, è stata sollevata una questione di possibile contrasto con la disciplina sulla trasparenza della pubblicità con riferimento all'esposizione di una foto con tatuaggi delle sigarette Camel all'interno di un servizio fotografico sul corpo di un attore. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso che, «Poiché, per configurare una fattispecie di pubblicità non trasparente (nella fattispecie, sigarette "Camel" all'interno di un servizio fotografico) è necessario, da una parte, riscontrare un effetto pubblicitario in favore del marchio in questione e, dall'altro, provare o desumere, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, l'esistenza di un rapporto di committenza, presunto o effettivo, tra la società che commercializza i prodotti e l'editore ovvero l'autore del servizio in questione; pertanto, non può considerarsi occulta quella pubblicità nella quale sussiste l'esigenza di tutelare la libertà delle creazioni artistiche, nonché di libera manifestazione del pensiero. Eventuali elementi contenuti nella fotografia, che richiamano il pacchetto di sigarette, assumendo unicamente un ruolo secondario nell'economia complessiva dell'immagine e del servizio fotografico, appaiono pertinenti al contenuto dell'articolo (nel caso di specie, appare un mezzo busto dell'attore con vistosi tatuaggi che fuma una sigaretta seduto ad una scrivania disorganizzata su cui sono collocati vari articoli da fumo

che si gradisce particolarmente⁶, sia anche semplicemente la propria volontà di esprimere la propria libertà di scegliere di farsi segnare con qualcosa che duri per sempre.

A ben vedere anche la realizzazione di interventi chirurgici con effetti permanenti o temporanei comunica qualcosa della persona che sceglie di farli: il desiderio di piacere maggiormente agli altri o a sé stessi, il tentativo di restare giovane, la non accettazione del proprio corpo o della propria immagine, il rifiuto di accettare i segni del trascorrere del tempo: mostra comunque sempre qualcosa che attiene all'identità personale dell'individuo.

L'identità espressa tramite la modificazione del corpo, pertanto, è diventata negli ultimi anni una pratica diffusa e comune, che concorre con altre modalità relativamente recenti di manifestazione della propria personalità mediante alterazioni spesso permanenti del proprio aspetto esteriore. Con l'incremento della diffusione dei tatuaggi, infatti, ma anche — come accennato — con l'ampio utilizzo delle tecniche chirurgiche di modificazione estetica del proprio corpo e del proprio volto, così come pure con la realizzazione di *piercing*, si sceglie sempre più di frequente di alterare le aree più disparate del proprio corpo, erodendo progressivamente la differenza tra ciò che è modifica naturale e ciò che viene prodotto artificialmente.

Da rilevare, in proposito, che mentre in talune ipotesi la modifica chirurgica delle proprie sembianze corrisponde a un'esigenza di carattere medico, come avviene nell'ipotesi di ricorso alla chirurgia bariatrica per far fronte all'obesità⁷ o alla chirurgia ricostruttiva additiva per la ricostituzione di tessuti asportati chirurgicamente a seguito dell'insorgenza di patologie cancerose, in molti altri casi l'istanza cui far fronte è esclusivamente di carattere estetico, e si presenta pertanto non correlata in alcun modo con alcuno stato definibile come patologico⁸.

— un posacenere e una scatola di sigari oltre al pacchetto di “Camel” — una macchina da scrivere e una tazza di caffè). Autorità Garante concorr. e mercato, 24 gennaio 2002, n. 10378. La tematica sarà comunque approfondita nel corso di un successivo articolo inerente il rapporto tra tatuaggi e proprietà intellettuale.

⁶ Tipico il tatuaggio che rappresenta il boccale di birra o, appunto, le sigarette.

⁷ *Linee guida di chirurgia dell'obesità*, a cura di D. FOSCHI, SICOB - Società Italiana Chirurgia dell'Obesità e delle malattie metaboliche, 2016.

⁸ Si pensi, esemplificativamente, a tutte le ipotesi in cui la modifica dei tratti del volto o di parti del corpo non è riconducibile neanche a patologie di carattere psichico o psichiatrico, corrispondendo esclusivamente al desiderio di piacersi di più. Anche in questo caso, chiaramente, trattandosi di interventi chirurgici, sono dettate le linee guida da seguire nella fase pre e post operatoria, oltre che chiaramente durante l'intervento, ponendo una particolare attenzione al rispetto della volontà e consapevolezza del paziente

Sotto il profilo giuridico, la qualificazione del tatuaggio come espressione dell'identità personale pone talune questioni non marginali.

In *primis* ci si deve interrogare sulla possibilità di prospettare una “nuova materialità” del diritto all'identità personale. Sin dalle sue origini, infatti, il diritto all'identità personale è stato qualificato come diritto a manifestarsi in pubblico e ad essere correttamente rappresentati in maniera conforme a ciò che realmente si è⁹. Fattispecie talora indicata come limitrofa a quella della diffamazione, che però comporta una falsa rappresentazione delle qualità o delle azioni della persona in senso denigratorio¹⁰, la lesione dell'identità personale non implica, al contrario, valutazioni in termini di valore, ovvero di encomio o deplorazione delle qualità o dei messaggi espressi dal soggetto¹¹. La condotta della persona (o la sua connotazione)

durante tutte le suddette fasi. V. Associazione Italiana di Chirurgia Plastica ed Estetica (AICPE) (a cura di), *Linee guida per i principali interventi di chirurgia estetica, Revisione del 1 dicembre 2015*, in *Minerva Chirurgica*, Vol. 70, Suppl. 1, n. 6, Ed. Minerva Medica, Dicembre 2015.

⁹ Testualmente, la Suprema Corte ha statuito che: “Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale”. Così Cass. 22.6.1985, n. 3769, in *Foro It.*, 1985, I, 2211.

¹⁰ Come posto in evidenza da V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Personalità (diritti della)*, in *Dig. Disc. Priv.*, Sez. civ. vol. XIII, Utet, Torino, 1996, 434, ciò che assume rilievo è in tal caso un rapporto con la conoscenza da parte del pubblico che l'individuo non vorrebbe che ci fosse, nell'ipotesi di lesione del diritto alla riservatezza, o che vorrebbe si costituisse in maniera differente, nel caso di divulgazione di informazioni lesive della propria reputazione, alterandosi così questo rapporto. Il concetto viene ulteriormente approfondito, con maggiore definizione dei contorni del diritto all'identità personale, in V. ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., vol. IX, Torino, 1993, p. 3 e ss., ove si evidenzia la stretta correlazione tra l'esigenza di tutelare l'identità personale in riferimento all'incremento di rilievo dei mass media.

¹¹ A una più precisa definizione del diritto all'identità personale sotto il profilo giurisprudenziale ha contribuito la sentenza della Corte di Cassazione 22 giugno 1985, n. 3769, sul cosiddetto “caso Veronesi”, un celebre oncologo che aveva espresso opinioni parzialmente travisate nella rappresentazione giornalistica. La Suprema Corte in occasione di tale pronuncia, infatti, confermando le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito, ribadendo la lesione del diritto all'identità personale del Veronesi mutò l'orientamento sino ad allora vigente della medesima Corte di Cassazione (in particolare si ricorda la sentenza Cassazione 13 luglio 1971, n. 2242), che, come notato, tutelava il diritto all'identità personale solo nel caso coincidesse con la tutela di una

oggetto di tutela per il tramite di tale diritto è infatti “neutra”, egualmente accettabile tanto quanto quella contraria.

E così l’adesione a una data ideologia politica, religiosa, sindacale, piuttosto che a un’altra, l’adozione di un orientamento comportamentale socialmente rilevante o a quello diametralmente opposto (*pro* o *contra* divorzio, favorevole o meno all’aborto, alla procreazione medicalmente assistita, alle tematiche del fine vita, o altre questioni eticamente rilevanti), o ancora il fatto di rientrare tra gli esercenti una data professione oppure un’altra, rientrano tutte nell’ambito delle categorie tutelate dal diritto all’identità personale, che garantisce una specifica protezione alla corretta rappresentazione delle caratteristiche degli individui, in quanto espressione della propria personalità¹².

L’identità personale è nata siccome connessa ad elementi in senso lato psicologici, morali, comportamentali, degli individui, e ad essi è stata sempre tradizionalmente correlata: elementi che sono sempre stati, per loro natura, privi un una corporeità, di un supporto materiale.

Nel momento in cui, però, il modo di manifestare la personalità di un individuo non è più soltanto verbale, comportamentale, ideologico, ma trasmigra su un supporto materiale, sebbene del tutto speciale, quale senza dubbio è quello del proprio corpo, si potrebbe ritenere che anche questa modalità rientri nell’ambito della espressione della sua identità personale?

Certamente rientra, unitamente ad altri elementi, nel diritto

fattispecie espressamente prevista dalla legge. La importante novità della decisione della Cassazione è stata quella di specificare un fondamento giuridico preciso all’identità personale, distaccando la tutela di tale diritto dalla fattispecie del diritto al nome ed all’immagine e configurare un oggetto autonomo di diritto della personalità direttamente garantito dalla Costituzione, in quanto rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 2. La Corte rilevò altresì come fossero impropri anche le presunte coincidenze del diritto all’identità personale con la fattispecie del diritto alla riservatezza (come Cassazione 27 maggio 1975, n. 2129), perché, mentre il primo assicura la fedele rappresentazione alla propria proiezione sociale, il secondo, invece, garantisce contro la rappresentazione all’esterno delle proprie vicende personali non aventi per i terzi un interesse socialmente apprezzabile in quanto non voluto dall’interessato.

¹² Il “crisma legislativo dell’esistenza di un diritto all’identità personale è stato dato soltanto verso la metà degli anni novanta, allorquando il diritto è stato espressamente inserito tra quelli tutelati dalla Legge sulla protezione dei dati personali: sia nell’art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sia nell’art. 2 del d.lgs. 30 luglio 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), infatti, tra le finalità dei provvedimenti normativi rientra la tutela dell’identità personale. Il riferimento normativo, tuttavia, non contiene una definizione della nozione di identità personale, la quale rimane pertanto una nozione di estrazione prettamente dottrinale e giurisprudenziale (G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. Inf.*, 2007, pp. 511 ss.).

all'immagine. In una recente sentenza la Corte d'Appello di Milano ha infatti affermato che “Le manipolazioni effettuate sulle fotografie di una soubrette (nello specifico, l'eliminazione del volto e la cancellazione dei tatuaggi di quest'ultima) concretizzano un utilizzo abusivo dell'immagine e del ritratto, nonché la violazione dei diritti della persona allorquando, pur a fronte dei ritocchi e dei ritagli, la modella ritratta sia perfettamente riconoscibile (volto solo parzialmente tagliato, con piena visibilità della bocca, delle braccia e delle mani e, di conseguenza, della gestualità)”¹³.

Per quanto attiene all'identità personale, si consideri che certamente i tatuaggi esprimono qualcosa, e spesso molto, della personalità dell'individuo.

Talvolta oggetto dei tatuaggi è proprio la medesima appartenenza a ideologie o orientamenti etico morali identici a quelli tradizionalmente oggetto di tutela mediante il diritto all'identità personale. La rappresentazione di simboli religiosi, per esempio, che simboleggia l'appartenenza a un dato credo, o simboli politici, o orientamenti sessuali, esprime rispettivamente l'identità religiosa, politica o sessuale dell'individuo¹⁴. In tutte queste ipotesi sembra che vi sia la possibilità di configurare il diritto all'identità personale in termini materiali, o meglio, dotato di un supporto materiale.

Un esempio emblematico, ma certamente non il solo, è dato dalla decisione di una deputata del Parlamento neozelandese, Nanaia Mahuta, di farsi tatuare sul mento il disegno molto esteso tradizionalmente utilizzato dalle donne Maori delle tribù native: il tatuaggio copre tutto il mento ed è pertanto molto evidente, anche per la posizione che occupa. La motivazione che la deputata adduce a fondamento della sua decisione risiede proprio nella volontà di manifestare esternamente la propria identità personale e culturale, strettamente connessa alle sue radici¹⁵, mostrando così come tramite i tatuaggi si esprima la propria personalità in modo materiale, indelebile e immutabile.

¹³ V. Corte appello Milano Sez. spec. Impresa, 22/01/2021, n. 225, che ha riconosciuto un utilizzo abusivo delle immagini anche se le foto sono manipolate.

¹⁴ Considerando anche effetti indesiderati: TEWS, M., STAFFORD, K., & JOLLY, P. (2020). *An unintended consequence? Examining the relationship between visible tattoos and unwanted sexual attention in Journal of Management & Organization*, 26 (2), 152.

¹⁵ La testimonianza della donna — che testualmente ha affermato di aver “raggiunto delle tappe importanti e mi è sembrato giusto onorarle attraverso un'affermazione positiva della mia identità, per dire chi sono, da dove vengo e qual è il mio contributo”, è riportata da M. DUFF, *Non ero più invisibile: donne maori parlano dei loro tatuaggi*, su www.vice.com, 2017, citato da P. MACCHIA, M.E. NANNIZZI, *Sulla nostra pelle - Geografia culturale del tatuaggio*, Pisa University Press, Pisa, 2018, p. 221.

Ma, anche a voler prescindere dalla tipologia di segno grafico iscritto sulla pelle, il fatto in sé di avere dei tatuaggi rappresenta spesso qualcosa dell'identità soggettiva di chi li indossa. Dall'essere sintomo di una provenienza da ambienti delinquenziali o carcerari, all'appartenenza a particolari etnie e tribù, alla professione esercitata (tipicamente, i marinai), col trascorrere del tempo e specialmente negli ultimi anni i tatuaggi sono diventati una moda, un fattore di identificazione e di appartenenza che assume un significato anche in termini di avvicendamento generazionale.

Il dato è strettamente correlato, a mio avviso, anche alla cultura del consumo, che ha portato una forte tendenza all'omologazione e alla massificazione. La crescita esponenziale della diffusione dei tatuaggi è infatti in gran parte dovuta all'effetto di trascinamento delle masse provocato da fenomeni di personaggi diventati di moda; personaggi il cui carisma viene "creato a tavolino", tramite studi di *marketing*, psicologici, sociologici, e con l'ausilio di tecniche di comunicazione sempre più sofisticate¹⁶ che rendono i personaggi medesimi un vero e proprio "prodotto" da vendere ai consumatori. Tali tecniche sono state impiegate spesso per promuovere la popolarità di personaggi ricchi di tatuaggi sul corpo, creando così un effetto emulativo estremamente potente, specie sulle giovani generazioni, desiderose — come tutte le "*new generations*" — di distinguersi da quelle precedenti per affermare valori di discontinuità o di rottura.

Anche in questi elementi risiede l'affermazione della propria personalità, della propria identità personale, nel senso di volersi conformare a un modello divenuto estremamente diffuso nella società odierna.

Il fatto che alla base di tale scelta vi sia con altissima frequenza una sempre più avvertita esigenza di omologazione si può evincere da una particolare circostanza: nel rilevare statisticamente le opinioni delle persone che decidono di tatuarsi risulta che nel 96,5% dei casi i motivi sono di carattere puramente estetico¹⁷. Non vengono addotte, pertanto, argomentazioni di carattere lato sensu valoriale, ma un desiderio di

¹⁶ In merito al condizionamento profondo delle scelte di consumo v. R.H. THALER e C.R. SUNSTEIN, *Nudge. La spinta gentile*, Milano, Feltrinelli, 2009; G. LUGLI, *Neuroshopping*, cit.; G. AHMETOGLU, S. FRIED, J. DAWES, A. FURNHAM, *Pricing Practices: Their Effects on Consumer Behaviour and Welfare*, 2010 (reperibile sul sito www.oft.gov.uk); N. GUEGUEN, *Psicologia del consumatore*, Bologna, Il Mulino, 2009; R. CATERINA, *Processi cognitivi e regole giuridiche*, in *Sistemi Intelligenti*, 2007, p. 381; ID., *Architettura delle scelte e tutela del consumatore*, in *Cons., dir. e mercato*, 2012, p. 73.

¹⁷ M. PATTERSON, J.E. SCHROEDER (2010), *Borderlines: Skin, tattoos and consumer culture theory*, *Marketing Theory*, 10(3) 253-267, Posted: 16 Oct 2009; J.L. HARRISON, *Trademark Law and Status Signaling: Tattoos for the Privileged*, *Florida Law Review*, Vol. 59, No. 3, 2007, Posted: 17 Sep 2006.

incrementare il gradimento del proprio corpo sotto il profilo estetico: ciò si conforma pienamente al *trend* che vede in ascesa gli interventi di chirurgia estetica di ogni tipologia, come anche la diffusione dei *piercing* e la moltiplicazione del numero di *piercing* sui lobi delle orecchie (gli orecchini), parallelamente alla crescita del mercato nella fase pre-crisi da Covid-19 nel settore dell'abbigliamento.

La tendenza, pertanto, si conferma in tutti i settori, ed è fortemente condizionata dalla ossessiva proposta/imposizione di un modello estetico di riferimento: persone generalmente bianche, longilinee, muscolose se maschi, filiformi se femmine, ampiamente decorate con tatuaggi, *piercing*, abbigliamento particolare, *et similia*, che vengono presentate come modelli di successo, e vengono spesso poste in contrapposizione con la tipologia opposta di conformazione fisica, proposta come modelli perdenti sino ad arrivare al *body shaming* per le taglie particolarmente forti. Una identificazione che finisce per essere anche psicologica tra estetica della persona e sua essenza valoriale.

2. Il tatuaggio come espressione del diritto all'autodeterminazione, della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di espressione religiosa

Nel delineare il diritto all'identità personale, originariamente, il riferimento era soltanto alla rappresentazione esterna alla persona, coincidente con il diritto ad essere rappresentati (da terzi) in maniera conforme al proprio intimo sentire. La stessa Suprema Corte, nel citato "Caso Veronesi" aveva già peraltro posto in evidenza che "l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.), cioè per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando od appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione"¹⁸.

Si potrebbe forse ipotizzare che nel caso dei tatuaggi il diritto all'identità personale evolva verso il diritto all'autodeterminazione, muovendo dal lato meramente passivo della "eterorappresentazione", a quello più propriamente attivo della "autorappresentazione". Dall'angolo visuale di una possibile evoluzione del diritto all'identità personale, il tatuaggio esprime il diritto

¹⁸ Corte di Cassazione 22 giugno 1985, n. 3769, in *Dir. Inf.*, 1985, 965.

della persona a rappresentarsi agli altri in maniera corrispondente a ciò che si sente di essere, mediante i tatuaggi impressi sulla pelle come se fossero uno strumento di comunicazione verso l'esterno, volto a trasmettere al mondo circostante un messaggio su ciò che si è. In questo senso, il tatuaggio “comunica” — allo stesso modo dell'abbigliamento, dello stile personale, delle acconciature, dei simboli religiosi indossati (es., croce, velo islamico ecc.) —, qualcosa di chi lo esibisce.

In questa prospettiva il tatuaggio potrebbe essere anche visto come espressione ed esercizio della libertà di manifestazione del pensiero. La suddetta libertà, infatti, è costituzionalmente garantita in qualsiasi forma venga espressa, ovvero, ai sensi dell'art. 21, Cost., con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di comunicazione. L'ampiezza della formulazione del dettato costituzionale ha consentito un ampio margine di tutela alla libertà di manifestazione del pensiero e alla libertà di espressione, non soltanto assicurando tutela al pensiero reso evidente mediante qualsiasi supporto materiale, ma anche attraverso qualsiasi tipologia di gesto in sé idoneo a trasmettere un pensiero (anche, eventualmente, nelle manifestazioni deteriori). Non si dubita certamente, infatti, che il supporto informatico rappresenti un idoneo strumento di manifestazione del pensiero, non rilevando il fatto che lo scritto sia su un supporto differente da quello cartaceo, né si potrebbe ritenere che scritte espresse mediante la produzione di fumi colorati come scia di un aereo non costituiscano manifestazioni del pensiero per la loro temporaneità e “volatilità”.

Nella fattispecie in esame, pertanto, il fatto che sia la pelle il sostrato materiale sul quale viene espresso il pensiero non dovrebbe, a mio avviso, costituire una differenza che precluda la configurabilità del messaggio inscritto come manifestazione del pensiero.

Analogamente, la circolazione e l'esibizione di un corpo umano tatuato è atto a rappresentare una “qualsiasi altra forma di comunicazione” ai sensi dell'art. 21, Cost. Se per comunicazione intendiamo la trasmissione di informazioni o idee da una a più persone determinate o determinabili, infatti, il tatuaggio mostrato a una ristretta o comunque definita cerchia di individui dovrebbe rientrare nell'ipotesi di comunicazione del pensiero. Analogamente, essendo la pelle uno strumento su quale vengono affissi i tatuaggi come messaggi, l'esibizione potrebbe diventare un vero e proprio mezzo di diffusione di pensieri e idee, specie qualora si tratti di personaggi pubblici che espongono i tatuaggi a un numero indeterminato di soggetti mediante lo strumento televisivo, su Internet, sui social media, ma anche coi concerti. In questa prospettiva, il mostrare i tatuaggi sarebbe condotta

non troppo differente da quella di strappare e calpestare l'immagine di una persona, o di appendere un fantoccio con sembianze rappresentative determinati individui. Comportamenti atti a manifestare un ben definibile pensiero, in questi casi di dissenso o di disprezzo.

Proseguendo su questa linea, la particolare tipologia di disegno tatuato potrebbe rappresentare congiuntamente espressione non solo della libertà di manifestazione del pensiero, ma anche espressione della propria libertà religiosa. Il fatto stesso di mostrare simboli religiosi di varia tipologia, infatti, esprime una esigenza di spiritualità e religiosità dell'individuo che indossa il tatuaggio, unitamente al suo desiderio di comunicare la forza di tale intima istanza all'esterno. La religione diventa così non più un fatto privato e riservato, ma un dato esternato dall'individuo al fine di rendere i terzi partecipi della propria scelta, manifestando così allo stesso tempo la propria libertà religiosa e la propria identità personale. Ma ciò determina un successivo quesito: la qualificazione del tatuaggio, in taluni casi, come espressione della propria libertà di manifestazione del pensiero o della propria libertà religiosa, determina la assoggettabilità alle limitazioni che tali libertà soffrono?

Sulla questione si tornerà nel prosieguo del lavoro.

3. Identità personale, autodeterminazione e materialità

Tornando più specificamente al tatuaggio e al suo rapporto con l'espressione della propria identità personale, uno degli aspetti che lo differenzia profondamente dalle altre modalità di manifestazione dell'identità personale è, come anticipato, la sua connotazione di corporeità e materialità. Sotto questo profilo, infatti, ed è questo un ulteriore elemento di notevole rilievo, ciò che differenzia il tatuaggio dagli accessori e dall'abbigliamento da un lato, dall'espressione della propria identità personale con determinati comportamenti in un dato momento storico dall'altro, è la sua caratteristica di essere tendenzialmente permanente.

L'immodificabilità del tatuaggio non è assoluta. Vi si può infatti sovrapporre un altro tatuaggio, oppure tentare di eliminarlo con l'uso del laser¹⁹ o altri strumenti abrasivi, ma con effetti spesso non soddisfacenti

¹⁹ In proposito la Suprema Corte, Cass. Pen., sez. IV, 23/06/2021, n. 28174, ha statuito che "Integra reato di esercizio abusivo della professione la condotta del soggetto che privo di titolo di dermatologo rimuove un tatuaggio", annullando in parte con rinvio, C. App. Torino, 24 luglio 2020, che aveva disposto che, nella fattispecie relativa ad un

ed importanti esiti cicatriziali, per di più sovente estremamente dolorosi. Spesso non è assoluta neanche la natura necessariamente permanente degli interventi chirurgici di natura estetica, anch'essi talvolta modificabili, ma con analoghe difficoltà tecniche. Date le suddette difficoltà, si può pertanto affermare che i tatuaggi siano ancora oggi tendenzialmente imm modificabili. E ciò fa sì che la modalità con la quale si afferma o si manifesta la propria identità personale incida fortemente sulla possibilità di esprimere il proprio diritto di pentimento, o di cambiare idea²⁰.

Mentre, infatti, generalmente il mutamento di opinione può semplicemente essere espresso con le parole o gli scritti, o con qualsiasi mezzo di comunicazione, il cambiamento di ciò che si porta impresso sulla pelle ha una portata quasi sempre impossibile. Il diritto all'identità personale, che comprende indubitabilmente il *droit de repentir*, il fondamentale diritto di cambiare idea nella propria autodeterminazione, risulta in queste ipotesi irrimediabilmente compromesso. La propria pelle, il proprio corpo, parleranno per sempre in modo univoco, anche se e quando non più corrispondente all'intimo sentire dell'individuo. Questo dato potrebbe incidere sulla libertà di tatuarsi? Il quesito testé posto introduce la successiva questione giuridicamente rilevante.

intervento di rimozione di un tatuaggio effettuata mediante l'utilizzo della c.d. luce pulsata da un soggetto privo del titolo di dermatologo, aveva sancito che "Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica la condotta di chi, allo scopo di eliminare inestetismi, esprima giudizi diagnostici, fornisca consigli ed apporti rimedi ricorrendo a tecniche chirurgiche o a procedure non consentite, se non ai medici, in ragione della loro invasività o rischiosità". Quanto alla possibilità di ravvisare un reato di sfregio come circostanza aggravante del reato di lesioni personali dolose e percosse, la Pretura di Padova, con sentenza dell'11 ottobre 1994, in *Riv. it. medicina legale*, 1995, 608, ha disposto che "Fra le previsioni delle aggravanti di cui all'art. 583 c.p. è compreso lo sfregio. Non è consentita una interpretazione analogica per danni estetici diversi dallo sfregio che è l'unica eventualità considerata dall'art. 583 c.p. per cui una cicatrice alla regione deltoidea (braccio) anche se vasta, ipertrofica e vistosa non rientra fra le aggravanti. Va riconosciuto che l'atto di chirurgia estetica (rimozione di ampio tatuaggio a mezzo di laser) costituiva fatto colposo ai sensi dell'art. 43 c.p. comma 3 ma non v'è luogo a procedere per remissione di querela". Sulla responsabilità del medico per i danni cagionati dalla cancellazione del tatuaggio v. *R.J. Frempong v. The General Medical Council, Judicial Committee of the Privy Council*, n. 23, 2 luglio 1984.

²⁰ Con riguardo alla natura dinamica ed evolutiva della identità personale si v. Pret. Roma 10.2.1988 (in *Dir. Inf.* 1988, 860) sulla illiceità della riproduzione di immagini di attrici che avevano iniziato la loro carriera con film "scollacciati", ma poi avevano cambiato significativamente il loro repertorio artistico.

4. (Segue) I limiti generali alla libertà di tatuarsi

II) *In secundis*, difatti, ci si può chiedere se nell'esercizio di questa libertà di autodeterminazione, che incide sul proprio corpo in maniera permanente, si possa essere assoggettati a delle limitazioni o meno.

Si ritiene opportuno preliminarmente precisare che difficilmente si potrebbero assimilare le pratiche di tatuarsi agli atti di disposizione del proprio corpo, che, ai sensi dell'art. 5 c.c., sono vietati qualora cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Certamente non si rientra nella prima ipotesi, atteso che i tatuaggi non determinano alcuna diminuzione dell'integrità fisica. L'incidere sull'organo più esteso del nostro corpo, qual è la pelle, con l'apposizione di decorazioni, non potrebbe a mio avviso essere qualificato come una "diminuzione", pur se si tratta certamente di una alterazione fisica permanente.

Maggiormente discutibile potrebbe essere l'applicabilità della disposizione in caso di contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Al centro della questione si pone invece la valutazione circa la configurabilità del tatuaggio come un vero e proprio "atto di disposizione", che tradizionalmente si riferisce, appunto, all'atto del disporre, il che indurrebbe a pensare ad azioni che dovrebbero comportare una *deminutio* della integrità della persona. E, a mio avviso, proprio questa caratteristica si rivela dirimente nell'escludere l'applicabilità dell'art. 5, c.c., alla pratica del tatuaggio.

Ciò che potrebbe essere posto in discussione è piuttosto a questo proposito, e segnatamente, la possibilità di imporre limitazioni alla propria libertà di autodeterminazione, ovvero se si possa ritenere che ciascuno abbia sul proprio corpo un potere di imperio assoluto o meno.

La questione è quella, ricorrente, di una figura di stato interventista e paternalista, che incida significativamente sulla libertà di scelta individuale, fino agli estremi di privazione assoluta delle suddette libertà, da un lato, e all'opposto uno stato ispirato alla garanzia indiscriminata di una libertà individuale in tutti i settori, muovendo da una politica economica del *laissez faire* per giungere ad un rifiuto di qualsiasi etero-imposizione sulla libertà di autodeterminazione degli individui²¹. Questi estremi, variamente

²¹ Valuta la possibilità di intervento dello Stato in chiave di regolamentazione ovvero l'intervento privatistico mediante la stipulazione di assicurazioni, anche se in relazione alla comparazione tra la *tobacco litigation* e la *gun litigation*, T.D. LYTTON (ed.), *Suing the Gun Industry: A Battle at the Crossroads of Gun Control and Mass Torts*, Ann Arbor, The Univ. of Michigan Press, 2005.

articolati con le relative gradazioni e misure intermedie nell'ambito dei diversi paesi in relazione alle diverse forme di governo ivi insediate, incidono sulle valutazioni attinenti all'imposizione di limiti alle attività degli individui.

In particolare, per quanto attiene ai tatuaggi, la valutazione attiene alla legittimità di una alterazione permanente del proprio aspetto fisico, fino al limite del cambiamento dei propri connotati in taluni casi di tatuaggi estremamente estesi, che alterano perfino la possibilità di riconoscimento e identificazione del soggetto.

La possibilità di incidere sul proprio corpo con varie modalità è certamente tutelata in misura molto ampia nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, anche con riguardo a comportamenti che determinano effetti *lato sensu* pregiudizievoli per coloro che li attuano, e non solo.

Atti che determinino effetti dannosi sul proprio corpo non vengono, attualmente, sottoposti a sanzione, ma soltanto, in talune ipotesi, a regolamentazioni che dovrebbero avere effetti dissuasivi. Perfino il gesto di estremo autolesionismo, ovvero la scelta di togliersi la vita, non trova una sanzione per chi tenta di attuarlo, ma soltanto per chi istiga terzi al suicidio. A *fortiori*, la libertà di compiere altri tipi di attività che implicano l'esercizio di libertà individuali potenzialmente pericolose e con effetti potenzialmente dannosi sulla salute, vengono garantite nel nostro ordinamento giuridico.

Potremmo esemplificativamente menzionare la pratica di sport estremi, con elevato tasso di rischio, ma anche il consumo di sigarette e altri derivati del tabacco. In tale ultima ipotesi l'intervento statale, invero piuttosto articolato, si esplica nel vietarne la vendita ai minori, nell'obbligare i produttori ad apporre sui pacchetti numerose avvertenze scritte e con immagini al fine di rendere edotto il consumatore dei rischi che corre col consumo delle suddette sostanze, a vietare il fumo nei locali pubblici o aperti al pubblico, ed infine, non meno importante sotto il profilo della deterrenza, all'imposizione di tasse elevate che determinano un incremento significativo del costo del prodotto. Sebbene il livello di nocività sia estremamente elevato, non si arriva tuttavia a vietarne o limitarne significativamente l'utilizzo (se non per i minori di età), proteggendo sostanzialmente i terzi dagli effetti dannosi del fumo passivo ma garantendo allo stesso tempo a consumatori consapevoli la possibilità di far uso di tali sostanze. Il diritto della persona di autodeterminazione in ordine alle proprie scelte, anche qualora abbiano effetti nocivi sulla salute,

viene considerato, di fatto, prevalente²².

Importa segnalare che in questa tipologia di abitudine — che sfocia generalmente in una dipendenza — gli effetti dannosi si producono non soltanto sul singolo, ma anche sulla collettività, in termini di considerevoli conseguenze economiche. Le patologie ascrivibili agli effetti dannosi derivanti dal fumo, infatti, sono numerose e di significativo impatto sul sistema sanitario nazionale, sistema che tutti i contribuenti concorrono a finanziare. Ciò comporta che l'interesse dello stato ad un incisivo intervento, attuato mediante le strategie dissuasive e i divieti precedentemente citati, sia giustificato non solo da istanze di tipo protettivopaternalistico, ma anche da ragioni di ordine economico.

Analogo ragionamento può essere fatto riguardo ad altri comportamenti che di per sé incidono in misura significativa sulla propria fisicità, sul proprio corpo, comportando frequentemente effetti che si riverberano economicamente sulle casse dello stato. Il riferimento è alle abitudini alimentari²³, e segnatamente a quelle condotte che determinano importanti

²² In una prospettiva giuspolitica è possibile svolgere una valutazione in merito a quanto sia opportuno l'impiego dello strumento della responsabilità civile in chiave sanzionatoria, e ciò investe considerazioni inerenti il ruolo dello Stato nell'orientare le condotte dei cittadini adulti e perfettamente consapevoli delle conseguenze delle proprie condotte eventualmente anche pregiudizievoli per la propria salute, come espressione della loro libertà di autodeterminazione. Siffatta valutazione richiede di prendere posizione in ordine alla opportunità o meno che l'autorità — giudiziaria, in questo caso — svolga una funzione protettiva di soggetti adulti nella questione in esame, andando oltre il dato normativo e forzandone l'ambito di applicazione per estendere la tutela del consumatore. Nel senso dell'inopportunità di siffatta forzatura del sistema finalizzata a superare i limiti della responsabilità civile sia consentito il rinvio a E. Poddighe, *Obesità e diritto. Uno studio sul paternalismo alimentare*, Il Mulino, 2014 p. 239 e ss., ove anche riflessioni su *pro* e *contra* dell'utilizzazione dello strumento della responsabilità civile. 252 e ss., già ampiamente espresso con riguardo alla *tobacco litigation* in ID., *I mass torts nel sistema della responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2008. Con specifico riferimento all'ordinamento statunitense v. W.E. Parmet, *Tobacco, HIV, and the Courtroom: The Role of Affirmative Litigation in the Formation of Public Health Policy*, in *Symposium - Emerging Issues in Public Health Law*, in «*Houston L. Rev.*», 36 (1999), p. 1663, nonché, con specifico riguardo alla *tobacco litigation*, R.L. Cupp Jr., *A Morality Plays Third Act: Revisiting Addiction, Fraud and Consumer Choice* in «*Third Wave*» *Tobacco Litigation*, in *U. Kan. L. Rev.*, 46 (1998), p. 465. Sulle «*Three Waves*» della *tobacco litigation*, v. R.L. Rabin, *A Sociolegal History of the Tobacco Tort Litigation*, in *Stanford L. Rev.*, 44 (1992), p. 857. Un'ampia ricostruzione che tiene conto delle soluzioni a cui si è giunti in seguito alle tre *waves* della *tobacco litigation* si trova in R.A. Nagareda, *Mass Torts in a World of Settlement*, Chicago, 2007, nonché, volendo, anche per ampi riferimenti bibliografici, E. Poddighe, *I mass torts nel sistema della responsabilità civile*, cit.

²³ Per una valutazione comparativa della responsabilità derivante dalla produzione e

incrementi ponderali fino ad arrivare ai vari stadi di obesità. Anche in questa ipotesi, le patologie cardiocircolatorie conseguenti sono frequenti, come anche quelle legate all'apparato muscolo scheletrico, con effetti di rilievo ortopedico. Senza contare gli effetti (risultanti da vari studi) in termini di minore resa lavorativa. Anche nel caso dell'obesità l'attività dello stato si limita ad interventi che dovrebbero determinare una limitazione dell'abuso di cibo, senza peraltro arrivare mai all'imposizione di limiti veri e propri²⁴.

Con la regolamentazione si tenta di incidere in via preventiva, informando i consumatori dei rischi correlati e delle qualità intrinseche degli alimenti, ed anche con campagne informative²⁵. La disciplina infatti interessa, segnatamente, le limitazioni (o meglio, l'apposizione di

distribuzione di tabacco e di alimenti ad elevato contenuto calorico, di grassi, zuccheri e sodio, si vedano C. ENGELHARD, A. GARSON, S. DORN, *Reducing Obesity: Policy Strategies From the Tobacco Wars*, Urban Institute, 2009, disponibile al http://www.urban.org/uploadedpdf/411926_reducing_obesity.pdf; B. COURTNEY, *Is Obesity Really the Next Tobacco? Lessons Learned From Tobacco for Obesity Litigation*, in *Annals Health L.*, 15 (2006), p. 61.

²⁴ La tesi della completa assunzione del rischio e dell'inopportunità dell'intervento statale, specie in via coercitiva, unitamente alla tesi che sia preferibile «a bit of self-control than a ton of state initiatives», è sostenuta e ampiamente argomentata da R.A. EPSTEIN, *What (Not) To Do About Obesity: A Moderate Aristotelian Answer*, in «*Georgia L.J.*», 93 (2004-2005), p. 1361.

²⁵ Soluzioni maggiormente rispettose dell'autodeterminazione e della libertà degli individui, e pertanto meno problematiche rispetto all'imposizione di oneri di assicurazione obbligatori o all'imposizione di una forte tassazione su determinati alimenti o bevande, che faccia ricadere i costi sul consumatore, (anche se forse non completamente risolutive del problema) sono individuabili ancora nell'adozione di politiche pubbliche di informazione forti ed incisive sui rischi connessi al consumo di determinati alimenti, di prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, di incentivo al consumo di cibi e bevande salutari (*in primis*, l'acqua in luogo delle bevande zuccherate), strategie di incentivo — anche economico e logistico — all'esercizio dell'attività fisica e all'uso di trasporti ecosostenibili e contemporaneamente salutari, unitamente al sostegno pubblico ai soggetti che intendono porre rimedio alla situazione già consolidata di sovrappeso e obesità. In tal senso v. Ö. MYTTON et al., *Could Targeted Food Taxes Improve Health?*, in *J. Epidem. Cmty Health*, 61 (2007), p. 689, disponibile al <http://jech.bmj.com/content/61/8/689>; A. BADILAS, *Food Taxes: A Palatable Solution to the Obesity Epidemic?*, in *Pac. McGeorge Global Bus. & Dev. L.J.*, 23 (2010-2011), p. 255, nonché, volendo, E. Poddighe, *Obesità e diritto. Uno studio sul paternalismo alimentare*, Il Mulino, 2014 e 239 e ss., ove anche riflessioni su *pro* e *contra* dell'utilizzazione dello strumento della responsabilità civile. 245 e ss. Sul ruolo di *deterrence* svolto dalla responsabilità civile il rinvio classico è a G. CALABRESI, *The Costs of Accidents*, New Haven, Yale University Press, 1970, e W. LANDES e R. POSNER, *The Economic Structure of Tort Law*, Cambridge, Harvard University Press, 1987.

condizioni) alla tipologia di pubblicità per il cosiddetto *junk food*, ovvero per i prodotti alimentari con alto valore calorico ma basso potere nutrizionale, spesso venduti a prezzi ridotti e pertanto maggiormente accessibili sia al pubblico più giovane, sia ai soggetti meno abbienti. Congiuntamente si attua una politica di informazione capillare con l'imposizione, a livello europeo, dell'obbligo di indicare nel dettaglio nell'etichetta dei prodotti²⁶ tutti gli elementi, e segnatamente il livello calorico. In altri ordinamenti, e segnatamente in quello statunitense, la diffusione esponenziale del *junk food* nelle abitudini alimentari della popolazione, specie delle fasce più deboli, e il dilagare del fenomeno dell'obesità, ha determinato imponenti reazioni sotto il profilo giuridico ai danni dei produttori e proprietari delle maggiori catene di *fast food*. L'intervento della giurisprudenza ha infatti accolto le *class actions*²⁷ proposte da coloro che avevano subito danni e dalle associazioni dei consumatori, sanzionando i produttori con risarcimenti milionari a favore delle vittime. Ciononostante, i plurimi interventi regolatori sia in chiave preventiva, sia in chiave repressiva, con l'irrogazione di sanzioni economiche di indubbio rilievo, non sono stati sufficienti ad invertire, ed invero neppure ad interrompere, un *trend* che si conferma in continua ascesa.

Premesse queste considerazioni riguardo a modalità di modifica del proprio corpo che comportano nocimento sia per l'individuo, sia anche per la collettività, ci pare che nessuna limitazione in merito alla libertà di tatuarsi possa essere in linea di principio introdotta, o profilata in via generale. Il diritto di autodeterminazione, infatti, come appena rilevato si estende fino a tutelare la libertà individuale anche qualora il suo esercizio comporti effetti dannosi per sé ed altri, consentendo l'introduzione di limitazioni specie in una prospettiva di tutela dei terzi. Non ci pare pertanto che vi sia spazio per una limitazione generale del diritto tatuare il proprio corpo, in quanto esercizio di una libertà rientrante nel diritto

²⁶ Sull'obbligo di etichettatura dei prodotti in generale, e in particolare anche dei tatuaggi, si veda il paragrafo 10.

²⁷ Analizza il rapporto tra azioni individuali e *class actions* nel sistema americano J.B. WEINSTEIN, *Individual Justice in Mass Tort Litigation: The Effect of Class Actions, Consolidations and Other Multiparty Devices*, Evanston, IL, Northwestern University Press, 1995. Posizioni antitetiche sono espresse sul punto, con riferimento alla Tobacco litigation, da G. PONZANELLI, *I problemi della tutela risarcitoria da fumo attivo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2005, p. 964, e da P.G. MONATERI, *Il « fumoso » problema del danno da fumo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2005, p. 969. Sul tema v. V. ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da produzione di tabacco: problemi teorici e aspetti applicativi*, in *Resp. civ. e prev.*, 2002, p. 950.

di autodeterminazione²⁸ ed espressione della propria identità personale, ovvero, più in generale, della propria personalità.

5. (*Segue*) Le limitazioni di carattere quantitativo e qualitativo alla libertà di tatuarsi

III) Premesso quanto detto in relazione alla non configurabilità di una limitazione di carattere generale, neanche in caso di tatuaggi molto ampi e diffusi (abbiamo il diritto anche di modificarci i connotati, purché capaci di agire, e pertanto maggiorenni, o col consenso dei genitori o del tutore, ove ammesso, consapevoli dei rischi che corriamo e avvertiti dell'impossibilità di rimuovere i tatuaggi), vengono in considerazione questioni giuridiche inerenti la potenziale violazione di norme specifiche. Il quesito attiene alla valutazione circa la legittimità di tatuaggi *contra legem*, e porta alla successiva questione che attiene alle eventuali limitazioni cui i tatuaggi potrebbero essere assoggettati.

Last but not least, infatti, potremmo domandarci se, a prescindere dalla ritenuta inapplicabilità dell'art. 5, sia legittimo o meno farsi tatuare e mostrare qualsiasi tipo di simbolo o di messaggio, oppure se si possano qualificare i messaggi scritti sulla pelle esposta al pubblico come strumenti di comunicazione o addirittura di diffusione di un messaggio o di un'idea, e conseguentemente assoggettarli alle limitazioni che a queste si applicano.

A titolo esemplificativo, i tatuaggi che rappresentino simboli di apologia del fascismo possono essere liberamente mostrati, in termini generali? E qualora a mostrarli sia un personaggio pubblico, un *influencer*, un soggetto che abbia un potere di condizionamento del pubblico, magari di un pubblico di adolescenti, potrebbe essere soggetto a divieti, limitazioni, o meno?

²⁸ Fatta eccezione, chiaramente, per la posizione dei minori, che opportunamente vengono tutelati. Una tutela che si riscontra, con i dovuti distinguo, anche con riguardo alle menzionate fattispecie di abuso alimentare da parte di minori. Negli Stati Uniti, infatti, sovente si ricorre alla fattispecie di *child neglect* per consentire l'intervento dei servizi sociali per i casi gravi di obesità dei minori. V. D. COHEN, *Childhood Obesity: Balancing the Nation's Interest With a Parent's Constitutional Right To Privacy*, in *Cardozo Pub. L. Pol'y & Ethics J.*, 10 (2011-2012), p. 357; M. MITGANG, *Childhood Obesity and State Intervention: An Examination of the Health Risks of Pediatric Obesity and When They Justify State Involvement*, in *Colum. J.L. & Soc. Probs.*, 44 (2010-2011), p. 557, che riporta esemplificativamente il caso *In re D. K.*, 58 *Pa. D. & C.*4th 353 (*Ct. Com. Pl.* 2002). Sia consentito il rinvio a E. Poddighe, *Obesità e diritto. Uno studio sul paternalismo alimentare*, Il Mulino, 2014, p. 239 e ss., ove anche riflessioni su *pro* e *contra* dell'utilizzazione dello strumento della responsabilità civile. 245 e ss.

Ed ancora, qualora si ritenga accettabile quest'ultima ipotesi, quali sarebbero le modalità di *enforcement*, atteso che se astrattamente fosse ipotizzabile un generico divieto di tatuare determinati simboli, una volta realizzato il suddetto tatuaggio in contrasto con una eventuale disposizione normativa non si potrebbe comunque vietare a chi lo indossa di mostrarsi in pubblico, o di mostrarlo. Invero, solo in regimi fortemente repressivi della libertà individuale questo è avvenuto, e peraltro non con riferimento a simboli specifici ma riguardo a puri e semplici tatuaggi, come nel caso del giocatore di calcio che è stato costretto a coprire il tatuaggio con un bendaggio in quanto vietato dal regime del suo stato. Si trattava, in questo caso, di un giocatore della nazionale di calcio iraniana, Ashkan Dejagah, che inizialmente fu accusato di aver pubblicato su Instagram alcune foto nelle quali mostrava le proprie braccia coperte di tatuaggi, quindi obbligato a giocare sempre con bende sulle braccia o magliette a maniche lunghe per coprire i disegni.

Anche in regimi democratici, tuttavia, si può riflettere sulla possibilità di imporre limitazioni alla libertà di tatuarsi²⁹, *rectius*, alla libertà di mostrare i propri tatuaggi, nei casi in cui questi inneggino a disvalori (o a condotte vietate legislativamente?), ad esempio, appunto, simboli apologetici del fascismo. In Francia e Germania, ad esempio, esiste tale divieto con riguardo a tatuaggi che inneggino all'ideologia nazi-fascista, e similmente si potrebbe valutare se tale preclusione sia applicabile anche in Italia in via interpretativa (invero estensiva, e forse con una forzatura) da desumere dal precetto costituzionale che vieta la ricostituzione del partito fascista e dalla c.d. Legge Scelba (L. 20 giugno 1952, n. 645).

Ancora, limitazioni all'esibizione di tatuaggi potrebbero essere imposte nell'ambito di rapporti negoziali privati, ad esempio riguardo a soggetti che svolgono un'attività sovvenzionata da *sponsor*, i quali potrebbero imporre tali condizioni, ovvero per altre categorie di lavoratori. In questa ipotesi ci si addentra, tuttavia, nell'ambito della disciplina di tutela del lavoratore.

Ancora a titolo di mera proposizione problematica, e senza che a questa si intenda dare una soluzione a questo stadio della riflessione, una questione giuridica ulteriore potrebbe essere quella inerente la legittimità di una disparità di trattamento nell'assunzione dei lavoratori³⁰ appartenenti

²⁹ G. RAMACHANDRAN, *Freedom of Dress: State and Private Regulation of Clothing, Hairstyle, Jewelry, Makeup, Tattoos, and Piercing*, in *Maryland Law Review*, Vol. 66, p. 11, 2006, FSU College of Law, Public Law Research, Paper No. 177, *Georgetown Public Law Research Paper No. 872324*, 29 Dec 2005.

³⁰ M.E. FRANCISCO, S. RUHELA, *Correlational Analysis of Perception of Tattoos and Employability*, *International Conference on Business Management, Innovation & Sustainability*, (ICBMIS) 2020; D. JIBUTI, *Discrimination against Workers with Visible*

a determinate categorie in ordine al loro aspetto fisico: è discriminatorio rifiutare l'assunzione di una persona perché ampiamente tatuata (o perché porta numerosi *piercing*), oppure per lo svolgimento di determinate attività è da ritenersi accettabile, così come si impone un “*dress code*”, imporre un “*no tattoo code*” o un “*anti tattoo code*”? E vi sarebbero differenze in merito alla diversa natura soggettiva del datore di lavoro, in quanto soggetto pubblico o privato?

Una questione simile è stata più volte affrontata con riguardo all'utilizzazione di simboli religiosi ad alto impatto visivo, come tipicamente è il velo islamico, riguardo al divieto posto da una società di mostrare simboli di qualsiasi natura, fossero essi religiosi, politici, sindacali, in quanto interessata a preservare la propria neutralità ideologica. In questo caso, l'uso del velo islamico è stato considerato incompatibile con la linea della società, e pertanto l'imposizione di un divieto indiscriminato di uso di simboli di varia natura non è stato qualificato come discriminazione della lavoratrice³¹.

Il ragionamento potrebbe presumibilmente essere esteso anche ai

Tattoos: Experimental Evidence from Germany. CERGE-EI Working Paper Series No. 628, 29 Nov 2018. V. anche R. DILLINGH, P. KOOREMAN, J. J. M. POTTERS, *Tattoos, Life Style and the Labor Market*, IZA Discussion Paper No. 9675, 01 Feb 2016. Sulla compatibilità tra l'esercizio di determinate professioni e l'esibizione di tatuaggi v. J.W. REYNOLDS, *The Lawyer with the ADR Tattoo*, in *Cardozo Journal of Conflict Resolution*, Vol. 14, Winter 2013, 26 Sep 2012.

³¹ La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 15 luglio 2021, emessa nelle cause riunite C-804/2016 e C-341/2019, ha affermato che sul posto di lavoro può essere vietato l'uso del velo islamico o di altri segni riconoscibili di una religione. In particolare, la Corte ha affermato che “L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, derivante da una norma interna di un'impresa che vieta ai lavoratori di indossare sul luogo di lavoro qualsiasi segno visibile di convinzioni politiche, filosofiche o religiose, può essere giustificata dalla volontà del datore di lavoro di perseguire una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei confronti dei clienti o degli utenti, a condizione che, in primo luogo, tale politica risponda ad un'esigenza reale di detto datore di lavoro, circostanza che spetta a quest'ultimo dimostrare prendendo in considerazione segnatamente le aspettative legittime di detti clienti o utenti nonché le conseguenze sfavorevoli che egli subirebbe in assenza di una tale politica, tenuto conto della natura delle sue attività o del contesto in cui queste ultime si iscrivono; in secondo luogo, che detta differenza di trattamento sia idonea ad assicurare la corretta applicazione di tale politica di neutralità, il che presuppone che tale politica sia perseguita in modo coerente e sistematico e, in terzo luogo, che detto divieto si limiti allo stretto necessario tenuto conto della portata e della gravità effettive delle conseguenze sfavorevoli che il datore di lavoro intende evitare mediante un divieto siffatto”. Ulteriore condizione è che “tale norma sia applicata in maniera generale e indiscriminata”.

tatuaggi che abbiano tale significato, anche se in questo caso si dovrebbe ovviamente tenere conto della visibilità del tatuaggio medesimo.

Similmente, anche per quanto attiene alla possibilità per un cliente di rifiutare determinate prestazioni da parte di soggetti che esibiscano simboli religiosi, la giurisprudenza della Corte di Giustizia esistente in materia potrebbe estendere il proprio ambito di operatività anche ai simboli impressi sulla pelle. La Corte di Giustizia ha statuito, in proposito, che “L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano più assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non può essere considerata come un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi di detta disposizione³².”

La medesima Corte specifica tuttavia che “Siffatta norma interna di un’impresa privata (che prevede la neutralità della società - n.d.r.) può invece costituire una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, qualora venga dimostrato che l’obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia, a meno che esso sia oggettivamente giustificato da una finalità legittima, come il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, e che i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari, circostanza, questa, che spetta al giudice del rinvio verificare³³.”

Non pare inappropriato ritenere che anche i simboli tatuati sulla pelle siano equiparabili a quelli semplicemente indossati, sebbene sia differente il supporto materiale oltre che, soprattutto, la rimovibilità³⁴.

³² Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza 14 marzo 2017, pronunciata nella causa C-188/15. Sul tema della discriminazione nei luoghi di lavoro determinata dal fatto di indossare simboli religiosi e uniformi di lavoro (*hostess*), v. anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e segnatamente Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, IV Sez., caso di Eweida e altri v. United Kingdom (cause riunite n. 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10), 27 maggio 2013.

³³ Si tratta del noto caso *Samira Achbita, e Centro contro il razzismo v. G4S Secure Solutions NV*, causa C. 157/15 del 9 marzo 2015.

³⁴ In proposito desta particolare interesse la pronuncia della Court of Appeal inglese, che, decidendo su un caso nel quale una persona proveniente dalla Somalia chiedeva di non essere rimpatriato, utilizza per la decisione l’argomentazione addotta dal ricorrente che lamenta che, avendo tatuata l’immagine di Allah sul braccio e sul petto, potrebbe avere

Oltre alle ipotesi inerenti i tatuaggi che recano simboli religiosi, la questione che attiene la possibilità di avere un tatuaggio è stata più volte sottoposta ad analisi dalla giurisprudenza nazionale, tanto amministrativa quanto penale, con riguardo alle persone appartenenti alle forze armate o a coloro che ambissero di farvi parte.

Le determinazioni più recenti del Consiglio di Stato³⁵ hanno specificato che “Il tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego acquista rilevanza ai fini dell’esclusione soltanto nell’ambito degli ordinamenti militari o assimilati”, circoscrivendo così l’ambito di rilevanza del tatuaggio nel contesto del pubblico impiego, specificandosi altresì che “tuttavia, è causa di esclusione solo quando questo, per estensione, gravità o sede, determini un’alterazione fisiognomica, per cui è necessaria l’adozione di un giudizio di non idoneità al servizio”³⁶.

In particolare è stata considerata “Legittima l’esclusione dal concorso di commissari di Polizia in caso di tatuaggio visibile con l’uniforme” anche nell’ipotesi in cui il tatuaggio sia stato rimosso in seguito all’accertamento concorsuale³⁷, purché si motivi adeguatamente in relazione all’esatto posizionamento del tatuaggio sul corpo del candidato al concorso³⁸.

Naturalmente riflessioni di questa tipologia trovano ampio spazio nell’ambito dei regimi democratici, contrariamente a quanto avviene nei regimi autoritari³⁹.

conseguenze estremamente pregiudizievoli, sia in quanto si tratta di un comportamento vietato in Somalia dalla religione islamica, sia perché il fatto di avere un tatuaggio è chiaro sintomo di adesione alla cultura occidentale, e ciò esporrebbe a molestie verbali molto serie. Court of Appeal, Civil Division, on appeal from the Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), [2015] EWCA Civ 48.

³⁵ Consiglio di Stato sez. II, 01/09/ 2021, n. 6155.

³⁶ Cass. penale, sez. IV, 23/06/2021, n. 28174.

³⁷ Consiglio di Stato sez. IV, 08/06/ 2021, n. 4386. In senso conforme, Consiglio di Stato sez. IV, 08/04/2021, n. 2825; Consiglio di Stato sez. IV, 11/12/2020, n. 7920 puntualizza che “e ciò in quanto l’esame del possesso dei requisiti, ai fini dell’applicabilità delle fattispecie cd. “escludenti”, è sottoposto al principio del *tempus regit actum* a garanzia della *par condicio* dei partecipanti alla procedura selettiva”.

³⁸ T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 08/10/ 2020, n. 10164 ha infatti statuito che “La Commissione medico-legale di concorso che non motiva adeguatamente in merito all’esatto posizionamento del tatuaggio e sulla dedotta visibilità dello stesso e non valuta, conseguentemente, la non visibilità pressoché totale dello stesso tatuaggio, incorre nel vizio di legittimità, riscontrabile nel difetto di istruttoria e nella violazione della normativa sulla rilevanza dei tatuaggi”.

³⁹ Si veda il paragrafo 9.

CAPITOLO III

LA TITOLARITÀ

SOMMARIO: 1. Il tatuaggio come dato personale.

1. Il tatuaggio come dato personale

Proseguendo nella disamina delle varie, possibili qualificazioni giuridiche dei tatuaggi, un'altra significativa eventualità è quella che il tatuaggio possa essere considerato come un dato personale. Invero siffatta configurabilità dipende da plurime circostanze: l'area del corpo sulla quale il tatuaggio è iscritto, la particolarità del simbolo o del disegno tatuato, la circostanza che su una medesima persona vi sia una pluralità di tatuaggi in aree visibili ecc. Come accade per la generalità dei dati, affinché questi possano essere considerati dati personali¹, e sia quindi prospettabile l'applicabilità della relativa disciplina², è infatti necessario che l'attribuzione del dato alla persona sia diretta o comunque desumibile con certezza dalle circostanze concrete. Se, infatti, è personale il dato che sia relativo a un individuo identificato o identificabile, sarà necessaria questa correlazione tra il tatuaggio e la persona perché possa essere considerato un "dato personale". In talune ipotesi la particolare tipologia di disegno tatuato sarà di per sé sufficiente a indentificare un soggetto, specie qualora sia ravvisabile l'unicità del disegno, unicità peraltro difficilmente dimostrabile considerata la possibilità di copiatura delle immagini ad opera di tatuatori esperti. Nelle ipotesi, invece, di disegni frequentemente utilizzati, e quindi più comuni, sarà la particolare posizione del tatuaggio

¹ Ai sensi dell'art. 4, 1), del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) n. 679/2016, è dato personale "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale".

² Ai sensi dell'art. 2, relativo all'ambito di applicazione materiale, il Regolamento si applica "al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi".

sulle aree del corpo o la compresenza di più disegni a concorrere per consentire l'identificabilità dell'individuo. In tutti questi casi il tatuaggio potrà essere considerato un dato personale.

La questione è stata portata già alcune volte all'attenzione della giurisprudenza, che ne ha considerato la rilevanza congiuntamente ad altri elementi.

La Corte di Cassazione penale, in particolare, ha ritenuto che “La presenza di un tatuaggio sul corpo di chi è imputato per stupro, descritto nella sua forma sin dalle prime dichiarazioni dalla vittima della violenza, costituisce, insieme ad altri aspetti, valido elemento nell'accertamento della responsabilità dell'imputato anche se, in sede di dibattimento, la persona offesa esprime dei dubbi sulla localizzazione del disegno tatuato. Gli elementi di riscontro dell'attendibilità della vittima sono dati anche dalla linearità sostanziale del suo racconto tra la denuncia e quanto riferito in giudizio (essendo da considerare fisiologiche lievi discrasie riscontrabili ma vanamente enfatizzate nell'ottica difensiva) e dalla stessa coerenza delle descrizioni dell'autore del fatto sia nelle sue caratteristiche fisiche che con riferimento al tatuaggio”³. In questa ipotesi l'incertezza inerente la localizzazione esatta del tatuaggio rende necessario ricorrere a un complesso di circostanze per l'accertamento dell'identità dell'individuo.

Il tatuaggio è stato preso in considerazione anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) con riferimento alla contestata legittimità della detenzione da parte della polizia di fotografie del corpo e del volto di una persona che recavano l'immagine di molti tatuaggi, delle impronte digitali e dei palmi, per asserita violazione dell'art. 8 CEDU. L'individuo in questione era recidivo, essendo stato condannato per numerosi reati minori, e pertanto la polizia aveva ritenuto utile conservare tali dati identificativi in quanto presumibilmente il soggetto avrebbe continuato a delinquere, e comunque al fine di effettuare ulteriori accertamenti in caso di una persona sospettata di futuri reati. Ciò che rileva in questa fattispecie, risolta dalla CEDU nel senso della legittimità della archiviazione e detenzione del materiale inerente il soggetto⁴, è — ai nostri fini — la sostanziale equiparazione, o meglio, la considerazione dei tatuaggi come dati personali.

Qualora ricorrano i requisiti di “personalità” del tatuaggio come dato, nel senso appena evidenziato, si dovrebbe optare per l'applicabilità della

³ Cassazione penale, Sez. III, 09/01/ 2009, n. 17831.

⁴ CEDU, Fifth Section, caso *P.N. c. Germania*, del 16 novembre 2020 (Application 74440/17).

disciplina inerente il trattamento dei dati personali, e segnatamente del citato Regolamento GDPR.

CAPITOLO IV

IL CONTROLLO

SOMMARIO: 1. Il tatuaggio nei regimi autoritari (Cenni) – 2. – Limiti sanitari e amministrativi: il recente intervento europeo e la disciplina nei diversi stati membri – 3. Prime conclusioni.

1. Il tatuaggio nei regimi autoritari (Cenni)

Nei paesi ove vigono regimi con forte orientamento teocratico, e segnatamente quelli di matrice islamica, anche quando i tatuaggi non siano espressamente vietati, le autorità pubbliche e religiose li stigmatizzano esplicitamente. In taluni stati, ad esempio in Malesia, Pakistan, Indonesia, Emirati Arabi, è sancito un divieto esplicito di esibire tatuaggi di matrice religiosa, sia per i residenti che per i turisti, arrivando perfino all'espulsione dal Paese di questi ultimi qualora contravvengano al divieto, laddove per i residenti è previsto addirittura l'arresto e la condanna a pene detentive. In Arabia Saudita, ad esempio, un giocatore è stato arrestato perché mostrava in un centro commerciale un tatuaggio con l'immagine di Gesù¹.

In tali Paesi è altresì vietata l'attività di tatuatore, di guisa che viene esercitata in maniera clandestina, con gravi rischi sia per i professionisti, sia per i clienti, che spesso non possono avere adeguate garanzie di carattere igienico-sanitario. Ciononostante i divieti e le restrizioni non sono sufficienti a porre un argine a tale pratica, estremamente diffusa anche in quelle aree specie tra la popolazione della fascia di età più giovane. In alcuni casi il tatuaggio è consentito per finalità terapeutiche, per coprire cicatrici o difetti congeniti, ma non sempre. In Turchia² il presidente Erdogan ha perfino definito i tatuaggi un attacco ai principi secolari del paese, invitando coloro che li indossano alla rimozione.

Analogamente accade nei paesi di ideologia socialista, ove i regimi tentano, invero inutilmente, di limitare un fenomeno che è in continua crescita, anche per il valore anticonvenzionale e rivoluzionario che in quelle aree geografiche tuttora possiede. In Cina, per esempio, viene impedito, ove possibile, il mostrare tatuaggi specie da parte di persone che possono

¹ A. NUCCI, *Niente tatuaggi in Arabia*, in *Italia oggi*, 21 ottobre 2011, 15.

² G. MAZZAFIORE, *Turkeys bans tattoos, body piercings and dyed hair in schools*, in *International Business Times*, 24 settembre 2014.

essere viste come modelli da imitare, come nel caso di un calciatore cinese che ha dovuto coprire i tatuaggi con una ampia fasciatura sul braccio nel corso di una partita con il Galles nel marzo 2018³. Tuttavia lo sviluppo e la diffusione della *body art* in Cina è molto ampio, e spesso pregno di significati politici di rivolta.

In Corea del Nord i tatuaggi vengono controllati dalla polizia, e ne viene incentivato l'uso qualora sia strumentale alla pubblicizzazione del regime del Paese, con rappresentazioni figurate o simboliche del tiranno, mentre ne viene pesantemente sanzionato l'uso in termini sovversivi: la legittimità dell'aver e mostrare un tatuaggio, pertanto, è condizionata a fattori di carattere contenutistico e ideologico, ma non vige un divieto assoluto.

Anche nei paesi asiatici che vedono una maggiore propensione alla cultura occidentale vi sono ampie limitazioni all'esercizio della professione di tatuatore, ad esempio vietata nella Corea del Sud, o all'esibizione di tatuaggi, come avviene in Giappone, ove non sussiste uno specifico divieto in termini generali, ma di fatto il tatuaggio viene considerato antisociale, quando non criminale, e ne viene disincentivata la esposizione in pubblico con ampie discriminazioni sul lavoro o con uno stigma sociale che nella cultura giapponese assume un rilievo notevolissimo⁴. In tale Paese, per esempio, molte strutture private di carattere alberghiero non consentono l'accesso a saune, piscine private o palestre, né ai residenti e neppure ai turisti, qualora si abbiano tatuaggi visibili⁵.

In tutti questi paesi, sembra che il tatuaggio non abbia perduto, nella connotazione sociale la propria caratteristica di messaggio esplicito di ribellione e la sua "carica" rivoluzionaria, tanto nell'interpretazione di chi lo esibisce quanto nell'ideologia di chi lo vieta o lo disincentiva.

La libertà di tatuarsi rientra nell'esercizio delle libertà fondamentali, a nostro avviso nell'espressione della propria identità personale e più in

³ N. CONNOR, *China's Footballers ordered to cover tattoos as state tightens up on moral values*, in *The Telegraph*, 26 march 2018.

⁴ In Giappone le testimonianze della pratica di decorazione del corpo risalgono al V sec. a.C., legate appunto a scopi magici, estetici o di individuazione dei criminali. In particolare in Giappone il tatuaggio è stato impiegato anche come arma di ribellione sociale in quanto a coloro che non appartenevano agli alti ranghi della società era interdetto l'uso dei kimono decorati, e per protesta sceglievano di decorarsi la pelle e ostentavano i tatuaggi. La pratica di tatuarsi era considerata talmente odiosa dalle autorità che il governo la rese illegale nel 1870.

⁵ Per una ampia ricostruzione v. P. MACCHIA, M.E. NANNIZZI, *Sulla nostra pelle - Geografia culturale del tatuaggio*, Pisa University Press, Pisa, 2018, 204.

generale dei diritti della personalità. Una ulteriore riprova di ciò si ha nelle limitazioni e divieti cui viene sottoposta nei regimi antidemocratici, che considerano le suddette libertà — ivi inclusa quella di indossare ed esibire simboli e segni grafici — come espressione di quella mentalità occidentale che tutela la democrazia e i diritti civili, da essi tanto deprecata.

Il tatuaggio viene pertanto avversato prevalentemente da regimi illiberali e da paesi che si contrappongono ai valori tipici dell'occidente, e li contestano, congiuntamente alla libertà ed emancipazione femminile, alla tutela delle persone contro l'omofobia, alla tutela e garanzia delle differenze e molteplicità di pensiero, della popolazione LGBTQ+, ma anche al consumismo, alla moda occidentale, ai *fast food*, a tutto ciò che — nella loro opinione, simboleggia l'occidente, in quanto rientrante nei valori di libertà e rispetto della diversità.

2. Limiti sanitari e amministrativi: il recente intervento europeo e la disciplina nei diversi stati membri

Dal mese di gennaio 2022 è entrato in vigore in tutti gli Stati membri il Regolamento (EU) 2020/2081 della Commissione del 14 dicembre 2020, con cui l'Unione Europea ha disciplinato più nel dettaglio la qualità e la sicurezza delle sostanze chimiche presenti negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente.

Fino ad allora in Italia l'unica normativa nazionale che disciplinava la materia era costituita dalle «*Linee-guida emanate dal Ministero della sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza*» del 1998⁶, di fatto insufficiente a regolamentare la materia specie in considerazione di periodici episodi di gravi danni derivanti da infezioni causate da tatuaggi e *piercing* che hanno indotto a riconsiderare la nocività di taluni prodotti.

Un Disegno di legge volto a regolamentare in maniera completa la materia (disciplinando le modalità, i prodotti, la responsabilità, il consenso

⁶ Circolari del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e del 16 luglio 1998 n. 2.8/633, che forniscono indicazioni sui requisiti igienici per praticare il tatuaggio in sicurezza, prendono in considerazione i rischi di trasmissione e di eventuali effetti tossici derivanti dalle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma, e prevedono altresì l'adeguata formazione degli operatori e l'esigenza di informare gli utenti sul rischio di una possibile trasmissione di malattie infettive.

informato ecc.), è stato presentato nel corso della 17esima legislatura⁷, ma non è stato approvato. Attualmente nessuna legge statale italiana disciplina infatti in termini generali il tatuaggio.

Il quadro generale all'interno del quale muoversi è costituito dal combinato disposto di numerosi provvedimenti europei che certamente attengono alla materia che ci occupa, ma che spesso non la disciplinano direttamente.

Il riferimento è:

- alla Direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici⁸;
- al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche⁹;
- al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici¹⁰;
- trovano altresì applicazione il Regolamento (CE) N. 1272/ 2008 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele¹¹;
- la Direttiva 95/45/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici

⁷ 2014/2018, dl n. 771.

⁸ Dir. 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, in GUCE n. L 262/169, 27.9.1976.

⁹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/ 45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUCE L 396, 30.12.2006).

¹⁰ In *GUUE* n. L 342/59, 22.12.2009, ove per prodotto cosmetico si intende «qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei» (art. 2, comma 1, lett. A). Sul Regolamento 1223 si veda l'ampio commento curato da V. ZENO-ZENCOVICH, *Cosmetici. Diritto, regolazione, bio-etica*, Roma, Roma Tre E-Press, 2014.

¹¹ Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio N. 1272/2008 che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUUE n. L 353 del 31.12.2008).

per le sostanze coloranti per uso alimentare¹²;

- la Direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti¹³;
- nondimeno, assume rilievo anche la normativa europea di tutela del consumatore, e la normativa nazionale dettata dal cd Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

La variegatezza delle fonti normative è pertanto evidente, ed è ulteriormente accentuata dal fatto che sono state emanate dal Consiglio d'Europa due Risoluzioni, tra loro successive, nel 2003 e nel 2008, alle quali gli Stati Membri del Consiglio d'Europa hanno dato seguito in maniera difforme, con l'adozione di specifici atti normativi nazionali che hanno recepito le indicazioni.

Si tratta della Risoluzione del Consiglio d'Europa ResAP(2008)1 sui requisiti e criteri di sicurezza dei tatuaggi e trucco permanente¹⁴, volta

¹² Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, in *GUCE* n. L 226/1, 22.9.1995.

¹³ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, in *GUCE* L 11/4, 15.1.2002. Si veda P. PICCININI, S. PAKALIN, L. CONTOR, I. BIANCHI, C. SENALDI, AND JOINT RESEARCH CENTRE OF THE EUROPEAN COMMISSION, *Safety of tattoos and permanent make-up. Final report. Luxembourg: Publications Office of the European Union*; 2016. (EUR 27947 EN).

¹⁴ ResAP (2008)1, del 20 febbraio 2008 del Consiglio d'Europa, che sostituisce la Risoluzione ResAP(2003)2 del Consiglio d'Europa sui tatuaggi e trucco permanente del 19 giugno 2003, adottata il 20 febbraio 2008. La Risoluzione inserisce significative previsioni in termini di tutela del consumatore: in particolare, include nuove sostanze nella lista delle ammine aromatiche vietate, affermando che non dovrebbero essere presenti o liberate in concentrazioni che sono tecnicamente evitabili (laddove si applichino i principi delle *Good Manufacturing Practices*, GMP); prescrive che la loro presenza o rilascio deve essere determinato mediante opportuni metodi di prova che dovrebbero essere armonizzati; Rapporti ISTISAN 19/2 8; prevede l'incremento dei metodi di analisi per la determinazione di ammine aromatiche; indica le concentrazioni massime di impurezze consentite per gli inchiostri per tatuaggi e PMU fissati per i coloranti utilizzati negli alimenti e prodotti cosmetici, come previsto dalla Direttiva 95/45/CEE (9); detta indicazione dell'utilizzo dei conservanti solo dopo una valutazione di sicurezza e in bassa concentrazione efficace per evitare la contaminazione del prodotto dopo l'apertura e mezzi per compensare la scarsa qualità microbiologica durante la fabbricazione processo o per condizioni igieniche discutibili durante l'esecuzione del tatuaggio/ applicazione del PMU; impone una preferenza data alle confezioni di inchiostro monouso (in caso di contenitori multiuso, il loro design deve garantire che il contenuto non sarà contaminato durante il periodo di uso); prescrive l'obbligo per i tatuatori di informare adeguatamente il cliente circa la cura a seguito dell'applicazione di un tatuaggio, la rimozione di tatuaggi, e sulla opportunità di consultare un medico in caso di complicazioni mediche, ed infine la valutazione da parte delle autorità competenti dei dati specifici di sicurezza degli

alla tutela della salute pubblica, con la quale sin dalla data 20 febbraio 2008 si raccomandava l'introduzione di una legislazione specifica sui prodotti destinati al tatuaggio permanente, nonché di una disciplina amministrativa sulle norme d'igiene da osservare; l'indicazione non è stata seguita uniformemente, come si vedrà in seguito. Si tratta, peraltro, di un atto non vincolante, la cui inosservanza è pertanto priva di conseguenze giuridiche.

I vari Paesi possono essere suddivisi in tre gruppi differenti a seconda del grado di regolamentazione¹⁵: come anticipato, alcuni hanno adottato provvedimenti normativi in linea con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ResAP del 2003 e del 2008, mentre altri si sono conformati ai precetti normativi dettati in ambito europeo mediante i regolamenti e le direttive citate, e di conseguenza applicano, per quanto di competenza, la legislazione europea sui prodotti chimici (Regolamenti REACH e CLP) e la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti¹⁶.

In particolare, per quanto attiene ai Paesi che hanno recepito le indicazioni derivanti dalle Risoluzioni del Consiglio d'Europa, Belgio, Francia¹⁷, Germania, Norvegia e Paesi Bassi hanno adottato disposizioni normative in linea con la Risoluzione del 2003, mentre Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera (oltre il Liechtenstein) applicano le raccomandazioni della Risoluzione del 2008. Austria, Danimarca e Lettonia hanno notificato una proposta di regola tecnica in linea con quest'ultima.

Un secondo gruppo può essere identificato con Repubblica Ceca, Finlandia, Italia, Malta, Romania e Slovacchia, paesi che hanno adottato misure sanitarie che regolano le attività dei tatuaggi, tra cui i requisiti di igiene nella pratica del tatuaggio. Inoltre, nel contesto della sorveglianza

ingredienti dell'inchiostro (es. proprietà fisico-chimiche e dati tossicologici), a partire da coloranti, in modo da escludere progressivamente l'impiego di sostanze nocive e stabilire un elenco positivo di sostanze sicure da poter usare in inchiostri per tatuaggi e PMU.

¹⁵ M.L. POLCI, L. SCIMONELLI, M. ALESSI, *Sicurezza nell'uso degli inchiostri e tatuaggi e normativa: il punto di partenza*, in R. DRAISCI, S. D'ILIO, R.M. FIDENTE, S. DEODATI, M. FERRARI, S. GUDERZO (a cura di), *I tatuaggi: sicurezza d'uso e criteri di controllo*, Rapporti ISTISAN 19/2, 2019, p. 13, disponibile online https://www.iss.it/documents/20126/45616/19_2_web.pdf/adead4a9-03f3-b7c5-885e-4d4df710ef94?t=1581095837009.

¹⁶ Dir. n. 2001/95/CE.

¹⁷ In Francia il Ministère de la Santé et des Sports ha emanato l'11 marzo del 2009 il provvedimento "Relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l'exception de la technique du pistolet erce-oreille", NOR: SJSP0818333A, in *Journal officiel de la République Française*, 20 marzo 2009, Texte 31.

del mercato, le autorità italiane e slovacche svolgono attività di controllo su inchiostri per tatuaggi e trucco permanente riferendosi agli elenchi di sostanze vietate o ristrette dalla Risoluzione del 2008.

Infine Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Polonia¹⁸ e Portogallo non hanno ancora messo in atto alcuna misura prescrittiva per i tatuaggi.

È evidente il livello di frammentazione¹⁹, superato in buona misura dall'entrata in vigore del Regolamento EU 2020/2081, specie per quanto attiene la tipologia di sostanze utilizzabili o vietate.

La differenza di disciplina riscontrabile in ambito europeo si ravvisa talvolta anche all'interno dello stesso stato. Venendo specificamente all'ambito regionale, infatti, in Italia alcune regioni, come Toscana²⁰ e Friuli-Venezia Giulia²¹, e recentemente il Lazio²² e la Lombardia²³, hanno disposto in materia nell'ambito della potestà legislativa prevista dall'articolo 117 della Costituzione. Tali leggi, peraltro, ovviamente dispiegano i propri effetti solamente nell'ambito territoriale della regione che ha legiferato, creando una difformità nella disciplina dello stesso fenomeno anche all'interno dei confini nazionali.

Per quanto concerne il limite di età, è vietato eseguire il tatuaggio sui minorenni²⁴, fissandosi il limite di età nell'acquisizione della generale capacità di agire, ma consentendo il tatuaggio col consenso informato e documentato dei genitori anche precedentemente, dal compimento dei 16

¹⁸ A parte le linee guida igienico sanitarie: v. National Institute of Public Health, Poland, Chief Sanitary Inspectorate, Hospital Praski, Hospital Praski and Gajda-Med Medical Center, *Assessing Infection Risks Among Clients and Staff Using Tattooing Services in Poland*, 2019.

¹⁹ Esistono infatti dei requisiti aggiuntivi in alcune legislazioni nazionali, come nel caso della normativa francese che considera anche il divieto per: — sostanze sensibilizzanti di categoria 1 secondo i criteri di cui al Regolamento CLP; — sostanze identificate come possibili sensibilizzanti dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (*Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS*), presenti nelle tinture per capelli; — sostanze CMR e sensibilizzanti specificate in una Decisione della Commissione riguardante criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE per i prodotti tessili (13) sostituita dalla decisione della Commissione 2014/350/UE.

²⁰ L.R. n. 28/2004 del 31.05.2004.

²¹ L.R. n. 7/2007 del 12.04.2007.

²² L.R. n. 2/2021 del 03.03.2021.

²³ L.R. n. 13/2021 del 23.07.2021.

²⁴ La Corte di Cassazione penale, sez. V, con sentenza 17/11/2005, n. 45345, ha statuito che “Costituisce fattispecie di reato di lesioni volontarie l'esecuzione di un tatuaggio permanente sul corpo di minore senza il consenso dei genitori”.

anni. La legislazione toscana espressamente pone un divieto per i soggetti infra quattordicenni, anche se ipoteticamente consentissero i genitori.

Stante il quadro generale, è stata pertanto particolarmente opportuna l'emanazione del Regolamento europeo 2020/2081 per una maggior tutela del consumatore, rivolto espressamente ai produttori, distributori e tatuatori, i quali dovranno adeguarsi tempestivamente al nuovo Regolamento, atteso che la responsabilità della sicurezza delle sostanze chimiche contenute negli inchiostri per tatuaggi, così come la relativa responsabilità penale, saranno a loro carico.

Attualmente in Italia sono abilitati ad effettuare questa pratica solo coloro che sono in possesso dell'attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione regionale (peraltro con durata estremamente variabile) e che operino nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle linee guida del Ministero della Salute. Secondo l'ultimo censimento dell'Istituto Superiore di Sanità nel dicembre 2017 i saloni autorizzati nel nostro Paese erano 4103, tuttavia secondo l'Associazione Tatuatori ad oggi questa cifra è almeno raddoppiata²⁵. Una crescita esponenziale che corrisponde all'incremento di interesse mostrato per i tatuaggi, specie tra i più giovani, considerando che il 7,7% di coloro che si sono sottoposti alla pratica del tatuaggio ha un'età compresa tra i 12 e i 18 anni.

La necessità di un intervento non solo sotto il profilo della regolamentazione della tipologia di sostanze e pigmenti utilizzati, ma anche della responsabilità degli operatori, della completezza dell'informativa da fornire al cliente (da trattare in maniera equivalente a un paziente, sotto questo profilo), è evidente ancor più qualora si guardi alle reazioni avverse riscontrate²⁶. Tra queste si rileva la presenza di dolore (39,3% dei casi), eczema e prurito (26,7%), allergie ai colori (17,5%), e si possono scatenare

²⁵ In Italia sono abilitati a effettuare tatuaggi solo coloro che sono in possesso dell'attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione regionale e che operino nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle linee guida del ministero della Salute. Solo nel Lazio erano 1350 gli studi autorizzati prima della pandemia da Covid-19, ora qualcuno in meno, ma si rileva un notevole fenomeno di abusivismo, atteso che gli abusivi stimati sarebbero circa 30 mila sul territorio nazionale.

²⁶ SERUP J., CARLSEN K.H., SEPEHRI M., *Tattoo complaints and complications: diagnosis and clinical spectrum*, *Curr. Probl. Dermatol.*, 2015;48:48-6; S.M. WENZEL, I. RITTMANN, M. LANDTHALER, W. BAUMLER. *Adverse reactions after tattooing. review of the literature and comparison to results of a survey*, *Dermatology* 2013; 226(2):138-47; L. VELEZ, J. HARB, S. ANUSZEWSKI, S. WESSON, *Cutaneous Mycobacterium massiliense infection from tattooing: a common yet under-reported and persistent epidemic hazard for dermatologists*. *BMJ Case Rep* 2018;12:2018.

anche reazioni granulomatose (27,7%) da corpo estraneo o similсарcoidee²⁷; reazioni pseudolinfomatose e reazioni pseudoepiteliomatose. Da evidenziare altresì che le reazioni sono spesso sottovalutate, atteso che risulta che più della metà delle persone che ha avuto una reazione non ha consultato alcun medico, il 20% si è rivolto al tatuatore e soltanto il 10% ad un dermatologo e un altro 10% al medico di base²⁸, e ciò rivela una scarsa percezione del rischio che si corre nel sottoporsi alla pratica del tatuarsi.

Anche sotto il profilo della consapevolezza di chi richiede di essere tatuato si riscontra ancora una situazione di inadeguatezza: il consenso informato viene infatti sottoscritto da appena il 26.8% di chi si sottopone a questa pratica, che comunque comporta dei rischi atteso che, come anticipato, il 3,3% dei tatuati ha avuto una complicanza più o meno importante, percentuale che sale al 6,6% in caso predominino gli inchiostri rossi o gialli.

Va poi considerato il non marginale rischio di gravi infezioni connesse alle operazioni di tatuaggio²⁹.

Con l'entrata in vigore del menzionato Regolamento Europeo 2020/2081 le nuove condizioni, che comportano la limitazione all'utilizzo di oltre quattromila sostanze considerate nocive per l'organismo umano, sono entrate in vigore nei paesi UE/SEE (Unione europea e Spazio economico europeo) a partire dal 4 gennaio 2022. Viene prevista un'eccezione per il caso dei cosiddetti "Pigment Blue 15:3" e "Pigment Green 7" poiché, sebbene tali colorazioni non risultino affatto essere esenti dalle sostanze ritenute pericolose per la salute umana, sono attualmente di difficile sostituzione con sostanze innocue per l'organismo. Per queste ragioni la

²⁷ LAUX P., TRALAU T., TENTSCHERT J., BLUME A., DAHOUK S.A., BÄUMLER W., BERNSTEIN E., BOCCA B., ALIMONTI A., COLEBROOK H., DE CUYPER C., DÄHNE L., HAURI U., HOWARD P.C., JANSSEN P., KATZ L., KLITZMAN B., KLUGER N., KRUTAK L., PLATZEK T., SCOTTLANG V., SERUP J., TEUBNER W., Schreiver I., WILKNISS E., LUCH A., *A medical - toxicological view of tattooing*, *The Lancet*, 2016, 387 (10016): 395-402, ove si evidenzia che "Oltre l'80% dei coloranti in uso sono prodotti chimici organici e più del 60% di essi sono azo-pigmenti, alcuni dei quali possono liberare ammine aromatiche riconosciute dall'Europa come cancerogene".

²⁸ I dati sono stati rilevati dall'ISPLAD - *International - Italian Society of Plastic - Regenerative and Oncologic Dermatology*, nel corso di uno studio di rilevazione degli eventi avversi portato avanti in ambito nazionale e internazionale.

²⁹ DE A. NISHIOKA, S., GYORKOS, T., JOSEPH, L., COLLET, J., & MACLEAN, J. (2002). *Tattooing and risk for transfusiontransmitted diseases: The role of the type, number and design of the tattoos, and the conditions in which they were performed*, in *Epidemiology and Infection*, 128(1), 63.

Commissione Europea e gli Stati membri dell'UE hanno concordato un periodo di transizione di 24 mesi, di modo che questa specifica parte del Regolamento esplicherà i suoi effetti a partire dal 4 gennaio 2023.

Pertanto è opportuno che venga richiesto al produttore e al fornitore delle sostanze utilizzate per la pigmentazione cutanea una dichiarazione di rispondenza ai limiti di cui all'allegato XVII del Reg. CE n. 1907/2006, come modificato dal Reg. UE n. 2081/2020, sia al fine di tutelare i consumatori, che possono essere così informati dell'avvenuto controllo della qualità dei prodotti utilizzati e inseriti all'interno della superficie cutanea, sia anche per la tutela dei soggetti che professionalmente effettuano i tatuaggi, che potranno, in caso di conseguenze dannose sui clienti, dimostrare la mancanza della propria responsabilità, avendo utilizzato le sostanze consentite e qualificate come "sicure" dalla normativa europea.

In proposito, l'entrata in vigore del Regolamento ha reso obbligatorio informare l'utente sui pigmenti utilizzati, oltre alla formulazione delle etichette³⁰ dei pigmenti nella lingua di ciascun paese al fine di rendere le informazioni perfettamente comprensibili; pertanto in Italia dovranno essere redatte in lingua italiana, contenere la dicitura 'Miscela per tatuaggi o trucco permanente' e recare un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto. Questo viene richiesto al fine di garantire l'identificabilità del lotto eventualmente avariato o contaminato, o che comunque comporti un significativo numero di eventi avversi, e consentirne così il ritiro dal commercio e la valutazione di responsabilità.

La normativa prescrive altresì che il tatuatore condividerà col produttore e con il distributore le responsabilità, anche di carattere penale, qualora utilizzi pigmenti vietati o non approvati dagli standard, invero piuttosto rigidi, dell'Unione Europea. Detta rigidità, peraltro, si presenta opportuna, stante la modalità di impiego dei pigmenti, che tramite una lesione cutanea vengono inseriti all'interno del corpo e sono suscettibili non soltanto di creare reazioni allergiche o di intolleranze locali, ma anche effetti significativamente più gravi che possono interessare il corpo

³⁰ L'obbligo di etichettatura era peraltro già desumibile in via generale dalla disciplina sulla etichettatura dei prodotti, laddove i coloranti per tatuaggi e trucco permanente possono essere qualificati come sostanze e prodotti pericolosi. Sul tema specifico degli inchiostri per tatuaggi v. S. D'ILIO, M. ALESSANDRELLI, *Comunicazione del pericolo nel regolamento CLP e inchiostri per tatuaggi*, in R. DRAISCI, S. D'ILIO, R.M. FIDENTE, S. DEODATI, M. FERRARI, S. GUDERZO (a cura di), *I tatuaggi: sicurezza d'uso e criteri di controllo*, Rapporti ISTISAN 19/2, 2019, p. 13, disponibile online https://www.iss.it/documents/20126/45616/19_2_web.pdf/adead4a9-03f3-b7c5-885e4d4df710ef94?t=1581095837009.

in generale, producendo effetti cancerogeni, mutageni e tossici. Alcune sostanze tipicamente allergizzanti, come ad esempio il nichel e il cromo, potranno essere contenute nei pigmenti per tatuaggi solo in percentuali minime stabilite dalla Ue, ma anche moltissime altre sostanze saranno bandite dall'uso per effettuare i tatuaggi. Come anticipato, alcune Regioni hanno provveduto a dettare una regolamentazione in tema di requisiti igienico sanitari che devono essere posseduti dagli esercenti tale tipo di attività. La Regione Lazio, per esempio, detta una disciplina articolata nel Regolamento recante la disciplina di attuazione della citata Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di *piercing* e delle pratiche correlate), individuando i requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature per l'esercizio delle attività di tatuaggio e *piercing*, le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili, le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento, nonché le modalità di espressione del consenso informato di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/2012³¹.

In Italia è stato approntato un sistema di sorveglianza e vigilanza per verificare che i centri in cui si eseguono tatuaggi e *piercing* assicurino il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e la conformità con le normative e le linee guida ministeriali. Tale sistema prevede che i controlli vengano eseguiti a livello locale dalle Asl territorialmente competenti e dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (Arpa), che eseguono in particolare i controlli analitici sugli inchiostri, mentre a livello nazionale i controlli vengono effettuati da parte dei Carabinieri Nas (Nucleo antisofisticazioni) e Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera). Sempre a livello nazionale l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) coordina la rete dei laboratori ed è anche coinvolto nelle analisi di conferma dei dati analitici.

Anche a livello europeo esiste un importante strumento che viene utilizzato in questo ambito, ovvero il sistema d'informazione rapida "Rapex". Si tratta di un sistema di allarme rapido istituito dall'Unione Europea per i prodotti che presentano potenzialmente gravi rischi. In questi casi, ciascuno Stato membro informa immediatamente la Commissione sui provvedimenti adottati tramite il sistema Rapex mediante una notifica pubblicata sulle pagine del sito web dell'Unione Europea a ciò specificamente dedicate, affinché sia garantito lo scambio rapido tra gli

³¹ Si veda il Regolamento riportato in Appendice, che si applica alle pratiche di tatuaggi e di *piercing*, fatta eccezione per i *piercing* sul lobo delle orecchie di persone di età superiore ai 14 anni, dal quale si evince il livello di dettaglio degli adempimenti richiesti per garantire la sicurezza dei consumatori. Il tutto è però, come evidenziato in precedenza, spesso vanificato dalle pratiche abusive e dal proliferare di centri non autorizzati.

Stati membri di informazioni che individuino il prodotto e descrivano i rischi che comporta³². Per far fronte all'eventualità che si verifichi tale evenienza sono altresì previsti provvedimenti restrittivi, tra cui anche il ritiro dal mercato di tali prodotti.

In Italia, il Ministero della Salute, nel caso in cui le analisi determinino la presenza di sostanze chimiche nei prodotti per tatuaggio che comportano gravi rischi per la salute, provvede contestualmente a emanare e pubblicare un "Allarme consumatori" pubblicato sul sito web istituzionale, ivi inserendo tutte le informazioni sul prodotto e sui rischi che comporta, nonché sui provvedimenti adottati.

3. Prime conclusioni

La prima parte del presente lavoro ha avuto come obiettivo quello di rappresentare alcune delle diverse sfaccettature in cui si scompone un fenomeno sociale di grande rilevanza contemporanea, qual è il tatuaggio, e come esse possono essere declinate sotto il profilo giuridico. Volutamente è stata scelto un approccio problematico, giacché sarebbe un atto non commendevole cercare di collocare su un letto di Procuste scelte individuali che hanno profondissime radici antropologiche ed etnologiche. È chiaro però che nelle società occidentali, democratiche, economicamente sviluppate, il diritto viene visto al tempo stesso come scudo delle libertà e strumento di protezione dei singoli e della comunità. Si crea dunque una tensione che l'Autore citato in apertura magistralmente esprime con parole che si attagliano perfettamente ai tatuaggi: *"Di contro all'immagine dell'individuo vista dall'esterno, c'è l'immagine che l'individuo vede dal proprio interno e decide di esporre — se è in grado di farlo — in modo libero e consapevole. La storia politica, la storia letteraria e teatrale, ci raccontano del sé, del suo doppio, delle identità falsificate, delle identità costruite, delle identità scambiate: tutte ipotesi avversate dal diritto, che intende far coincidere l'identità reale con l'identità imposta"*³³.

Nei capitoli seguenti si analizzeranno i profili giuridici della interazione tra tatuaggi e proprietà intellettuale.

³² Il sistema RAPEX (*Rapid Alert system for dangerous non food products*) facilita la comunicazione tra i 31 Paesi (28 Stati Membri UE, più Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e la Commissione EU sui prodotti che presentano gravi rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori e sulle misure di emergenza adottate dalle autorità nazionali o dai produttori stessi.

³³ G. ALPA, *Il diritto di essere se stessi*, cit., p. 24.

CAPITOLO V

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. – Il tatuaggio come opera dell'ingegno: la forma e il supporto materiale – 3. La novità e l'originalità dell'opera– 4. I diritti di proprietà intellettuale sul tatuaggio: il diritto di autore.

1. Premessa

Nei capitoli precedenti si è riflettuto sulle molteplici implicazioni teoriche del tatuaggio sotto il profilo giuridico. Richiamando brevemente le considerazioni svolte in quella sede, e rinviando per ciò che attiene all'atteggiarsi dei rapporti tra tatuaggio e identità personale a quanto ivi detto, si rammenta come il tatuaggio possa essere considerato espressione della personalità dell'individuo sotto molteplici aspetti.

Praticamente coevo alla nascita dell'uomo, secondo quanto risulta da testimonianze plurime derivanti dai ritrovamenti archeologici, il tatuaggio rappresenta il “significante” di variegati significati: messaggi di guerra come di difesa, di appartenenza a gruppi o tribù oppure espressione di volontà di autonomia e ribellione, aderenze religiose o al contrario anticlericali o atee, messaggi di violenza come di pace, di amore oppure di avversione, di imbruttimento finalizzato a terrorizzare l'avversario o, al contrario, di abbellimento per finalità seduttive o, ancora, per puro autocompiacimento personale: tutte queste e varie altre funzioni sono state assolve da una pratica che ha conosciuto alterne vicende. Apprezzato o vituperato, espressione di isolamento e marginalità sociale o, viceversa, di comportamento conforme alla moda del momento, la pratica di tatuarsi appartiene, nei corsi e ricorsi della storia, a quella circolarità che caratterizza spesso i fenomeni di massa, e si diffonde geograficamente su tutto il globo.

Proprio in relazione alle diverse finalità enunciate, ciò che sembra potersi rilevare come elemento costante è la funzione comunicatrice del tatuaggio, ovvero lo scopo di trasmettere ad altri un messaggio – di qualsiasi natura e contenuto esso sia – mediante l'impiego di un “tramite” molto speciale, quale certamente è la propria pelle. Si è pertanto riflettuto in termini problematici sull'incidenza che l'uso della pelle come mezzo di comunicazione di idee, pensieri, emozioni o sentimenti, possa avere sulla

qualificazione giuridica del tatuaggio. È stata pertanto sottoposta ad indagine la sua eventuale natura di strumento di manifestazione del pensiero o di identità personale, di mezzo di esercizio della libertà di espressione, della libertà di autodeterminazione, ovvero ancora se rappresenti una modalità di esercizio delle proprie libertà di mostrare la propria appartenenza, *in primis* quella religiosa, politica, sindacale, o ancora a gruppi malavitosi o a partiti antisistema. E ciò si è fatto non solo e non tanto per fini meramente teorici, di qualificazione e classificazione normativa, ma segnatamente per comprendere se eventuali limitazioni e condizioni di esercizio delle suddette libertà e diritti potessero essere applicate alla libertà di tatuarsi, sia in termini generali, sia anche con riguardo alla determinazione delle immagini da tatuare.

Nell'indagare i profili giuridici del tatuaggio, non si può tuttavia omettere di soffermarsi sui rapporti che questa particolare pratica presenta con riferimento alla proprietà intellettuale. E ciò perché, anche in questo caso, non di mera discettazione teorica si tratta, ma di concreta individuazione della distribuzione di diritti e obblighi tra i soggetti coinvolti: da un lato chi presta il proprio corpo alle raffigurazioni artistiche, mettendo a disposizione del tatuatore l'organo più esteso che l'essere umano ha – la pelle – come fosse una tavolozza sulla quale esprimersi, e dall'altra, appunto, l'artista, che esprime tramite gli aghi la propria creatività. Intorno a questa ipotesi di rapporto a due, altre ne fioriscono, a seconda dei soggetti coinvolti, ad esempio qualora l'utilizzazione della raffigurazione impressa sulla pelle sia effettuata da terzi esterni (ed estranei) al rapporto originario.

Le sfaccettature di tali rapporti, e le differenze tra le situazioni che nella realtà si profilano – inerenti, a titolo esemplificativo, alla tipologia di raffigurazione impressa col tatuaggio, o alla presenza o all'assenza di un contratto scritto, con la previsione o meno di un corrispettivo – costituiscono altrettante variabili sulle quali sviluppare il ragionamento giuridico.

E, naturalmente, non si può omettere di considerare il diverso atteggiarsi della normativa nei diversi paesi, laddove la ripartizione e distribuzione dei diritti tra i protagonisti della proprietà intellettuale, nelle sue varie forme, è talvolta disomogenea, ingenerando così soluzioni ipoteticamente difformi per fattispecie analoghe. In questa prospettiva, pertanto, si ritiene opportuno soffermarsi sul rapporto tra i tatuaggi e il diritto di autore e dei marchi.

2. Il tatuaggio come opera dell'ingegno: la forma e il supporto materiale

Preliminarmente alle valutazioni inerenti alla titolarità dei diritti sull'opera inscritta sulla pelle mediante il tatuaggio, è necessario verificare se e quando sia ipotizzabile l'applicabilità della normativa sul diritto d'autore in merito alla fattispecie in oggetto, affrontando correlativamente le difficoltà derivanti dal carattere del tutto peculiare del *corpus mechanicum*, ovvero la pelle di una persona¹.

Sotto il profilo oggettivo, *in primis*, l'utilizzabilità della disciplina sul diritto d'autore al tatuaggio dipende dalla possibilità di configurare il tatuaggio come opera dell'ingegno, sia in termini astratti, sia in termini concreti.

In primis possiamo affermare che il tatuaggio può certamente essere qualificabile come *corpus mysticum* oggetto del diritto d'autore, purché si tratti di un'opera creativa e originale. Difatti, astrattamente, la circostanza che la rappresentazione grafica o pittorica venga effettuata dall'artista sulla pelle di un altro individuo non precluda la possibilità che detta iscrizione possa essere qualificata come opera dell'ingegno, a condizione, naturalmente, che siano presenti i requisiti che ordinariamente ne consentono la suddetta classificazione.

Segnatamente il profilo maggiormente critico riguarda il fatto che supporto fisico che costituisce la base per la rappresentazione dell'opera sia il corpo umano, ed in particolare la pelle di una persona: tale circostanza, tuttavia, non dovrebbe impedire *in re ipsa* l'applicabilità della legge sul diritto di autore. La natura del tutto particolare del *corpus mechanicum* non dovrebbe infatti essere di per sé preclusiva, atteso che la normativa richiede che il supporto sia durevole e non effimero. In tal senso, sebbene la pelle sia un organo facente parte del corpo di una persona, e di conseguenza la durabilità dell'opera stessa sia strettamente correlata alla permanenza in vita della stessa, atteso che la persona potrebbe perire anche subitaneamente o in un breve volgere del tempo, non sembra poter indurre ad escludere la natura di supporto materiale dell'opera. La caducità dell'essere umano, infatti, non è da considerarsi meno aleatoria o più effimera di quella di un supporto cartaceo, di una tela o di un formato digitale; opportunamente, a tal riguardo, si ritiene che la protezione si possa estendere ai c.d. *Non-Fungible Tokens* (NFT), opere ideate, create e fissate su un supporto digitale.

¹ Talvolta potrebbe essere complesso valutare la ricorrenza del requisito della pubblicazione dell'opera, ad esempio qualora un'opera letteraria, una poesia, un aforisma o un breve testo, siano tatuati in parti del corpo nascoste, talché potrebbe essere discutibile la ricorrenza del requisito della pubblicazione dell'opera.

Chiaramente la pelle del corpo umano presenta una sua intrinseca modificabilità, il che conduce ad una conseguente modifica dell'opera, essendo questa inevitabilmente legata ad alterazioni che dipendono dalle variazioni ponderali o anche dal semplice invecchiamento del substrato derivante dal decorso del tempo. Purtuttavia non si ritiene che la possibilità concreta che si verifichino dette modificazioni possa indurre ad escludere la tutela.

Analogamente dovrebbe ritenersi applicabile la normativa *de qua* anche sotto il profilo della possibilità che il soggetto tatuato decida di rimuovere il tatuaggio, talché questo comporti di fatto la distruzione dell'opera. Difatti, anche a voler prescindere da considerazioni inerenti la difficoltà e aleatorietà dell'intervento di rimozione del tatuaggio - ancora oggi estremamente complesso, fonte di importanti esiti cicatriziali ed estremamente doloroso -, anche a questo proposito non pare che la cancellazione differisca in misura considerevole dalla decisione di bruciare un libro, strappare una tela dipinta o frantumare una scultura.

In linea generale, affinché sia possibile la tutela dell'opera la dottrina ha innanzi tutto elaborato una distinzione tra forma dell'opera e idea sottostante. È consolidata l'interpretazione che la legge sul diritto d'autore tuteli esclusivamente la prima e non la seconda, essendo necessaria, appunto, una forma di rappresentazione dell'idea². Si è poi ulteriormente posta in evidenza una differenziazione tra la forma esterna, ovvero l'elemento di un'opera immediatamente percepibile ai sensi ed esteriorizzato mediante uno dei mezzi di espressione indicati esemplificativamente dagli artt. 1 e 2, l. aut.³, e la forma interna, ovvero, a titolo esemplificativo, le modalità originali e personali utilizzate dall'autore per elaborare e sviluppare un racconto, la particolare sequenza narrativa, la struttura di una banca dati, il *format* di un programma.

Elemento da tenere distinto da quello della forma è poi il supporto materiale dell'opera, che non è di per sé soggetto alla tutela del diritto d'autore a meno che non vi sia una particolare natura artistica o creativa del supporto medesimo.

I supporti materiali che siano sufficientemente durevoli sono stati ritenuti dalla giurisprudenza e dalla dottrina idonei a fornire la base per

² Si veda per tutti l'ampia ricostruzione della dottrina sia nazionale che internazionale e della giurisprudenza citate da C. GALLI, *Commento all'art. 1, L.d.a.*, in L. C. Ubertazzi (diretto da), *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e della concorrenza*, VI ed., Padova, 2016, pp. 1464-1467.

³ V. per tutti M. ARE, *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963, p. 73 e ss.

un'opera tutelabile dalla disciplina del diritto d'autore⁴. Si potrebbe in merito ritenere che l'opera creata su una superficie di vetro o specchio appannata sia esclusa dalla tutela, così come l'opera costruita sulla riva del mare sulla sabbia, attesa la natura effimera e del tutto temporanea del supporto materiale, così come un'opera scultorea costruita intagliando il ghiaccio, destinata alla liquefazione entro tempi brevi. I supporti materiali non sono, nella generalità dei casi, tutelati, mentre lo sono le opere purché il supporto sia sufficientemente durevole. È altresì da rilevarsi come il progresso, e segnatamente la diffusione di Internet, abbia indotto a ritenere tutelabili anche le opere che siano prive di un supporto materiale, ovvero quelle virtuali⁵.

In merito ai requisiti di presenza del supporto materiale e di compiutezza della forma, pertanto, non pare discutibile che vi sia una sufficiente durevolezza del supporto materiale del tatuaggio impresso sul corpo umano.

Dubbi potrebbero sorgere in merito alla sovrapposizione ed eventuale contrasto tra i diritti che l'artista eventualmente si riserva contrattualmente e i diritti e le libertà della persona sulla quale il tatuaggio è stato effettuato. Di tale ipotetico conflitto si parlerà nel prosieguo, dopo aver trattato del requisito dell'originalità dell'opera.

3. La novità e l'originalità dell'opera

La legge sul diritto d'autore tutela, come è noto e come esplicitamente sancito dall'art. 1, comma 1, le opere dell'ingegno che presentino un carattere creativo ed appartengano a vari ambiti artistici, tra i quali quello delle arti figurative, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. L'articolo seguente, al numero 2), include nell'ambito di protezione "*le opere della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari*".

Nel corso di un'elaborazione ottuagenaria tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno progressivamente delineato i contorni del requisito *de quo*, sottolineando come la creatività debba essere riferita alla forma espressiva dell'opera in questione, anche qualora sia basata su idee elementari o nozioni semplici, o ancora su dati di partenza banali. In particolare, ciò che viene tutelato non è l'elemento oggetto dell'opera in

⁴ M. ARE, *cit.*, 232 e ss..

⁵ R. ROMANO, *L'opera e l'esemplare nel diritto della proprietà intellettuale*, Padova, 2001, 34.

sé, ma la particolare modalità attraverso la quale il suddetto oggetto viene rappresentato. Per quanto attiene alla materia che ci occupa, pertanto, premesso che certamente le raffigurazioni incise tramite tatuaggi rientrano nel novero delle opere figurative, la *quaestio iuris* risiede nel valutare se tutti i tatuaggi ricadano sempre nell'ambito di operatività del diritto d'autore, oppure se tale tutela debba essere commisurata al *quantum* di creatività che nel disegno o nel segno tatuato risiede. In linea generale, la tendenza tanto della giurisprudenza quanto della dottrina sembra essere quella di assicurare una tutela alquanto estesa, richiedendosi che le opere rispecchino la personalità dell'autore, espresse da questi nell'effettuare scelte libere e creative nella rappresentazione⁶.

L'opera oggetto di tutela realizzata mediante il tatuaggio deve avere pertanto in sé un carattere creativo, in modo tale che un oggetto di per sé banale, quotidiano o semplice sia rappresentato in modo originale. Le forme necessitate o quelle eccessivamente banali non dovrebbero infatti ricadere nell'ambito di applicazione della disciplina, non essendo in sé qualificabili come opere dell'ingegno. Banalizzando, la rappresentazione grafica classica stilizzata di un cuore, di un sole, di una luna, senza che vi siano elementi di forma, tratto o colore che ne caratterizzino le particolarità, non dovrebbero costituire tatuaggi rientranti come oggetto di tutela nella L.d.a.. Dette forme sarebbero infatti qualificabili come forme banali o standardizzate. Dovrebbe tuttavia essere sufficiente un grado di complessità espressiva anche non eccessivamente elevato, quindi sostanzialmente minimo, affinché la tutela trovi applicazione.

Gli orientamenti di taluni autori tesi a richiedere una creatività qualificata, in luogo di quella semplice, volti talora a soddisfare una esigenza apprezzabile di ordine culturale⁷, talaltra l'idoneità di attrarre l'attenzione del

⁶ Si tratta di una nozione elaborata dalla Corte di giustizia di opera dell'ingegno tutelabile nel territorio dell'Unione Europea (Corte Giust. UE, 1.12.2011, C 145/10), (nella fattispecie, si trattava di opere fotografiche) che afferma la possibilità di qualificare come creativa un'opera nelle ipotesi in cui l'autore abbia potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell'opera effettuando scelte libere e creative. La definizione non è molto esplicativa, e sembra far rientrare nel proprio ambito di operatività pressoché tutte le opere che non abbiano una forma necessitata. In merito, la nozione è stata elaborata da autorevole dottrina che ha escluso appunto le opere che rivestono una forma imposta dalla funzione utilitaria o distintiva dell'opera medesima. Si veda, in tal senso, R. RISTUCCIA, V. ZENO-ZENCOVICH, *Prime notazioni sulla legge a protezione del software*, in *Dir. Inf.*, 1994, 238; L. C. UBERTAZZI, *I diritti d'autore e connessi*, Milano, 2003, 16; M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, Torino, 2011, 105 e ss.

⁷ *Relazione ministeriale alla legge 633/1941*, in E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, 1943, p. 180.

pubblico o tali da indurre i contraffattori a riprodurla⁸, o ancora le tesi di chi richiedeva che provenissero da un processo creativo derivante da un'attività superiore rispetto a quella propria della normale vita quotidiana⁹, non hanno trovato complessivamente riscontro nella redazione della normativa né nella successiva elaborazione giurisprudenziale, presumibilmente anche a causa della difficoltà di scelta dei criteri di selezione, oltre che la eccessiva soggettività ed arbitrarietà cui sarebbero state assoggettate le conseguenti valutazioni, non ancorabili a dati oggettivi.

Il requisito della creatività, pertanto, può riscontrarsi tanto nell'ipotesi in cui il tatuaggio sia nuovo, ovvero rappresenti in sé un'opera completamente innovativa non esistente in precedenza, quanto nell'ipotesi in cui rappresenti un'elaborazione originale di forme o segni grafici già precedentemente in uso o sperimentati, purché connotati da originalità di interpretazione. La medesima nozione di creatività reca in sé, infatti, l'esigenza che l'opera grafica o pittorica realizzata tramite il tatuaggio abbia una connotazione di originalità, nel senso di un apporto innovativo non riscontrabile nelle opere esistenti in precedenza. In particolare, secondo un'interpretazione che pare condivisibile, si dovrebbe accertare la carenza del requisito qualora l'opera, “sebbene non sia esattamente anticipata negli elementi caratteristici da altra preesistente, abbia una forma espressiva tanto banale da apparire ricavabile senza sforzo dallo stato dell'arte”¹⁰.

Discussa in dottrina è la necessaria presenza del requisito della novità dell'opera, accanto a quello della creatività. In merito si discetta sia sulla esigenza che tale connotato esista, sia sulla stessa definizione ed estensione del requisito. Dalla novità oggettiva, che si ravviserebbe allorché non sia stata realizzata storicamente e in nessun luogo del mondo un'opera simile, alla novità soggettiva, nel senso che l'autore dell'opera la crei senza avere conoscenza di un'opera pregressa. In entrambi i casi le difficoltà di accertamento sono evidenti. Dai costi che dovrebbero essere sopportati per verificare che nel globo nessuno abbia creato un'opera simile¹¹, alla *probatio diabolica* di dimostrare un fatto negativo, ovvero la mancanza di conoscenza (quindi l'ignoranza) dell'autore.

Dette difficoltà debbono essere affrontate nel verificare la possibilità di

⁸ L. BALL, *The Law of Copyright and Literary Property*, 1944, p. 12.

⁹ A. ELSTER, *Delimitazione dell'oggetto dell'opera tutelabile del diritto d'autore*, edito da SIAE, 1936, p. 321 e ss.

¹⁰ M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, Torino, 2011, p. 126.

¹¹ Difficoltà oggi certamente attenuate in misura considerevole, data l'interconnessione che la globalizzazione ci offre.

applicare la protezione offerta dal diritto d'autore con riguardo ai tatuaggi in modo non dissimile rispetto a quanto già avviene per accertare la tutelabilità delle altre opere dell'ingegno.

4. I diritti di proprietà intellettuale sul tatuaggio: il diritto di autore

Dalle considerazioni suesposte si può ritenere accertato che i tatuaggi rappresentano opere dell'ingegno a condizione che, come richiesto in linea generale dalla normativa sul diritto d'autore, sia accertata la presenza dei requisiti di creatività, originalità e novità¹²; si è infatti ritenuto che la pelle umana abbia le caratteristiche di durevolezza richieste per costituire il supporto materiale dell'opera, e che pertanto ricorra il requisito della fissazione dell'opera su un supporto durevole.

Ciò premesso si pone la questione inerente alla distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale sull'opera medesima, e segnatamente pare interessante focalizzare l'attenzione sulla qualificazione giuridica del diritto che si crea sull'opera, creata dall'artista ma realizzata sul corpo di un altro individuo, nonché sul titolo di proprietà, e sulla titolarità dei diritti morali e patrimoniali sull'opera medesima.

In linea generale il principio fondante della legge sul diritto di autore è quello che attribuisce all'autore dell'opera la totalità e pienezza dei diritti, di carattere tanto morale quanto patrimoniale. Posta tale premessa, con riguardo ai diritti sull'opera dell'ingegno è tuttavia necessario operare un *distinguo* tra la tipologia di diritti cui ci si riferisce, atteso che il diritto di autore prevede una possibile scissione della titolarità sui diritti medesimi. In proposito, infatti, è opportuno rammentare che tale diritto presenta caratteri ambivalenti essendo connotato da una natura dualistica¹³, poiché racchiude in sé due diritti distinti, l'uno di natura personale e l'altro di natura economica.

Il primo di essi, qualificato come diritto morale d'autore, si profila in definitiva come un diritto della personalità quanto al versante del riconoscimento dell'attività creativa eseguita dal creatore dell'opera con l'atto stesso della creazione e della sua esternazione. La natura personalistica

¹² Qualora lo si ritenga un elemento necessario.

¹³ V. per tutti A. DE GREGORIO, *Il contratto di edizione*, Roma, 1913, p. 16; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Giuffrè, 1973, p. 217 e ss.; P. GRECO, P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in F. Vassalli (diretto da), *Tratt. Dir. Civ.*, II, Torino, 1974, p. 179 e ss.; V. M. DE SANCTIS, *La protezione delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, 2004, p. 73 e ss.

di tale diritto, in quanto tale personalissimo, irrinunciabile, imprescrittibile e inseparabile dalla persona del titolare, ne influenza le caratteristiche e ne condiziona e limita la possibilità di trasferimento, atteso che determina che la titolarità dei diritti morali non sia suscettibile di cessione a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso, e che i suddetti terzi, di conseguenza e a maggior ragione, non si possano appropriare indebitamente della paternità dell'opera o violarne l'integrità. Il diritto morale consente infatti all'autore, ex art. 20 L.d.A., di rivendicare in qualsiasi momento la paternità dell'opera, e di opporsi a qualsiasi deformazione o modificazione della stessa che siano contrari al suo onore o alla sua reputazione, anche quando questi abbia ceduto i diritti di utilizzazione economica. Dunque, anche la semplice riproduzione, intesa come ostensione dell'immagine dell'opera da parte di soggetti diversi dall'autore, in linea di principio non sarebbe astrattamente legittima, a meno che ciò non avvenga con il consenso dell'autore.

In proposito nella specifica fattispecie oggetto di analisi sul tema del tatuaggio, tuttavia, dovrebbe assumere rilievo la particolare natura del *corpus mechanicum* sul quale l'opera è impressa, e al quale è inscindibilmente connessa. Si dovrebbe infatti ritenere che la realizzazione di un'opera figurativa impressa sul corpo di una persona rechi in sé, implicitamente, la facoltà della persona tatuata di mostrare l'opera a terzi, in quanto l'esposizione del corpo è connaturata alla natura dell'essere umano, che quotidianamente utilizza il proprio corpo come modalità di comunicazione col mondo esterno e strumento di espressione della propria personalità. Di conseguenza, salvo che vi sia una determinazione di segno contrario espressa in modo esplicito nel contratto tra le parti, l'esposizione e l'ostensione del tatuaggio sul proprio corpo non può essere considerata una violazione del diritto d'autore, e questo anche laddove manchi di una espressa manifestazione di volontà dell'artista in tal senso¹⁴. Peraltro, anche nell'ipotesi contraria, ovvero qualora l'accordo tra le parti prescriva l'occultamento del tatuaggio su richiesta dell'artista-tatuatore, a nostro avviso difficilmente si potrebbe ritenere che tale obbligo costituisca un vincolo permanente (forse neppure legittimo, in quanto comporterebbe una eccessiva compressione di diritti della personalità dell'individuo data la stretta interiezione del tatuaggio con l'esercizio dei diritti della personalità

¹⁴ Una fattispecie particolare è quella sottoposta all'esame di una corte olandese da una donna che chiedeva che venisse ordinata la rimozione di un tatuaggio recante l'immagine del suo volto dal corpo di un uomo che in passato aveva abusato di lei. In questa ipotesi la tutela del diritto all'immagine della donna, unitamente al diritto di autore, hanno indotto la corte ad ordinare la rimozione del tatuaggio. Trib. Groningen, Sez. civ., sentenza 31 Maggio 2002, Reg. n.: 58159 / HA ZA 02-315. ECLI:NL:RBGRO:2002:AE3727.

propri di chi lo “indossa”). Inoltre, anche qualora un siffatto vincolo si ritenesse legittimo sia sotto il profilo del venire ad esistenza, sia sul versante dell’indeterminatezza della durata, sarebbe chiaramente difficilmente coercibile.

Peraltro non sembra sostenibile che nel realizzare il tatuaggio sul corpo di un altro individuo l’artista manifesti una volontà di escludere la generalità delle persone dalla visione della propria opera e per di più, come si vedrà in merito alla qualificazione in termini di rapporto di realizzazione di opera su commissione del rapporto tra artista-tatuatore e persona che richiede la realizzazione di un tatuaggio sul proprio corpo, anche la volontà di esercitare lo *ius excludendi alios* dallo sfruttamento commerciale dell’opera medesima. In mancanza di una specifica determinazione in tal senso, infatti, non pare agevole riscontrare un principio che limiti l’ampiezza delle facoltà di utilizzazione dell’opera da parte del committente.

Altra conseguenza del peculiare supporto materiale che reca impressa l’opera è quella della implicita accettazione da parte dell’artista alle modifiche che l’opera subirà. Come anticipato, infatti, è la stessa natura del corpo umano che rende la pelle modificabile per eventi naturali, quali variazioni di peso e deterioramento conseguente all’avanzare degli anni. La modificabilità intrinseca del supporto si accompagna a quella dell’opera, ed è ad essa inestricabilmente connessa.

Facendo un passo indietro, e muovendo dal campo dei diritti morali a quello dei diritti di sfruttamento patrimoniale - in accordo con la natura dualistica del diritto d’autore, e diversamente da quanto detto in merito al diritto di paternità intellettuale sull’opera -, la prospettiva della titolarità dei diritti di sfruttamento patrimoniale deve essere affrontata in maniera differente. Il principio generale di attribuzione dei diritti di sfruttamento patrimoniale dell’opera, difatti, è il medesimo rispetto a quello previsto in materia di diritti morali, ovvero il riconoscimento che, in linea di principio ed in mancanza di diversa determinazione, la titolarità dei diritti di sfruttamento economico ricade in capo all’artista, cioè al medesimo soggetto creatore dell’opera¹⁵. Ma tale principio generale soffre diverse eccezioni, la più importante delle quali (per quanto concerne la tematica

¹⁵ L’art. 6, L. aut., dispone infatti che “Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”, in combinato disposto con l’art. 12 che per quanto attiene la “Protezione dell’utilizzazione economica dell’opera”, prescrive che “L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e titolo, originale o derivato, nei limiti fissati (*dalla legge sul diritto di autore-ndr*), ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti”.

che ci occupa, e unitamente a quella dell'opera realizzata dal lavoratore subordinato nell'ambito del rapporto di lavoro) è quella dell'opera realizzata su commissione da un lavoratore autonomo.

Qualora l'opera dell'ingegno venga realizzata sulla base di un contratto d'opera o di un contratto di appalto, infatti, i diritti di sfruttamento economico dell'opera spettano al committente o all'appaltatore, salvo che sia presente una diversa, ed esplicita, determinazione contrattuale. Sul tema dell'attribuzione dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che essi spettino al soggetto che ha commissionato l'opera piuttosto che all'artista¹⁶, sebbene si discuta sul fatto che siano attribuibili a titolo originario o a titolo derivato. In merito la Suprema Corte è intervenuta alcuni anni orsono disponendo che *“in caso di contratto d'opera il committente acquista il diritto di sfruttamento economico dell'opera creata in modo automatico, senza bisogno che vi sia un vero e proprio atto di trasferimento”*¹⁷.

In particolare, esprimendosi nel senso della titolarità del diritto patrimoniale d'autore a titolo originario in capo al committente, la Corte ha affermato che qualora *“il committente abbia acquistato, a titolo originario, diritti di utilizzazione economica dell'opera, per effetto ed in esecuzione di un contratto (in forma libera) di prestazione d'opera intellettuale concluso con l'autore (v. Cass. n. 1938 del 1963), coerentemente con il fatto che tale contratto implica il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico pertinenti al suo oggetto e alle sue finalità”*, non sarà applicabile neanche l'art. 110 l.d.a., che prevede la forma scritta per la cessione dei diritti d'autore.

L'automatismo indicato dalla Corte per il venire ad esistenza del diritto patrimoniale d'autore consente pertanto di ritenere che anche in mancanza di un contratto redatto in forma scritta il soggetto tatuato sia titolare dei diritti sull'opera tatuata, tanto più che nel caso del tatuaggio, diversamente da quanto accade nel caso di uno slogan pubblicitario, oggetto della sentenza citata, la titolarità dei diritti sull'opera si miscela inevitabilmente coi diritti della personalità del committente/soggetto tatuato, atteso che il tatuaggio diviene una inestricabile espressione della propria personalità facente parte del proprio diritto all'immagine e della propria identità.

Nella generalità dei casi il tatuaggio viene realizzato su commissione da parte della persona sulla quale viene applicato, previa discussione inerente la tipologia di disegno da realizzare, la rappresentazione grafica,

¹⁶ La recente sentenza della Corte di Cassazione, citata nel prosieguo, è infatti inerente a una specifica fattispecie, e non sembra pertanto mettere in discussione il principio generale: v. Cass. Civ., sentenza del 15.06.2022 n. 19335.

¹⁷ Cass. Civ., 24.06.2016, n. 13171.

la colorazione, e tutti i dettagli specifici. In alcuni casi l'opera è il risultato di una creazione congiunta che coinvolge nel processo creativo anche il committente. In talune ipotesi la regolamentazione del rapporto negoziale viene affidata ad un contratto scritto, nell'ambito del quale vengono specificamente indicate le reciproche posizioni giuridiche, con espressa menzione dei diritti e delle eventuali limitazioni all'esercizio degli stessi. All'interno di tali contratti è possibile specificare gli eventuali diritti di utilizzazioni secondarie in capo all'una o all'altra delle parti negoziali, o le eventuali rinunce all'esercizio di determinate prerogative, e ciò risolve in via preventiva le future potenziali conflittualità¹⁸.

I problemi maggiori si incontrano in mancanza di contratto redatto in forma scritta, atteso che la contrattualizzazione del rapporto non rappresenta la generalità delle ipotesi, ma riguarda prevalentemente relazioni contrattuali che coinvolgono soggetti noti o artisti particolarmente accorti nello svolgimento della loro attività.

In tutti i casi in cui una regolamentazione negoziale scritta difetti soccorre in via interpretativa la citata pronuncia della Corte di Cassazione n. 13171 del 2016, che ha reso esplicita una conclusione in realtà già desumibile dai principi generali, ovvero quello della non necessaria esistenza di un rapporto contrattuale in forma scritta *ad substantiam*.

Naturalmente, ai sensi dell'art 20 L.d.a., indipendentemente dalla titolarità dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, ed anche dopo la cessione (a titolo originario o derivato) dei diritti stessi, l'autore conserva impregiudicato il diritto di rivendicare la paternità intellettuale dell'opera. Non è invece applicabile alla fattispecie in esame il diritto dell'autore di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa, qualora queste possano recare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Nel caso del tatuaggio, infatti, i diritti della persona tatuata prevalgono, e si deve ritenere impregiudicata la possibilità per quest'ultima di alterazione dell'opera, tanto di modifica quanto di cancellazione.

¹⁸ Da segnalare che, tanto in Italia quanto negli Stati Uniti, non si riscontrano nei moduli con condizioni generali di contratto o contratti *standard* disposizioni che riguardano la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sul tatuaggio, dal che si evince che i tatuatori non percepiscono, in linea generale, l'esigenza di riservarsi i diritti sull'opera. Diversamente accade invece per i contratti individuali in caso di persone particolarmente note, ove accade talvolta che i tatuatori regolamentino la disponibilità del tatuaggio da parte del cliente, limitandone le prerogative. In proposito saranno, appunto, analizzati in seguito (§ 6) numerosi esempi di contratti stipulati tra tatuatori e personaggi celebri negli Stati Uniti.

Dalla sentenza da ultimo menzionata, inoltre, si desume un ulteriore importante principio, ovvero che la determinazione del compenso a favore dell'artista (nel nostro caso, del tatuatore) non costituisce elemento essenziale del contratto d'opera professionale, e pertanto il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico dell'opera a favore del committente deve ritenersi legittimo anche in mancanza della previsione di un corrispettivo a favore dell'autore.

Il principio in base al quale i diritti patrimoniali sorgono in capo al committente in esecuzione del contratto di commissione è stato confermato dalla sentenza della Suprema Corte del 30 aprile 2020, n. 8433¹⁹, ove, nell'ipotesi in cui l'oggetto dell'incarico conferito all'artista/prestatore d'opera sia inequivocabilmente la creazione e realizzazione dell'opera (si trattava, nella fattispecie, della realizzazione di un *concept store*, opera per la quale è stata riconosciuta la natura di opera di architettura²⁰), si è specificato che “ *in materia di diritto d'autore il committente è titolare, a titolo derivativo o originario (secondo contrapposte tesi dottrinali), in via esclusiva, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno realizzate su commissione dal lavoratore autonomo, ove quest'ultimo si sia obbligato, dietro compenso, a svolgere un'attività creativa affinché la controparte possa poi sfruttarne economicamente i risultati, spettando invece all'autore i diritti morali*”. La fattispecie oggetto di pronuncia da parte della Corte riguarda espressamente l'ipotesi in cui il committente intenda sfruttare economicamente i risultati dell'opera, ma a nostro avviso il dato non è determinante nel senso di escludere l'operatività di una regola siffatta anche qualora l'opera sia realizzata per il mero godimento e la fruizione della stessa, senza che si accenni alle eventuali ipotesi di successivo sfruttamento commerciale. Segnatamente, la possibilità per l'artista di riservare a sé i

¹⁹ Cass. Civ., Sez. I, sent. 8433 del 30.04.2020.

²⁰ Nel dirimere la controversia tra due note aziende nel settore della produzione e commercializzazione di cosmetici, ovvero Kiko e Wycon, la Suprema Corte ha difatti affermato che “ *in tema di diritto d'autore, un progetto o un'opera di arredamento di interni, nel quale vi sia una progettazione unitaria, in uno schema in sé visivamente apprezzabile, che riveli una chiara «chiave stilistica», di singole componenti organizzate e coordinate per rendere l'ambiente funzionale ed armonico, ovvero l'impronta personale dell'autore, è proteggibile come progetto di opera dell'architettura, ai sensi dell'art.5 n. 2 I.a. («i disegni e le opere dell'architettura»), a prescindere dal requisito dell'inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l'immobile, non presente nella suddetta disposizione, o dal fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscono siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore, purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto da un problema tecnico-funzionale che l'autore vuole risolvere*”, ed ha così sancito la tutelabilità dello “*store-design*” dei negozi. V. Cass. Civ., Sez. I, sent. 8433 del 30.04.2020.

diritti patrimoniali sull'opera (nel caso in esame, sul tatuaggio) realizzata su commissione dovrebbe essere espressamente negoziata e provata; in mancanza di determinazione esplicita tali diritti dovrebbero spettare al committente (il soggetto tatuato).

In merito alla titolarità dei diritti di autore nel rapporto di commissione in talune pronunce giurisprudenziali è stata di recente richiamata la normativa sul cosiddetto *Jobs Act* sui rapporti di lavoro autonomo²¹.

Già il Tribunale di Bologna, con sentenza del 15 gennaio 2020, aveva richiamato tale disciplina affermando che *“il principio per cui nel caso di attività inventivo-creativa del lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica dell'invenzione/opera dell'ingegno spettano al committente se oggetto del contratto è l'attività inventiva/creativa e salvo patto contrario discende dalle regole del contratto d'opera e ora dalla normativa specifica del Jobs Act.”*.

Anche la più recente pronuncia della Corte di Cassazione²² sul tema dell'attribuzione dei diritti di autore su opera realizzata su commissione richiama tale testo normativo. La Suprema Corte, infatti, è stata chiamata a valutare l'attribuzione dei diritti patrimoniali in un caso di conferimento di incarico consistente nella (ri)elaborazione grafica di confezioni di prodotti medicinali, modalità di indicazioni terapeutiche, *et similia*, che erano state in qualche modo suggerite e 'vincolate' dal committente.

La Suprema Corte ha individuato una differenza tra la elaborazione e cessione degli esecutivi grafici e i cosiddetti “sorgenti”. Sulla base di questa distinzione la Corte ha affermato che qualora si possa configurare un'attività creativa, i diritti di utilizzazione economica ad essa relativi rimangano in capo all'autore (il grafico, il designer incaricato) che, di conseguenza, ha diritto a non consegnare i cd. sorgenti, nel caso in cui oggetto dell'incarico sia l'elaborazione di esecutivi grafici. La Suprema Corte ha altresì ritenuto che il committente possa eventualmente disporre soltanto contro il pagamento di un prezzo ulteriore a quello pattuito per gli esecutivi.

Nel ritenere che in siffatta ipotesi i diritti di sfruttamento economico spettino all'autore, tuttavia, la Corte ha evidenziato il differente oggetto

²¹ Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *“Misure per la tutela del lavoratore autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”* che all'art. 4, in tema di *“Apporti originali e invenzioni del lavoratore”* prevede che *“salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni dei cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633 ed al codice di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”*.

²² Cass. Civ., sentenza del 15.06.2022 n. 19335.

del contratto di opera, per cui tale recente pronuncia non pare applicabile alla fattispecie della realizzazione del tatuaggio.

Ciò che invece potrebbe rilevare in merito alla qualificazione giuridica del modo di acquisto dei diritti di utilizzazione economica da parte del committente è un *obiter dictum* nell'ambito del quale la sentenza n. 19335/2022 sembra propendere per un acquisto a titolo derivativo, ove si afferma che *“molto si è discusso sull’acquisto a titolo originario o derivativo dei diritti di utilizzazione economica sull’opera dell’ingegno da parte del suo committente; appare convincente al riguardo un’autorevole opinione che, dopo avere distinto tra carattere e modo dell’acquisto, lo ha qualificato derivativo, ma effetto del contratto con l’impresa committente, secondo uno schema concettuale analogo a quello disciplinato dal Codice Civile per la vendita di cosa futura ex art. 1472 c.c.”*.

CAPITOLO VI

TATUAGGI E *COPYRIGHT* NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

SOMMARIO: 1. Problematiche attinenti l'applicabilità della disciplina statunitense in materia di *Copyright* ai tatuaggi – 2. – I contratti tra tatuatori e tatuati e le principali controversie negli USA – 3. I diritti di *copyright* sul tatuaggio in mancanza di contratto – 4. Le licenze implicite – 5. I diritti riconosciuti dal *Visual Artists Rights Act* (VARA) – 6. La dottrina del “*work for hire*” – 7. I diritti di proprietà intellettuale sul tatuaggio: il marchio – 8. Considerazioni conclusive.

1. Problematiche attinenti l'applicabilità della disciplina statunitense in materia di *Copyright* ai tatuaggi

Le *quaestiones* giuridiche che abbiamo visto dipanarsi in merito alla tutela dell'opera “tatuaggio” mediante il diritto di autore in sede nazionale si presentano con altrettanta latitudine negli Stati Uniti.

In tale ambito, infatti, la disciplina del *Copyright* - molto articolata, nonché diffusamente ed efficacemente operante - non prevede una specifica regolamentazione della titolarità del diritto d'autore sui tatuaggi, ma soltanto una normativa di carattere generale¹ della quale è necessario vagliare l'applicabilità all'oggetto del nostro studio. Nessun particolare ausilio interpretativo, inoltre, viene dalla giurisprudenza statunitense², atteso che le controversie insorte³ (invero non in grande numero, ma in progressiva espansione) sono state quasi tutte risolte mediante accordi stragiudiziali di carattere patrimoniale, anch'essi, per giunta, frequentemente coperti dal riserbo in merito alla quantificazione economica. Dette controversie, delle

¹ Per una analisi generale sulla materia del copyright in ambito statunitense v. per tutti M. NIMMER and D. NIMMER, *Nimmer on Copyright. A Treatise on the Law of Literary, Musical and Artistic Property, and the Protection of Ideas*, New York, M. Bender (2005).

² Ad esempio la controversia inerente il tatuaggio facciale impresso sul volto di Mike Tyson, della quale parleremo in seguito: *Whitmill v. Warner Bros. Entmt Inc.*, Eastern District of Missouri, No. 4:11-CV-752 CDP (E.D. Mo. Apr. 28, 2011), conclusasi il 22 giugno 2011 con la rinuncia delle parti.

³ Sottolinea che la giurisprudenza non si era mai pronunciata sul tema della “*copyrightability*” del tatuaggio Y.M. KING, *The Challenges Facing Copyright Protection for Tattoos*, in *Oregon Law Review* 92 (2013) (1), p. 129–162.

quali parleremo nel prosieguo, riguardavano peraltro in prevalentemente tatuaggi impressi sulla pelle di personaggi celeberrimi utilizzati da soggetti terzi per finalità di profitto.

I casi maggiormente noti, e dei quali si parlerà in seguito, sono stati abbandonati dalle parti. Nell'ultimo decennio, invero, numerose altre controversie sono state portate all'attenzione di varie Corti statunitensi, in merito alla riproduzione non autorizzata sugli *avatar* degli atleti presenti nei videogiochi dei tatuaggi impressi sul corpo di sportivi professionisti. Le decisioni che le Corti e le giurie hanno adottato, tuttavia, lungi dal fare chiarezza in merito all'applicabilità della normativa sul *Copyright*, hanno dato segnali contraddittori, decidendo fattispecie analoghe in modo differente e così alimentando ulteriormente le difficoltà ermeneutiche⁴.

In via preliminare si deve evidenziare che il tatuaggio sembra ricadere quanto all'oggetto nell'ambito di applicazione della normativa americana sul *copyright*, così come ritenuto e già precedentemente argomentato con riguardo alla normativa nazionale ed europea, naturalmente a condizione che ne ricorrano i presupposti oggettivi⁵. La Section 101 include nella categoria delle opere protette i "*pictorial, graphic and sculptural works*", ivi inclusi "*two-dimensional and three-dimensional works of fine, graphic and applied art*"⁶. Così non vi è ragione di differenziare l'opera tatuata dalle altre opere dell'ingegno di carattere creativo che presentano raffigurazioni di immagini, qualora chiaramente il segno grafico o pittorico fissato sulla pelle mediante il tatuaggio presenti quei minimi caratteri di originalità e creatività che consentono di contraddistinguere l'opera da una mera copia⁷. Diversamente si deve ritenere laddove invece l'immagine tatuata sia banale e di comune utilizzazione, ovvero qualora rappresenti una perfetta copia di un'opera d'arte altrui, priva di connotati che la differenzino per originalità e creatività. In sostanza, la valutazione preliminare che deve essere effettuata è quella di accertare se il tatuaggio rientri o meno nel

⁴ A. PERZANOWSKI, *Tattoos, Norms, and Implied Licenses*, in 107 *Minnesota Law Review* (2023), p. 1.

⁵ J. REYTLAT, *Is Originality In Copyright Law A "Question Of Law" or a "Question Of Fact?"*: *The Fact Solution*, in 17 *Cardozo Arts & Ent LJ* (1999), p. 181.

⁶ 17 USC § 101.

⁷ Analizza ampiamente la questione giuridica D.M. CUMMINGS, *Creative Expression and the Human Canvas: An Examination of Tattoos as a Copyrightable Art Form*, in *University of Illinois Law Review* (2013), pp. 279–318. In termini generali v. S.A. TUNE, *Overview of Basic Copyright Law Principles*, 26 *Licensing* 18 (2006); A.D. CHRONIS, *The Inky Ambiguity of Tattoo Copyrights: Addressing the Silence of U.S. Copyright Law on Tattooed Works*, in 104 *Iowa L. Rev.* 1496 (2019).

concetto di opera dell'ingegno di carattere creativo, similmente a quanto avviene per le altre tipologie di opere d'arte.

In caso di positivo riscontro sul punto, la normativa sul *Copyright* non sembra escludere che la particolare natura del *medium* utilizzato precluda l'applicabilità della tutela. Il fatto che la tela sulla quale imprimere il disegno sia costituita dalla pelle di un essere umano, infatti, non pare rappresentare neanche oltreoceano un fattore escludente l'operatività della disciplina⁸, in termini di durevolezza e stabilità del supporto materiale, rientrando – a nostro avviso – a pieno titolo nella categoria di un “*original works of authorship fixed in any tangible medium of expression*”⁹, così come richiesto dal 17 USC, § 102, che individua “*Subject matter of copyright*”¹⁰.

Le questioni maggiormente problematiche sorgono invece laddove si passi dal valutare i presupposti di applicazione della normativa a individuare ed eventualmente ripartire la titolarità del *copyright* sull'opera¹¹.

⁸ C. P. BLOOM, *Hangover Effect: May I See Your Tattoo, Please?*, in *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* 31 (2), (2013), pp. 435–471; D. M. CUMMINGS, *Creative Expression and the Human Canvas: An Examination of Tattoos as a Copyrightable Art Form*, in *University of Illinois Law Review* (2013), pp. 279–318, spec. 280, 281.

⁹ Il medesimo orientamento è espresso da T.C. BRADLEY, *The Copyright Implications of Tattoos: Why Getting Inked Can Get You into Court*, in 29 *Ent. & Sports Law* 1 (2011); Y.M. KING, *The Challenges 'Facing' Copyright Protection for Tattoos*, in *Oregon Law Review* 92, (1), (2013), pp. 129–162; Y.M. KING, *The Enforcement Challenges for Tattoo Copyrights*, in 22 *J. Intell. Prop. L.* 29 (2014), 68. Tutti gli autori evidenziano tuttavia la necessità di adattare la normativa sul *copyright*, stanti le indiscutibili difficoltà che l'applicazione pedissequa comporterebbe nel caso di opere impresse indelebilmente sulla pelle di una persona. S. BUCHALTER, *Tattoos as Intellectual Property: No Laser Removal Without Removal of Legal Protections* (April 1, 2012), disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2215022> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2215022>, ove in particolare, si segnala che, sebbene tecnicamente i tatuaggi rappresentino opere che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sul *Copyright*, tuttavia “*If—despite all of the incongruities between the art form and VARA—tattoos received protection, then the statute would allow the illogical imposition of one person's rights onto another person's body. VARA's imposition of restrictions on the tattooed individual suggests that even if it technically can, the statute should not encompass tattoos. Moreover, because of VARA's connection to the Copyright Act, the incompatibility between VARA and tattoos further indicates that general copyright law should also not apply to tattoos*” (p. 37). S. Butchler ritiene altresì che il caso del tatuaggio su Tyson rappresenti l'emblema di tale *illogicality*.

¹⁰ 17 USC 102 (a) e (a) (5).

¹¹ La Section 202 (17 USC § 202) distingue esplicitamente la *ownership* del *copyright* dalla *ownership* del lavoro (tatuaggio): “*Ownership of a copyright, or of any of the exclusive rights under a copyright, is distinct from ownership of any material object in which the work is embodied*”.

Le ipotesi sono plurime, attesa la molteplicità dei soggetti potenzialmente coinvolti e delle situazioni di fatto che si possono presentare, e vanno dal ritenere che i diritti spettino all'autore del tatuaggio che materialmente lo imprime sul corpo di un'altra persona, ovvero al cliente che propone il disegno da realizzare, o congiuntamente ad entrambi qualora la ideazione passi per un coordinamento della fase creativa, nel qual caso si richiede che vi sia un intento comune di realizzare un "joint work", che le parti siano *interdependent e inseparable*¹², o ancora a un terzo che abbia ideato

¹² Queste due ipotesi, come si vedrà, sono concretamente meno frequenti, e rientrano, sotto un profilo teorico, nell'ambito di applicazione del 17 U.S.C. § 101 (2012) che definisce un *joint work* come "a work prepared by two or more authors with the intention that their contributions be merged into inseparable or interdependent parts of a unitary whole". L'elemento fondamentale affinché sia riscontrabile un *joint work* è che vi sia "the intention at the time the writing is done that the parts be absorbed or combined into an integrated unit": così è affermato in *Thomson v. Larson*, 147 F.3d 195, 199 (2d Cir. 1998). Nel caso dei tatuaggi la fattispecie riguarderebbe le ipotesi in cui l'artista-tatuatore e il cliente collaborino nella ideazione e realizzazione dell'opera, ad esempio quando il cliente dà un contributo creativo nella elaborazione del disegno. Generalmente la prassi prevede invece che il cliente scelga sul catalogo dei tatuaggi dell'artista quello che desidera, non offrendo così alcun apporto, come evidenziato da T.F. COTTER, A.M. MIRABOLE, *Written on the Body: Intellectual Property Rights in Tattoos, Makeup, and Other Body Art*, in 10 *UCLA Ent. L. Rev.* 97, (2003), 105 spec. P. 138. Si veda inoltre M. BEASLEY, *Note, Who Owns Your Skin: Intellectual Property Law and Norms Among Tattoo Artists*, in 85 *S. Cal. L. Rev.* 1137, (2012), pp. 1157-58.

Al fine di valutare se un'opera possa essere qualificata come *joint work* la dottrina statunitense ha elaborato due differenti criteri: il cosiddetto *de minimis test*, che richiede che l'opera sia, nel suo complesso, protetta dal *copyright*, e il cosiddetto *copyrightable test*, che richiede che tutti i contributi all'opera lo siano. La giurisprudenza applica con maggiore frequenza la seconda teoria. Per la prima teoria si v. 1 M.B. NIMMER & D. NIMMER, *Nimmer on Copyright* § 6.07[A][3][b], da 6-22 a 6-23. Per la seconda v. *Erickson*, 13 F.3d at 1069-71, che utilizza la teoria di Paul Goldstein, in 1 P. GOLDSTEIN, *Copyright, Principles Law and Practice*, Oxford Univ. Press, 2d ed., 1989, § 4.2.1.2, pp. 379 ss. Sull'applicazione del *de minimis test* ai tatuaggi v. A.D. CHRONIS, *The Inky Ambiguity of Tattoo Copyrights: Addressing the Silence of U.S. Copyright Law on Tattooed Works*, in 104 *Iowa L. Rev.* 1493 (2019).

Si deve tuttavia rilevare che nella fattispecie che ci occupa non è semplice individuare in quali ipotesi si ricada concretamente: esemplificativamente, nel caso *Reed v. Nike, Inc.*, il tatuatore Matthew Reed ha incontrato il giocatore dell'NBA Rasheed Wallace per discutere le idee che questi aveva per il proprio tatuaggio, prendendo nota della descrizione e poi realizzando su quella base un tatuaggio che rappresenta una famiglia a tema egiziano stilizzata composta da un re, una regina e tre bambini, con un sole sullo sfondo, esattamente come ispirato dall'idea dello stesso Wallace, non è agevole identificare l'apporto creativo. In questo, come in altri casi, la mancanza di una pronuncia giurisprudenziale lascia indeterminata la questione, rimettendola sostanzialmente a diverse opzioni interpretative. Sulle difficoltà in tal senso v. R. R. KWALL, *The Soul of*

l'immagine poi realizzata materialmente dal tatuatore, o anche al titolare dell'esercizio commerciale nel quale il tatuatore presta la sua opera in qualità di lavoratore dipendente¹³. In questo coacervo di interessi è necessario poi distinguere quelli inerenti alla paternità intellettuale dell'opera, riconosciuti dalla disciplina VARA limitatamente a determinate e limitate fattispecie¹⁴, da quelli di carattere economico, senza peraltro perdere di vista un ulteriore profilo che nel caso dei tatuaggi acquista particolare rilievo: il fatto che il tatuaggio è posto in maniera pressoché indissolubile sul viso o sul corpo di una persona¹⁵, e ciò determina una forte commistione tra i diritti della personalità di chi "indossa" il tatuaggio, con specifico riguardo (ma non solo) al diritto all'immagine¹⁶ e alla libertà di espressione tutelata dal Primo Emendamento alla Costituzione americana, e gli eventuali diritti altrui.

È proprio sotto questo profilo, quello della titolarità del *copyright*, che l'applicazione della normativa relativa mostra la sua sostanziale inadeguatezza, determinando conseguenze spesso non compatibili con i molteplici aspetti dei diritti fondamentali della persona tatuata¹⁷. Analizzando le diverse fattispecie, infatti, si vedrà come la pedissequa

Creativity: Forging A Moral Rights Law For the United States, Stanford Univ. Press, 2010, p. 106; Y.M. KING, *The Enforcement Challenges for Tattoo Copyrights*, in 22 *J. Intell. Prop. L.* 29 (2014), 41.

¹³ Si veda, in seguito, la dottrina del *work for hire*.

¹⁴ Il tema è trattato in seguito, nel paragrafo specificamente dedicato (§ 9). Si può in questo frangente sottolineare che nell'ordinamento statunitense i diritti morali non trovano un ampio riconoscimento. E tuttavia, sebbene in linea generale i diritti morali d'autore non siano generalmente presi in considerazione nella giurisprudenza statunitense, nella controversia *Whitmill v. Warner Bros* si è affermato che: "*Moral Rights. The Original Tattoo is a work of visual art under Section 106A, which gives Mr. Whitmill the exclusive right "to claim authorship of that work" and "to prevent the use of his name as the author of the work of visual art in the event of a distortion, mutilation or other modification of the work which would be prejudicial to his or her honour or reputation. Until defendant is required to show the Movie to Mr. Whitmill, he cannot assess whether his moral rights have been violated"*, così sostanzialmente riconoscendo e affermando l'esistenza di un diritto morale di autore. Si legga su <https://casetext.com/brief/whitmill-v-warner-bros-entertainment-inc-memorandum-in-support-of-motion-re-motion-for-preliminary-injunction>. Si vedrà se tale impostazione avrà un seguito nel futuro.

¹⁵ Analizza le possibili differenze tra i diritti sul disegno e quelli sul tatuaggio, B. GRASSI, *Copyrighting Tattoos: Artist vs. Client in the Battle of the (Waiver) Forms*, in *Mitchell Hamline Law Review* 42 (1), (January 1, 2016), pp. 43–69.

¹⁶ Specie nei termini del *right of publicity* dei personaggi celebri.

¹⁷ S. BUCHALTER, *Tattoos as Intellectual Property: No Laser Removal Without Removal of Legal Protections* (2012), p. 6, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2215022> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2215022>;

applicazione della normativa sul diritto d'autore, negli Stati Uniti come in Europa, porterebbe a una compressione inaccettabile delle libertà fondamentali.

Particolare rilievo assume nell'ordinamento statunitense il *right of publicity*¹⁸ – potrebbe essere definito sinteticamente come il diritto di ciascun soggetto (prevalentemente, ma non esclusivamente, personaggi celebri) di controllare lo sfruttamento commerciale della propria identità¹⁹ o immagine²⁰ - che può assumere una rilevanza significativa nel caso dei tatuaggi impressi sul corpo di personaggi famosi²¹. Le fattispecie concrete potrebbero essere molteplici, attesa la straordinaria diffusione che la pratica del tatuarsi sta assumendo negli ultimi anni anche tra personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport, dei *social*. L'importanza che il tatuaggio acquisisce, specie per i personaggi famosi che li abbiano impressi in posizioni particolarmente evidenti (volto, braccia ecc.), contribuisce a delinearne l'immagine, fondendosi perfino con la loro identità. Questo ha indotto questa parte della dottrina statunitense a sostenere che le corti di alcuni stati²² potrebbero e dovrebbero riconoscere una tutela anche alla persona tatuata, facendola ricadere nell'ambito del *right of publicity* o del *right of privacy*²³. Effettivamente tatuaggi di particolare foggia – quali esemplificativamente quello di ispirazione Maori tatuato sul viso di Tyson, il tatuaggio sul braccio di Angelina Jolie che raffigura le coordinate

¹⁸ Il Restatement (Third) of Unfair Competition definisce il *right of publicity*: “*Appropriation of the Commercial Value of a Person's Identity: The Right of Publicity One who appropriates the commercial value of a person's identity by using without consent the person's name, likeness, or other indicia of identity for purposes of trade is subject to liability for the relief appropriate under the rules stated in §§ 48 and 49*”.

¹⁹ M.S. LEE, *Entertainment and Intellectual Property Law* 3:2, Thomas Reuters (2015), che qualifica il *right of publicity* come “*an individual's right to control commercial exploitation of his or her identity*”. Sulle origini e l'evoluzione del *right of publicity*, che nasce come una “costola” del *right of privacy*, v. Y.M. KING, *The Right of Publicity Challenges For Tattoo Copyrights*, in 16 *Nev. L.J.* 441 (2016), pp. 450 ss.

²⁰ D.G. GERVAIS & M.L. HOLMES, *Fame, Property, and Identity: The Purpose and Scope of the Right of Publicity*, in 25 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 181, (2015), p. 194.

²¹ Y.M. KING, *The Right of Publicity Challenges for Tattoo Copyrights*, 16 *Nev. L.J.* 441 (2016), pp. 441-466.

²² Per quanto attiene al *right of publicity*, atteso che il *copyright* è materia federale: 17 U.S.C. § 301 (2012): “*On and after January 1, 1978, all legal or equitable rights that are equivalent to any of the exclusive rights within the general scope of copyright . . . are governed exclusively by this title*”, mentre il *right of publicity* è “*a state-law intellectual-property right*”: J. T. McCARTY, *The Rights of Publicity and Privacy*, Thomson Reuters, 2015, § 6:1.

²³ Y.M. KING, *The Right of Publicity Challenges for Tattoo Copyrights*, 16 *Nev. L.J.* 441, (2016), p. 447.

geografiche dei luoghi di nascita dei figli o la rappresentazione a tema egiziano della famiglia sul braccio di Rasheed Wallace - divengono tutt'uno con l'identità della persona tatuata, rappresentando così sostanzialmente un segno distintivo dell'individuo e, al contempo, della celebrità.

Correlativamente può accadere che anche tatuaggi di per sé non creativi, in quanto rappresentanti forme non originali e più volte riprodotte, pertanto forme comuni, si associno inestricabilmente con l'immagine della celebrità che li indossa, così venendo a far parte dell'identità del personaggio medesimo. In questo caso la tutela dovrebbe essere garantita in termini di *right of publicity*, pur in mancanza dei requisiti per l'applicazione della disciplina sul *copyright*²⁴. Allo stato sembra potersi affermare che i tatuaggi rientrino frequentemente tra quei “*other indicia of identity*” individuati dal Restatement Third, unitamente al nome e all'immagine, come fondamento del *right of publicity*.

2. I contratti tra tatuatori e tatuati e le principali controversie negli USA

Procedendo per gradi, muoviamo dalla fattispecie meno problematica ma più infrequente, ovvero quella dell'esistenza di un rapporto contrattuale formalizzato per iscritto tra tatuatore e tatuato²⁵. In questo caso, che

²⁴ Più improbabile è che il tatuaggio impresso su una parte del corpo poco esposta possa rientrare in questa ipotesi, salvo limitate ipotesi. In tal senso Y.M. KING, *op. ult. cit.*, 449, nota 50, afferma che: “*It is less likely that a tattoo fixed on a covered or private part of a celebrity's body would become an identifiable part of the celebrity's persona because it would not be in public view. However, this Article posits that, even if a tattoo does not meet the requisite level of originality for copyright protection (such as a basic geometric shape or unoriginal arrangement of geometric shapes), it may become an identifiable part of a celebrity's persona. Therefore, in such likely limited instances, an uncopyrightable tattoo could still be protected by right of publicity laws*”.

²⁵ Con riferimento all'ordinamento giuridico indiano pone in evidenza l'opportunità di ricorrere a una regolamentazione contrattuale, sottolineando contestualmente le difficoltà di applicare la disciplina della proprietà intellettuale dettata dall'Indian Copyright Act del 1957 in maniera letterale alla fattispecie dei tatuaggi, A. WASNIK, *Tattoo Artist and Tattoo Bearer's Rights under the Law*, in 5 *Int'l J.L. Mgmt. & Human.* 77 (2022). Anche in tale sistema i requisiti per la protezione sono quelli dell' “*Originality, fixed medium, and authorship*” (Section 2), e anche in India non è necessario che si proceda a una registrazione dell'opera perché sia garantita la protezione. L'autore giunge alla conclusione che il tatuatore dovrebbe essere ricompensato con il corrispettivo di denaro, e ciò dovrebbe sostanzialmente esaurire le sue pretese successive, affermando che: “*Tattoo artists and tattoo bearers should restrain themselves from using the tattoo for profit-making and commercialization, but aside from that, once the author is paid for their*

riguarda però una percentuale minore – se non minima – dei casi, la regolamentazione viene dettagliatamente concordata tra le parti, e pertanto la ripartizione o attribuzione in via esclusiva dei diritti viene espressamente regolamentata. Generalmente la fattispecie si inquadra in un *contract* dotato di *consideration*, ravvisabile nella effettuazione di un'opera sul corpo della persona tatuata a fronte della quale viene corrisposto un corrispettivo²⁶. In siffatta tipologia di contratto generalmente il tatuatore si riserva taluni diritti sull'opera²⁷, ivi inclusi e segnatamente i diritti di utilizzazione secondaria, a meno che questi non vengano ceduti, consapevolmente e scientemente, al portatore del tatuaggio. In entrambe le ipotesi i relativi diritti vengono espressamente attribuiti, e contestualmente viene riconosciuto il diritto della persona tatuata di mostrare il tatuaggio in pubblico, di consentire che venga fotografato, filmato, ecc., per finalità non commerciali²⁸, anche nell'ipotesi in cui si tratti di un personaggio famoso: pertanto in queste fattispecie non sorgono contestazioni anche qualora i filmati siano successivamente oggetto di trasmissione su vari mezzi di comunicazione (si pensi ai tatuaggi impressi sul corpo di personaggi sportivi o appartenenti al mondo della musica, del cinema o dello spettacolo). Fattispecie di

work, he or she should give the rights to the tattoo bearer"; *ivi*, p. 83. Anche riguardo a tale ordinamento si focalizza l'attenzione sul fatto che un controllo eccessivo (es. la possibilità di impedire alla persona tatuata di mostrare in pubblico il tatuaggio, anche in contesti televisivi o su qualsiasi mezzo di comunicazione) determinerebbe una violazione della libertà di espressione, tutelata dagli artt. 19 e 21 della Costituzione Indiana. ID., p. 82.

²⁶ La presenza della *consideration* si dovrebbe ritenere esistente anche qualora il tatuaggio venga realizzato dall'artista sul corpo di un personaggio particolarmente famoso in maniera gratuita al fine di trarne notorietà e pubblicità per la propria attività professionale.

²⁷ Esemplificativamente si può citare il caso dell'accordo tra Mike Tyson e l'artista tatuatore Victor Withmill, come riportato da Y.M. KING, *The Enforcement Challenges for Tattoo Copyrights*, in 22 *J. Intell. Prop. L.* 29 (2014), p. 47. Un altro caso è quello dell'accordo mediante il quale un giocatore appartenente alla National Football League, il quarterback Colin Kaepernick, ha ottenuto tutti i diritti di utilizzazione, anche secondaria, relativi ai due tatuaggi che ha impressi sul corpo, e ciò ha consentito che il suo *avatar* potesse comparire su un videogioco (Madden NFL 15 videogame) senza che ciò desse luogo a controversie: I. BOWDWAY, *Tattooed Quarterback Colin Kaepernick Got Copyright Waivers To Appear In Video Game*, Bloomberg Businessweek (June 5, 2014), <http://www.businessweek.com/news/2014-06-05/tattooed-quarterback-colin-kaepernick-got-copyright-waivers-to-appear-in-video-game>. Da tenere presente che la pratica di ottenere i diritti di utilizzazione economica dei tatuaggi è fortemente incoraggiata dalla NFL Players Association, proprio per evitare di incorrere in responsabilità.

²⁸ Da rilevare che, come si dirà nel prosieguo, anche in mancanza di un contratto la libertà di esporsi in pubblico e mostrare i tatuaggi è da ritenersi innegabile e implicitamente accordata dall'artista al cliente.

questa natura, generalmente, non si pongono all'origine di controversie, atteso che la regolamentazione negoziale generalmente le previene, quanto meno nei rapporti tra le parti, oppure, comunque, vengono risolte in via ermeneutica.

Diversamente accade qualora soggetti terzi – diversi dal soggetto portatore del tatuaggio - utilizzino l'immagine del personaggio celebre e tatuato, con o senza il suo consenso, per finalità di sfruttamento commerciale.

Ciò è avvenuto, a titolo esemplificativo, nel caso della riproduzione da parte della società Warner Bros Entertainment Inc. dell'immagine quasi esatta del tatuaggio che il pugile Mike Tyson porta sul volto su un altro attore, per fini di lucro. Nella fattispecie nel contratto stipulato col tatuatore, Tyson riconosceva espressamente che i disegni, le opere d'arte e le fotografie appartenessero alla Paradox Studio of Dermagraphics. Tuttavia, successivamente, una copia pedissequa del tatuaggio era stata realizzata sul volto di un attore, Ed Helms- che interpretava nel film *The Hangover Part II* il personaggio di Stu Price. A seguito di tale utilizzo, la Warner Bros Entertainment fu citata in giudizio dal tatuatore, il signor S. Victor Withmill, che lamentava la violazione del proprio copyright. In particolare, Withmill non contestava la libera utilizzazione del tatuaggio da parte di Tyson, anche in occasione di esibizioni pubbliche, di riprese durante gli incontri di boxe o di partecipazioni televisive, ma lamentava la violazione del proprio diritto di autore da parte della Warner Bros. Quest'ultima, a sua volta, contestava contestualmente sia che i due tatuaggi fossero identici, sia l'applicabilità della disciplina sul *copyright* ai tatuaggi, ritenendo che il corpo umano non sia suscettibile di essere considerato un supporto idoneo per un'opera oggetto di *copyright*, richiamando in tal senso il 17 USC, § 101²⁹. Detta opinione era altresì sostenuta da David Nimmer³⁰, eminente professore specializzato nella materia del diritto d'autore, che

²⁹ Ulteriore argomentazione è stata quella di richiamare il diritto di satira, affermando che la riproduzione sul volto di un personaggio dal temperamento mite del tatuaggio di Tyson, che in sé richiamava un'immagine violenta e aggressiva, costituiva una parodia. Per un'analisi dei contenuti e i requisiti della parodia in questa specifica fattispecie, in senso negativo, v. Y.M. KING, *The Enforcement Challenges for Tattoo Copyrights*, in 22 *J. Intell. Prop. L.* 29 (2014), p. 58.

³⁰ Per un'ampia descrizione della controversia v. D. M CUMMINGS, *Creative Expression and the Human Canvas: An Examination of Tattoos as a Copyrightable Art Form*, in *University of Illinois Law Review* (2013), pp. 279–318, ove anche specifiche considerazioni sulle argomentazioni contrarie alla configurabilità del *copyright* sui tatuaggi. V. inoltre M. BEASLEY, Note, *Who Owns Your Skin: Intellectual Property Law and Norms Among Tattoo Artists*, in 85 *S. Cal. L. Rev.* 1137 (2012), 1148, 1157-58.

riteneva, in qualità di esperto, che il sostenere la possibilità che il tatuaggio fosse soggetto al *copyright* avrebbe violato il 13° Emendamento³¹ alla Costituzione americana che vieta la schiavitù³². La Corte Suprema, come anticipato, non si è mai espressa sul punto³³.

In questo caso la controversia è sorta malgrado l'esistenza di un contratto, ma è stata risolta con un *settlement*, e di conseguenza non è stata oggetto di una pronuncia giudiziale.

Analogamente è accaduto in merito all'utilizzazione della riproduzione di un tatuaggio nell'ambito di un videogioco ove veniva rappresentato un giocatore della *National Football League*. Il 31 dicembre 2012, il tatuatore Stephen Allen ha infatti intentato un'azione per violazione del *copyright* contro il venditore e distributore di videogiochi Electronic Arts Inc. e l'ex "running back" della *National Football League* (NFL) Ricky Williams in merito alla utilizzazione delle immagini tatuate su entrambe le braccia dello stesso Williams. Il tatuatore, Allen, ha affermato di essere titolare di tutti i diritti di sfruttamento derivanti dal diritto d'autore sui tatuaggi, ed ha pertanto lamentato la violazione dei suoi diritti in quanto i convenuti avevano copiato, riprodotto, distribuito, adattato e/o mostrato pubblicamente i suoi tatuaggi, protetti da *copyright*, sulla copertina di NFL Street, e sui videogiochi Madden NFL 10 e Madden NFL 11. Anche in questo caso le parti sono giunte a un accordo transattivo e il caso è stato archiviato nell'aprile 2013³⁴.

³¹ Che recita "Neither slavery, nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction".

³² Particolarmente critica sul punto da Y.M. KING, *The Enforcement Challenges for Tattoo Copyrights*, in 22 *J. Intell. Prop. L.* 29 (2014), pp. 67, 68; analogamente rigettano tale impostazione C. P. BLOOM, *Note, Hangover Effect: May I See Your Tattoo, Please*, 31 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 442 (2013); A. PERZANOWSKI, *Tattoos and IP Norms*, in 98 *Minn. L. Rev.* 511 (2013), 530.

³³ Da rilevare, tuttavia, che la giudice Catherine D. Perry ha comunque affermato, sebbene non nell'ambito di una sentenza, che sia ovvio che il tatuaggio possa essere protetto dal *copyright*, e che non vi sia alcun ragionevole dubbio sul fatto che il disegno tatuato rientri a pieno titolo nell'ambito di applicazione della normativa sul diritto di autore. Muovendo da tali affermazioni, la giudice, tuttavia, ha comunque rigettato la richiesta del tatuatore, il signor Withmill, di impedire l'uscita del film "The Hangover, Part II", nelle sale cinematografiche. Le affermazioni della giudice sono riportate in una intervista da N. COHEN, (May 24, 2011), *Citing Public Interest, Judge Rules for Hangover II*.

³⁴ *Allen v. Electronic Arts, Inc.*, No. 5:12-CV-3172 (W.D. La. Dec. 31, 2012), *dismissed* (W.D. La. Apr. 9, 2013). Il contratto stabiliva che "Artwork remains property of [Stephen] Allen unless otherwise expressed. All rights are reserved by owner. Any form of reproduction is prohibited by state and federal [copyright] laws."

In un altro caso, risalente al 2005, il tatuatore Matthew Reed ha citato in giudizio non soltanto la Nike, ovvero l'agenzia pubblicitaria e l'azienda di calzature e abbigliamento sportivo responsabile per lo spot in cui appariva il tatuaggio in questione, ma anche l'ex giocatore della *National Basketball Association* (NBA) Rashid Wallace, portatore del tatuaggio³⁵. Come i precedenti, anche questo caso si è risolto con un *settlement*, sollevando questioni complesse in merito alla titolarità e all'applicazione del *copyright* su un'opera tatuata.

Anche Cristopher Escobedo ha intentato una causa contro THQ, lo sviluppatore del videogioco UFC Undisputed 3, che aveva raffigurato il combattente di arti marziali miste Carlos Condit in modo molto accurato e verosimile, ivi incluso un tatuaggio che Escobedo aveva creato. Anche in questa fattispecie la controversia fu risolta con un *settlement*, a seguito della dichiarazione di bancarotta di THQ³⁶.

In un caso più recente, approvato nelle aule di giustizia come *Solid Oak Sketches, LLC v. Visual Concepts, LLC*, la controversia è insorta per l'utilizzazione delle immagini del tatuaggio su un videogioco. In particolare, il videogioco NBA 2K16, pubblicato nel 2015 e divenuto subito estremamente popolare, presenta un certo numero di famosi giocatori appartenenti all'NBA rappresentati da *avatar* digitali che riproducono in modo molto fedele l'immagine di atleti celeberrimi quali, esemplificativamente, LeBron James, Stephen Curry, Eric Bledsoe, Kobe Bryant, DeAndre Jordan e Kenyon Martin e, naturalmente, i relativi tatuaggi. Segnatamente, proprio i tatuaggi, in molti casi, contribuiscono significativamente a rendere più riconoscibile il personaggio, favorendone la caratterizzazione e l'identificabilità. Particolarmente riconoscibile è il tatuaggio sul braccio destro di LeBron James, che rappresenta un leone.

La Solid Oaks Sketches ha rinunciato volontariamente a tutte le sue rivendicazioni contro Visual Concepts il 7 aprile 2016³⁷. In seguito, con la

³⁵ *Reed v. Nike, Inc.*, No. 3:05-CV-00198 (D. Or. Feb. 10, 2005), *dismissed* (D.Or. Oct. 19, 2005); *Stipulation of Dismissal with Prejudice, Reed v. Nike, Inc.*, No. 05-CV-198 BR (D. Or. Oct. 19, 2005). Sulla controversia v. M. BEASLEY, *Note, Who Owns Your Skin: Intellectual Property Law and Norms Among Tattoo Artists*, in 85 *S. Cal. L. Rev.* 1137 (2012), p. 1147.

³⁶ A. PERZANOWSKI, *Tattoos, Norms and Implied Licences*, in 107 *Minn. L. Rev.* 1 (2023), p. 1 e ss; M. CHIAPPARDI, *Tattoo Artist Appeals Slashed IP Claim In THQ Bankruptcy*, *Law 360*, Sept. 11, 2013, disponibile su <https://www.law360.com/articles/471802/tattoo-artistappeals-slashed-ip-claim-in-thq-bankrupt>.

³⁷ *Solid Oak Sketches, LLC v. 2K Games, Inc.*, No. 16CV-7 24 -LTS, 2016 WL 4126543, at *1 n.1 (S.D.N.Y. Aug. 2, 2016).

pubblicazione del videogioco NBA 2Re6, una nuova controversia avente ad oggetto cinque tatuaggi riprodotti sugli *avatar* dei giocatori, è stata intentata da Solid Oak Sketches nei confronti di Take 2 Interactive Software Inc, nella sua qualità di editore, sviluppatore distributore del videogioco. Solid Oak Sketches ha sostenuto di aver acquistato in via esclusiva i diritti di *copyright* sui tatuaggi dai tatuatori originali³⁸, e di non aver mai concesso a Take 2 Interactive Software Inc, né a 2K Games i diritti di riproduzione delle immagini, con specifico riferimento ai diritti di riprodurre, distribuire o visualizzare digitalmente le immagini dei tatuaggi nel gioco, diritti che al contrario aveva acquisito in esclusiva dai tatuatori.

Pronunciandosi sulla questione, il giudice Swain del distretto meridionale di New York ha concesso un giudizio sommario favorevole a Take-Two, ritenendo che l'uso dei tatuaggi rientrasse nella definizione di "*de minimis*", *fair use* e che rientrasse nella *implied licence*³⁹.

Successivamente, sulla scia della denuncia di Solid Oak, il tatuatore di Cleveland Jimmy Hayden, che gestisce Focused Tattoos, ha intentato una causa contro Take-Two e 2K Games. Hayden ha denunciato la violazione di sei disegni di tatuaggi creati per LeBron James, Tristan Thompson e Danny Green⁴⁰. In realtà, le accuse che Hayden muoveva erano quasi indistinguibili da quelli respinti dalla corte in Solid Oak, ma il giudice Boyko del distretto settentrionale dell'Ohio era riluttante a risolverli con un *summary judgement*. Di conseguenza le questioni inerenti all'uso *de minimis*, del *fair use* e della licenza implicita sono state lasciate rinviate alla giuria, con data del processo fissata per maggio 2023⁴¹.

3. I diritti di *copyright* sul tatuaggio in mancanza di contratto

Come già anticipato, le maggiori perplessità in ordine alla titolarità del diritto di *copyright* insorgono in mancanza di un contratto. Nella

³⁸ Shawn Rome, Justin Wright e Tommy Ray Cornetto avrebbero ceduto pertanto i diritti (la *copyright licence*) su alcuni disegni di tatuaggi che avevano creato e successivamente tatuato sui loro clienti LeBron James, Kenyon Martin ed Eric Bledsoe.

³⁹ *Solid Oak Sketches, LLC v. 2K Games, Inc.*, 449 F.Supp. 3d 333, 339 (S.D.N.Y. 2020), spec. 353.

⁴⁰ *Hayden v. 2K Games, Inc.*, No. 1:17CV2635, 2022 WL 4356211 (N.D. Ohio Sept. 20, 2022).

⁴¹ S. CASCONI, *Can Tattoos Be Reproduced in Video Games Without an Artist's Permission? An Ohio Jury Will Soon Decide*, *Artnet News*, Sept. 22, 2022 (www.artnet.com).

pratica - che potremmo definire quasi ancestrale - di questa forma di espressione artistica, la questione inerente la titolarità dei diritti non si è, sostanzialmente, storicamente posta: i tatuatori ritenevano infatti che, una volta ricevuto il proprio compenso, l'opera divenisse proprietà della persona tatuata, così come di sua proprietà era il corpo e la pelle sulla quale veniva impressa. Tradizionalmente nessun tatuatore pensava di poter limitare la libertà di circolazione della persona tatuata affinché il tatuaggio non venisse mostrato o imitato da altri, né alcuno ha mai pensato di poter imporre alla persona tatuata di indossare indumenti che coprissero il tatuaggio in caso di esposizioni pubbliche⁴²: viceversa, si può ritenere che generalmente la visione del tatuaggio da parte di terzi, di fronte alla collettività, sia da considerarsi *in re ipsa*, un effetto naturale del tatuaggio e, tutto sommato, nella maggioranza delle ipotesi, finalità insita nell'opera medesima e di frequente perfino auspicata dal tatuatore⁴³. Invero le controversie di maggiore rilievo che di recente sono insorte, e che – ribadiamo – sono state sempre definite con accordi stragiudiziali, generalmente non hanno riguardato il rapporto tra tatuatore e cliente, ma l'interferenza di soggetti terzi⁴⁴.

Nell'ipotesi in cui il disegno tatuato sia tratto da immagini pubbliche, disponibili ad esempio sulla Rete e non coperte da *Copyright*, oppure da disegni realizzati dal cliente, i diritti del tatuatore dovrebbero a rigore essere esclusi, atteso che l'apporto creativo sarebbe in tal caso pressoché

⁴² A. PERZANOWSKI, *Tattoos and IP Norms*, in 98 *Minn. L. Rev.* 511 (2013), p. 537, nel corso di interviste a molti tatuatori, ha riscontrato che tuttora i tatuatori riconoscono i diritti dei loro clienti a mostrare pubblicamente i loro tatuaggi, riprodurre le immagini dei loro corpi tatuati e creare nuovi lavori che incorporano o distruggono l'originale dei disegni realizzati dai tatuatori, come è ovvio in relazione al libero godimento delle libertà fondamentali da parte degli individui tatuati. L'opposizione degli artisti si incontra, invece, allorquando l'utilizzazione del tatuaggio sia dissociata dalla connessione col proprio corpo e finalizzata ad attività lucrative che ne comportino lo sfruttamento abusivo: ID, 538.

⁴³ “*Perhaps this situation can be resolved by invoking a type of public display right pursuant to which the subject of the tattoo can display the tattoo publicly under the theory that once the tattoo artist puts her artwork into the public eye by placing it on another person, she arguably loses the ability to control subsequent displays of her work by the person wearing the tattoo*”. Così R. R. KWALL, *The Soul of Creativity: Forging A Moral Rights Law For the United States*, Stanford Univ. Press, 2010, p. 106; Y.M. King, *The Enforcement Challenges for Tattoo Copyrights*, 22 *J. Intell. Prop. L.* 29 (2014), p. 55.

⁴⁴ Come accaduto, appunto, nel caso del tatuaggio sul volto di Mike Tyson: si veda, per una ricostruzione della vicenda, B. GRASSI, *Copyrighting Tattoos: Artist vs. Client in the Battle of the (Waiver) Forms*, in *Mitchell Hamline Law Review* 42 (1), (January 1, 2016), pp. 43–69.

inesistente⁴⁵. Questo riguarderebbe tuttavia le sole ipotesi di quei tatuaggi in cui l'immagine viene riprodotta in maniera talmente fedele da risultare identica, sia sotto il profilo grafico che cromatico⁴⁶. Anche in questa ipotesi, tuttavia, ci si potrebbe domandare se il lavoro del tatuatore possa essere ridotto alla stregua di una mera copia fotostatica⁴⁷ di un'immagine preesistente, o se viceversa la tecnica di trasposizione dell'immagine suddetta possa conferire di per sé un valore diverso. A mio parere, qualora di semplice riproduzione pedissequa si tratti, il *copyright* non dovrebbe essere riconosciuto al tatuatore, ma eventualmente al cliente e soltanto in caso di disegno dallo stesso ideato.

Nella più parte dei casi, tuttavia, il disegno viene realizzato creativamente dal tatuatore su propria invenzione, con connotati di originalità e novità, ed è in merito a questa fattispecie che i maggiori problemi si determinano. In siffatta evenienza, difatti, il *Copyright* deve essere riconosciuto al tatuatore, in quanto responsabile della attività di ideazione e realizzazione dell'opera su un materiale che però, in questo caso, è umano e vivente. Ed è qui che l'applicazione puntuale della normativa sul *Copyright* mostra la sua non perfetta aderenza alla realtà, atteso che da tale titolarità dovrebbe discendere il diritto di impedire la cancellazione, la modifica, l'alterazione dell'opera, la diffusione senza il proprio consenso, nonché qualsiasi genere di utilizzazione economica diretta e secondaria.

In proposito è indiscutibile che non si possa limitare il diritto di esporre il proprio corpo, eventualmente tatuato, secondo qualsiasi modalità si ritenga opportuna, eventualmente anche su mezzi di comunicazione, in esibizioni e spettacoli, concerti ecc., ed analogamente non si può impedire che la

⁴⁵ V. *Feist Publ'ns, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340, 355 (1991), che dispone che l'originalità, creatività e fissazione su un supporto sono requisiti per la cosiddetta "copyrightability": "*originality requires independent creation plus a modicum of creativity*". C. A. HARKINS, *Tattoos and copyright Infringement: Celebrities, Marketers, and Businesses Beware of the Ink*, in 10 *Lewis & Clark L. Rev.* 313, 318 (2006); 17 U.S.C. § 101; S. BUCHALTER, *Tattoos as Intellectual Property: No Laser Removal Without Removal of Legal Protections* (April 1, 2012), disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2215022> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2215022>.

⁴⁶ Le modifiche sotto il profilo cromatico, difatti, determinano di frequente una novità e originalità nell'interpretazione del disegno, tali da modificare in misura considerevole la sensazione provocata dal tatuaggio. Si pensi all'impiego di particolari sfumature, o all'uso di tonalità fredde o calde che imprimono una sensazione e un effetto solare, oppure malinconico o di solitudine, tristezza ecc., al disegno.

⁴⁷ J. S. HATCHER, *Drawing in Permanent Ink: A look at Copyright in Tattoos in the United States* (April 15, 2005), 8, disponibile su <https://ssrn.com/abstract=815116> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.815116>.

persona tatuata abbia la possibilità di cancellare o modificare il tatuaggio. Questo rappresenta, infatti, intimamente la persona che lo indossa, è spesso segno di appartenenza o manifestazione di sentimenti ed emozioni, in una parola, è strettamente connesso alla personalità dell'individuo. Qualora tale correlazione cessi, pertanto, non si può precludere alla persona tatuata di apportare modifiche o cancellazioni che riportino il proprio corpo ad una situazione armonica con il proprio intimo sentire, con la propria identità, con la propria personalità⁴⁸.

Più controvertibile, invece, la seconda questione, inerente lo sfruttamento economico mediante diritti di utilizzazione secondaria. In tale ipotesi, infatti, cessa l'interiezione con i diritti della personalità, e si versa in ipotesi nelle quali l'elemento economico sopravanza quello personale. In questi casi, a meno che non si possa dimostrare che l'autore del tatuaggio ha volontariamente ed espressamente ceduto i diritti di sfruttamento commerciale dell'opera, è plausibile che il soggetto tatuato debba riconoscere tale diritto al tatuatore. Ma ciò nel senso che si debba garantire un riconoscimento economico in caso di utilizzazione secondaria da parte della persona tatuata (ad esempio *merchandising* e simili), non invece nel senso di ravvisare la possibilità per il tatuatore di trarre profitto dall'immagine del soggetto che "indossa" il tatuaggio in mancanza del suo consenso esplicito. In questo caso, infatti, così come ritenuto nell'ipotesi precedente, i diritti dell'individuo sulla propria immagine dovrebbero prevalere sul diritto di autore.

Altro discorso si dovrebbe fare in merito alla possibilità per il tatuatore di utilizzare e riprodurre il tatuaggio su altre persone o sfruttando economicamente la raffigurazione in sé, svincolata dall'immagine della persona tatuata. In questo caso la circostanza che la titolarità dei diritti sull'opera creata, ovvero sull'immagine tatuata, spetti all'artista, dovrebbe garantire a quest'ultimo la possibilità di sfruttare la propria creazione, salvo che sia stata concessa una esclusiva a favore del cliente. Detta esclusiva dovrebbe tuttavia essere stata oggetto di specifica negoziazione tra le parti, e successivamente dimostrata.

⁴⁸ Si pensi al tatuaggio che reca il nome di una persona con la quale sia cessata ogni relazione affettiva, o al cambio di credo religioso o di appartenenza politica rispetto al simbolo tatuato, o ancora al mutamento di stile di vita per chi, esemplificativamente, portasse un tatuaggio di appartenenza a un clan dal quale si è distaccato.

4. Le licenze implicite

Talune problematiche inerenti il *Copyright* sui tatuaggi potrebbero essere superate in via ermeneutica dall'attività delle Corti mediante la individuazione delle licenze implicite⁴⁹. La circostanza che il substrato fisico sul quale viene impresso il tatuaggio sia un essere umano, e generalmente una parte visibile della persona, dovrebbe indurre a ritenere che il tatuatore – ove titolare, anche in via esclusiva, dei diritti di autore – conceda alla persona tatuata una licenza di esposizione, modificazione, circolazione della sua opera. Tale licenza, anche qualora non espressamente formalizzata in un contratto redatto in forma scritta, si dovrebbe evincere dalle medesime circostanze che hanno accompagnato la creazione e realizzazione dell'opera⁵⁰. Difatti è connaturata alla stessa natura della persona la circolazione e l'esposizione del proprio corpo, i cui sembianti sono inestricabilmente connessi alla vita stessa; realizzare un tatuaggio su un corpo, anche eventualmente su parti intime dello stesso, dovrebbe recare in sé il consenso al fare mostra dello stesso nello svolgimento di tutte le quotidiane, ordinarie attività. Il ritenere il contrario realizzerebbe infatti una violazione della libertà di circolazione e della libertà personale dell'individuo, contrastante con precetti di rango costituzionale⁵¹.

⁴⁹ A. PERZANOWSKI, *Tattoos, Norms and Implied Licences*, in 107 *Minn. L. Rev.* 1 (2023), sostiene che “*public displays, reproductions, derivative works, and other uses of tattoo designs fall within the scope of a broad implied license when they are employed to accurately depict the body of a tattooed person*”.

⁵⁰ Fa riferimento a una licenza implicita in tal senso T. C. BRADLEY, *The Copyright Implications of Tattoos, Entertainment & Sports Lawyer*, in *American Bar Association* 29 (Fall 2011); C. P. BLOOM, *Note, Hangover Effect: May I See Your Tattoo, Please*, in 31 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 435, 465 (2013); A. PERZANOWSKI, *Tattoos and IP Norms*, in 98 *Minn. L. Rev.* 511 (2013), p. 535; la medesima posizione viene espressa da Y.M. KING, *The Enforcement Challenges for Tattoo Copyrights*, in *Journal of Intellectual Property Law, University of Georgia School of Law* 22 (1) (August 2014), pp. 29, 39, che sottolinea come la questione possa avere comunque rilevanza in termini di possibilità di *enforcement*.

⁵¹ Particolarmente calzante in proposito quanto affermato in proposito da Y. King: “*Moving on to enforcement in light of the medium, I opined that yes, tattoos are copyrightable, they can be enforced and should be enforced, but as a result of the artist's choice of the human body as a medium, there is going to be some diminution of the exclusive rights. I discuss moral rights, and I also discuss this diminution because I think under the doctrine of implied license that a tattoo customer can argue that the tattoo artist had intended to grant an implied license to display the work because once you place it on the body of a customer, then it is on public display and there will be number of subsequent displays by the tattoo customer. And in most of the cases in the complaints, the plaintiffs have actually acknowledged that they had some expectation that it would be on display*”. V. Y.M. KING, *Protection and Enforcement*

L'opera tatuata, peraltro, dovrebbe certamente rientrare tra quelle oggetto di licenza implicita, essendo delle opere commissionate dal cliente e destinate a circolare unitamente alla persona che le acquista.

Analogamente è a dirsi della licenza di modifica o cancellazione dell'opera, da ritenersi a mio avviso implicitamente concessa. È infatti la natura strettamente personale del tatuaggio, correlata alla crescita e al cambiamento dell'individuo sotto molteplici profilo, che richiede che il tatuaggio sia modificabile o cancellabile (ove e per quanto tecnicamente possibile) in modo tale da assecondare i mutamenti che interessano la persona tatuata.

Come affermato in dottrina, “*More fundamentally, a norm of bodily autonomy is at the core of tattooing as a social practice, and assertions of copyright are inconsistent with this central purpose*”⁵². Anche in questa ipotesi il diverso avviso condannerebbe l'individuo a portare impresso sulla pelle un segno che non risponde più alla sua personalità, e ciò si porrebbe in contrasto con la stessa libertà di espressione, tutelata dal Primo Emendamento alla Costituzione americana e principio fondamentale sul quale il sistema statunitense è improntato. La libertà di espressione, infatti, si può indiscutibilmente manifestare anche mediante modalità espressive legate al far mostra di segni grafici o disegni impressi sul proprio corpo, con la conseguenza che trova tutela costituzionale anche la libertà di eliminare, modificare o alterare detti segni qualora siano tatuati sulla pelle.

La tutela del *copyright*, in questo caso, dovrebbe quindi cedere all'esito di un bilanciamento di interessi che vedrebbe la prevalenza della libertà di espressione della persona⁵³, secondo quanto prescritto dal Primo Emendamento⁵⁴. Tutte le attività consuete e abituali per gli esseri umani, per-

Challenges for Tattoo Copyrights, in 39 *Colum. J.L. & Arts* 437 (2016), pp. 439-440.

⁵² A. PERZANOWSKI, *Tattoos, Norms and Implied Licences*, in 107 *Minn. L. Rev.* 1 (2023).

⁵³ Sostiene che l'industria del tatuaggio non differisca sostanzialmente da quella dell'editoria o della pittura, dato che mette sul mercato beni per soddisfare la domanda di opere di carattere creativo, affermando di conseguenza che i tatuatori dovrebbero godere della medesima protezione prevista per i pittori o gli scrittori ricadendo nell'ambito di applicazione della libertà di espressione tutelata dal Primo Emendamento, A. L. NICKOW, *Getting down to (tattoo) business: Copyright norms and speech protections for tattooing*, in *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.* 183 (1), (2013), 214.

⁵⁴ In un'altra prospettiva, la tutela della libertà di espressione, questa volta di soggetti diversi rispetto alle persone tatuate, si potrebbe porre in contrasto con il *right of publicity* della persona tatuata. Per un'analisi ricostruttiva delle varie teorie del bilanciamento tra *freedom of expression* tutelata dal Primo Emendamento e *right of publicity*, rientrante tra i *property rights*, v. Y.M. KING, *The Right of Publicity Challenges For Tattoo Copyrights*, in 16 *Nev. L.J.* 441 (2016): (*Transformative Use Test* (456), *Rogers Test* (459), *Relatedness Test*

tanto, dovrebbero considerarsi oggetto di una *implied licence* concessa dal tatuatore (o comunque dal titolare dei diritti di autore sul tatuaggio), dalla libertà di mostrare il tatuaggio in pubblico, anche qualora impresso su parti poco esposte ovvero anche intime, alla libertà di fotografare ed essere fotografati, filmare ed essere filmati. Tecnicamente le fotografie, i filmati e i disegni che riproducono i tatuaggi sono da considerarsi come *derivative works*; nel caso dei tatuaggi, pertanto, si deve ritenere che sussista in siffatte ipotesi una licenza implicita di realizzare *derivative works*, ovvero diritti di utilizzazione secondaria, anche senza il consenso implicito del tatuatore. Invero difficilmente sono insorte controversie sul tema, tanto che si può ritenere che la sussistenza di una licenza implicita in proposito sia incontestata anche nei casi di personaggi celebri, la cui attività implica di per sé la circolazione della propria immagine e il suo sfruttamento mediante esposizione su tutti i mezzi di comunicazione. Tatuaggi effettuati su attori, cantanti, atleti, *influencer* e simili sono, per loro natura, destinanti allo sfruttamento commerciali attraverso i prodotti delle rispettive attività professionali. Ma anche qualora la notorietà sopraggiunga successivamente, anche in momenti cronologicamente molto distanti da quello in cui il tatuaggio è stato realizzato, si deve ritenere che vi sia una licenza implicita che copre l'utilizzazione della propria immagine secondo qualsiasi modalità (foto, video privati, riprese televisive, oltre che contenuti pubblicati sulla Rete)⁵⁵.

Nel caso dei tatuaggi il diritto di fotografare, filmare e pubblicare l'opera impressa sulla persona e congiuntamente all'immagine della stessa, inoltre, non riguarda esclusivamente la persona tatuata, ma anche soggetti terzi che riprendano e pubblichino l'effigie del soggetto sia per scopi personali (album di famiglia, ritratto, video privati) che per finalità professionali (giornalisti, *cameramen*, stazioni televisive, blogger, etc.). Il concetto di licenza implicita contempla infatti tutte le modalità di utilizzazione del bene, o della creazione, in questo caso, che ci si potrebbe legittimamente attendere⁵⁶: non vi è dubbio che, nel caso del tatuaggio, vi ricada la stessa

(461) e *Predominant Use Test* (462)), che suggerisce che le corti utilizzino il cosiddetto *Predominant Use Test* al fine di assicurare maggiori garanzie di tutela al *right of publicity* dei personaggi celebri tatuati.

⁵⁵ Il diritto di mostrare pubblicamente il tatuaggio è comunque consentito – anche a prescindere dalla licenza implicita - dallo stesso § 109(c) del Copyright Act, che autorizza “the owner of a particular copy lawfully made under this title ... without the authority of the copyright owner, to display that copy publicly.” 17 U.S.C. § 109(c).

⁵⁶ “Where the copyright holder engages in conduct from which the other party may properly infer that the owner consents to his use”: *Field v. Google Inc.*, 412 F.Supp.2d 1106 (D. Nev. 2006) (che argomenta citando *De Forest Radio Tel. & Tel. Co. v. United States*, 273 U.S.

esposizione al pubblico che sia connaturata all'ordinaria gestione della propria vita⁵⁷.

Il limite delle licenze implicite di cui gode la persona tatuata potrebbe estendersi anche oltre: in talune ipotesi si potrebbe giungere a ritenere che il soggetto tatuato abbia perfino diritto ad una esclusiva sul tatuaggio⁵⁸, ove la richiesta del particolare disegno sia stata talmente personalizzata e dettagliata da potersi ritenere che il soggetto tatuato abbia voluto un esemplare unico di immagine impressa sul proprio corpo. E ciò anche in mancanza di un atto scritto, qualora le specifiche circostanze di fatto della fattispecie lo facciano desumere. E la licenza si estenderebbe anche alle opere derivate, qualora i clienti aggiungano nuovi tatuaggi ai loro corpi, o quando coprano o rimuovano quelli preesistenti.

Chiaramente l'operatività delle licenze implicite implica che non vi siano determinazioni esplicite ostative: in tale ipotesi, infatti, il regolamento contrattuale determinerà le condizioni dell'accordo⁵⁹, beninteso entro il limite del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo. Al contrario, quando un detentore del copyright consegna le opere senza alcun "warning" che il loro ulteriore utilizzo costituirebbe una violazione del copyright, i tribunali trattano tale utilizzo come rientrante nell'ambito della licenza implicita⁶⁰.

236, 241 (1927).

⁵⁷ Secondo il Seventh Circuit in *LimeCoral. v. CareerBuilder*, "[a]bsent a limitation imposed on the license at the time [the] works were delivered ..., the license impliedly granted ... would encompass all of the rights of ... the copyright holder." *LimeCoral, Ltd. v. CareerBuilder, LLC*, 889 F.3d 847, 851 (7th Cir. 2018); v. anche *Latimer v. Roaring Toyz, Inc.*, 601 F.3d 1224, 1235 (11th Cir. 2010); *Asset Mktg. Sys., Inc. v. Gagnon*, 542 F.3d 748, 757 (9th Cir. 2008).

⁵⁸ Parla di "Right of uniqueness" J. S. HATCHER, *Drawing in Permanent Ink: A look at Copyright in Tattoos in the United States* (April 15, 2005), 18, disponibile su <https://ssrn.com/abstract=815116> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.815116>.

⁵⁹ In merito alle questioni inerenti la revocabilità della licenza v. A. PERZANOWSKI, *Tattoos, Norms, and Implied Licenses* (January 13, 2023), in 107 *Minnesota Law Review* (2023).

⁶⁰ *I.A.E., Inc. v. Shaver*, 74 F.3d 768, 776 (7th Cir. 1996); *Latimer v. Roaring Toyz, Inc.*, 601 F.3d 1224, 1235 (11th Cir. 2010); *Asset Mktg. Sys., Inc. v. Gagnon*, 542 F.3d 748, 757 (9th Cir. 2008), che afferma che "plaintiff 'had to express an intent to retain control over the programs and limit [defendant]'s license if he intended to do so": citato da A. PERZANOWSKI, *Tattoos, Norms, and Implied Licenses*, in 107 *Minnesota Law Review* (2023).

5. I diritti riconosciuti dal *Visual Artists Rights Act* (VARA)

Una questione ulteriore attiene all'applicabilità della tutela approntata dal VARA (*Visual Artists Rights Act*) per la tutela di alcuni diritti morali degli artisti. Come disposto dal 17 USC 101 A) e B), la disciplina si applica esclusivamente all'opera in senso stretto, fisicamente considerata, e non al relativo copyright, e pertanto non riguarda le immagini che la riproducono, le fotografie dell'opera *et similia*. Inoltre la protezione è garantita soltanto qualora l'opera esista in un esemplare unico (o in più esemplari, fino a una tiratura di 200 copie, che siano però firmati e numerati, il che sembra tendenzialmente escludere le ipotesi dei tatuaggi, atteso che la pratica di firmare e numerare i corpi degli esseri umani non è usuale né auspicabile), pertanto lo stesso tatuaggio prodotto più volte su persone diverse sarebbe escluso dalla tutela. Nel caso dei tatuaggi la protezione potrebbe riguardare la pelle tatuata esposta nei musei, come già accade nello Yokohama Tattoo Museum e nella Tokyo Medical School, per esempio, che hanno collezioni di parti di pelle tatuata e asportata, ovviamente *post mortem*, che recano impressi reali tatuaggi⁶¹.

Per quanto attiene ai diritti di opporsi alla cancellazione, modifica e alterazione che vengono riconosciuti all'artista dal VARA, limitatamente alle fattispecie considerate, come già anticipato, non si ritiene che sia possibile né corretto farli prevalere sulle libertà fondamentali dell'individuo. In una prospettiva di bilanciamento di interessi, infatti, la libertà di circolazione, il diritto all'immagine, il *right of publicity*, la libertà di espressione e manifestazione della propria individualità attraverso il proprio corpo dovrebbe senz'altro prevalere sui diritti morali che la disciplina VARA - così come quella sul *Copyright* negli Stati Uniti e in Europa sul diritto d'autore - riconoscono all'artista. Questi non potrà pertanto precludere la cancellazione, l'abrasione, la sovrapposizione di altri tatuaggi, qualora il soggetto tatuato decida in tal senso, né imporre che il tatuaggio non sia mostrato ai terzi o anche esibito in contesti che abbiano una capacità di divulgazione estremamente ampia⁶².

⁶¹ In proposito sarebbe interessante comprendere se la persona che reca impressi sul proprio corpo i tatuaggi ne possa disporre *post mortem*, ovvero se possa cedere i diritti di asportazione della pelle e successiva utilizzazione economica del tatuaggio, o se a ciò osti il diritto d'autore spettante all'artista. Ancora, al contrario, se tale diritto spetti all'artista medesimo, e se il "proprietario" del corpo possa assumere un'obbligazione contrattuale di cessione della parte di pelle a favore dell'artista per il tempo in cui avrà cessato di vivere, come se si trattasse del "noleggio" dell'opera in costanza di vita, ma al termine questa potesse tornare al creatore / titolare dei diritti.

⁶² Resta comunque da segnalare che non è certo che la disciplina sia applicabile ai

6. La dottrina del “*work for hire*”

Una ulteriore ipotesi prospettata in via interpretativa statunitense è quella della cosiddetta *work for hire doctrine*.

La disciplina sul tema⁶³ sul *copyright* distingue all'interno di questa fattispecie due diverse ipotesi. La prima riguarda le opere realizzate da un lavoratore all'interno di un rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito del quale – salvo diverso accordo – i diritti spettano al datore di lavoro. La seconda riguarda invece l'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera sia stata commissionata specificamente per costituire un contributo ad un lavoro collettivo⁶⁴. In entrambi i casi i diritti non vengono attribuiti al creatore dell'opera, ma al datore di lavoro. La dottrina americana si interroga sull'applicabilità di tale disposizione alle diverse fattispecie di tatuaggi realizzati da un tatuatore. Al fine di comprendere se sia applicabile la *work for hire doctrine* (ovvero i lavori su commissione, è necessario individuare e comprendere se il rapporto di lavoro cui la norma si riferisce possa includere o meno quello che riguarda il tatuatore.

Nella fattispecie questa impostazione sarebbe di fatto applicabile, in talune ipotesi, nei rapporti tra il titolare dell'esercizio commerciale presso il quale il tatuatore presta la propria opera e l'artista medesimo⁶⁵.

tatuaggi, atteso che nella dottrina statunitense si dubita dell'esistenza di una stretta correlazione e connessione tra l'artista e l'opera, come richiesto. In tal senso v. M. NIMMER, D. NIMMER, *Nimmer on Copyright*, 2005, capp. 5, 6.

⁶³ 17 U.S.C. § 201 (b): “*In the case of a work made for hire, the employer or other person for whom the work was prepared is considered the author for purposes of this title, and unless the parties have expressly agreed otherwise in a written instrument signed by them, owns all of the rights comprised in the copyright*”.

⁶⁴ 17 USC, § 101, dispone che “*A ‘work made for hire’ is - (1) a work prepared by an employee within the scope of his or her employment; or (2) a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire. For the purpose of the foregoing sentence, a ‘supplementary work’ is a work prepared for publication as a secondary adjunct to a work by another author for the purpose of introducing, concluding, illustrating, explaining, revising, commenting upon, or assisting in the use of the other work, such as forewords, afterwords, pictorial illustrations, maps, charts, tables, editorial notes, musical arrangements, answer material for tests, bibliographies, appendixes, and indexes, and an ‘instructional text’ is a literary, pictorial, or graphic work prepared for publication and with the purpose of use in systematic instructional activities*”.

⁶⁵ T.F. COTTER, A.M. MIRABOLE, *Written on the Body: Intellectual Property Rights in Tattoos, Makeup, and Other Body Art*, in 10 *UCLA Ent. L. Rev.* 97, 105 (2003). Ritiene

Non sembra invece che sia applicabile nei rapporti col cliente, col quale non si instaura un rapporto di lavoro inteso nel senso richiesto dall'art 17 del *Copyright Act*⁶⁶, neppure nell'ipotesi in cui vi sia un'approvazione specifica dell'opera da parte del cliente⁶⁷, o una accettazione dell'immagine prospettata dall'artista, anche eventualmente sulla base di rilievi fatti dal cliente⁶⁸. Sarebbe possibile, in talune ipotesi, considerare la totalità dei tatuaggi impressi sul corpo di una persona come un'opera collettiva, specie nelle ipotesi in cui il corpo di una persona sia integralmente tatuato, o comunque abbia una molteplicità di tatuaggi estesi realizzati da diversi artisti e combinati tra loro in maniera creativa. Anche in questo caso si deve tuttavia rilevare la difficoltà di applicare la disciplina vigente sul diritto d'autore sulle opere collettive ai corpi tatuati⁶⁹. In questa evenienza il corpo stesso diviene un'opera d'arte? I diritti spettano a tutti gli artisti? E dalla titolarità dell'opera è legittimo escludere il titolare del corpo, che tale opera fa vivere, mostra, esibisce, rende fruibile? O ancora, sarebbe ammissibile che, proprio per evitare tutto ciò, che indossa i tatuaggi, indelebilmente impressi sul corpo, possa essere assoggettato a limitazioni? Come anticipato, la risposta a quest'ultimo quesito non può, a mio avviso, che essere negativa, data la necessaria prevalenza dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo. Ma allo stesso tempo si rileva la difficoltà di qualificare giuridicamente e attribuire i diritti su queste opere. Il riconoscimento dei diritti d'autore al titolare dell'esercizio commerciale dovrebbe essere moltiplicato per un numero x di esercizi commerciali,

che l'opera tatuata non sia qualificabile come *work for hire* Y.M. King, *The Challenges 'Facing' Copyright Protection for Tattoos*, in 92 *Or. L. Rev.* (2013) 129, 132; ID., *The Enforcement Challenges for Tattoo Copyrights*, in 22 *J. Intell. Prop. L.* 29 (2014), 33, 42-43.

66 Nel caso *Community for Creative Non-Violence (CCNV) v. Reid*, 490 U.S. 730, 741-42 (1989), che rappresenta la fattispecie di riferimento sul tema, la Corte ha appunto sentenziato che la semplice negoziazione sui termini dell'opera con conseguente approvazione finale da parte del cliente non incardina un rapporto di lavoro rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 17 USC, e di conseguenza non trasferisce i diritti al cliente in quanto datore di lavoro.

67 Evidenzia che il contributo del cliente non è mai talmente significativo da determinare una titolarità congiunta del *copyright* A. PERZANOWSKI, *Tattoos and IP Norms*, in 98 *Minn. L. Rev.* 511 (2013), p. 535.

68 Si tratterebbe sostanzialmente di una prestazione d'opera occasionale.

69 Sul tema v. T.F. COTTER, A.M. MIRABOLE, *Written on the Body: Intellectual Property Rights in Tattoos, Makeup, and Other Body Art*, in 10 *UCLA Ent. L. Rev.* 97 (2003) pp. 106-07. Radicalmente contraria alla qualificabilità in termini di *work for hire* A. D. CHRONIS, *The Inky Ambiguity of Tattoo Copyrights: Addressing the Silence of U.S. Copyright Law on Tattooed Works*, in 104 *Iowa L. Rev.* 1518 (2019), 1517-1521.

ove insistano sullo stesso corpo molti o moltissimi tatuaggi. Ma l'opera complessiva che ne deriva, il "collage" di tatuaggi, da chi è realizzata? Non si dovrebbe, a questo punto, riconoscere un diritto di autore anche a chi ha deciso dove posizionare le singole opere, in quella specifica combinazione di colori e forme, nonché quali disegni tatuare in quale specifica area, sul proprio corpo? L'assimilazione di un corpo tatuato a un'opera collettanea, come fosse un'enciclopedia alla quale vengono di volta in volta aggiunte nuove voci, non pare persuasiva.

La dottrina del *work for hire*, pertanto, potrà essere utilizzata per riconoscere al proprietario del negozio di tatuaggi i diritti su quelli realizzati dai propri impiegati, ma non sembra ci si possa spingere oltre, anche considerando il fatto che l'applicazione della disciplina sull'opera collettiva indurrebbe ad escludere che il cliente, che ha ricevuto sul proprio corpo i tatuaggi, sia titolare di alcun diritto.

7. I diritti di proprietà intellettuale sul tatuaggio: il marchio

In una trattazione della tematica dei diritti di proprietà intellettuale sul tatuaggio deve trovare luogo, sebbene sinteticamente, un accenno alla disciplina del *trademark*. Brevemente, ci si potrebbe domandare da un lato se un tatuaggio possa diventare esso stesso un marchio, dall'altro se una violazione della disciplina possa essere riscontrabile qualora taluno si faccia tatuare sul corpo un marchio noto senza il consenso del titolare del marchio medesimo.

Sotto il primo profilo in ambito statunitense è riscontrabile un caso di registrazione di un tatuaggio come marchio. Nella fattispecie il tatuaggio, che rappresenta una coppia di ali disegnate (tatuare) sulla schiena di una *body piercer* secondo una foggia particolare, era diventato il segno distintivo dell'attività commerciale dell'imprenditrice, che lo utilizzava per promuovere e pubblicizzare i propri servizi sul territorio americano e per confezionare tutto il materiale pubblicitario per il commercio interstatale della sua attività. Il disegno del tatuaggio ebbe notevole successo, tanto da divenire un simbolo dell'industria del *piercing*, di guisa che molteplici attività commerciali se ne appropriarono indebitamente utilizzandolo per le proprie pubblicità, così creando una confusione tra vari imprenditori. La titolare del tatuaggio decise pertanto di ricorrere alla tutela della proprietà intellettuale, e fece domanda⁷⁰ all'*US. Patent and Trademark*

⁷⁰ U.S. Pat. & Trademark Off., Application No. 76/195,291, Slave (Jan. 11, 2001).

Office (l'Ufficio federale per i brevetti e i marchi), che inizialmente ebbe un atteggiamento oppositivo, affermando che: "Not all words, designs, symbols or slogans used in the sale or advertising of goods or services function as trademarks, regardless of the applicant's intent. A term does not function as a trademark unless it is used in a manner which clearly projects to purchasers a single source of the goods or services"⁷¹. Tuttavia, a seguito del soddisfacimento di talune richieste di integrazione di documentazione e all'esito di un'ampia istruttoria, dell'accertamento della notorietà del tatuaggio siccome segno distintivo dell'attività della richiedente e della stretta connessione dell'immagine tatuata al lavoro imprenditoriale svolto, il *U.S. Patent and Trademark Office* concesse la registrazione del tatuaggio come marchio, primo caso nella storia⁷².

Una ulteriore questione riguarda l'eventualità che un individuo si faccia tatuare sul corpo un marchio celebre senza il previo consenso del titolare del marchio. La fattispecie è suscettibile di divenire problematica in concreto soltanto nell'ipotesi di persone famose, atteso che i tatuaggi delle persone comuni difficilmente saranno noti ai titolari del marchio⁷³. Anche qualora si versi nella prima ipotesi, generalmente, il fatto di indossare il tatuaggio recante il marchio di un prodotto noto generalmente sortisce un effetto pubblicitario del prodotto medesimo: i personaggi noti, infatti, attraggono notorietà, con la conseguenza che il prodotto o il servizio diviene più desiderabile, e pertanto il titolare del marchio otterrebbe un insperato e gratuito effetto promo-pubblicitario. Una contestazione, in tal caso, potrebbe insorgere soltanto per ragioni ideologiche, qualora il personaggio noto abbia un orientamento ideologicamente o moralmente contrastante con quello del titolare del marchio, poiché la connessione tra la persona famosa e il marchio influenzerebbe la caratterizzazione del prodotto.

Anche in questa evenienza, tuttavia, sebbene sia plausibile che si riscontri una violazione della disciplina della tutela del marchio, non pare che si possa giungere né ad imporre un divieto, né a ottenere un ordine

⁷¹ U.S. Pat. & Trademark Off., Application No. 76/195,291, Office Action (May 2, 2001).

⁷² Registrazione del 5 novembre 2002, n. 2645270, riportato in U.S. PAT. & Pat. & Trademark Off., *Trademark Manual of Examining Procedure* § 101 (8th ed. 2011). Il caso è riportato da J. BRAUN, *A Tale of Two Pioneers: Trademarking a Tattoo*, in 18 *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.* [ii], (2019).

⁷³ A prescindere, tuttavia, dalle fattispecie concrete, si deve rilevare che la tutela del marchio imporrebbe, di per sé, che venisse richiesta una liberatoria al titolare del marchio, atteso che l'uso del marchio da parte di terzi non autorizzati rappresenterebbe una violazione.

di rimozione del tatuaggio dal corpo della persona tatuata. Anche per quanto attiene al marchio, infatti, si possono riproporre le considerazioni precedentemente espresse con riguardo al *copyright* sul tatuaggio, ovvero che la disciplina deve essere adattata e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale deve essere attenuata nel bilanciamento delle posizioni giuridiche coinvolte.

Infine, un'altra problematica può insorgere qualora i tatuaggi vengano utilizzati per scopi pubblicitari, pertanto con finalità commerciali, nell'ambito di manifestazioni pubbliche o di pubblico interesse, o comunque nel corso di eventi che richiamano ampio afflusso di pubblico. La questione si è posta sin dai primi anni duemila, in occasione di eventi sportivi (prevalentemente incontri di boxe o partite di basket) ai quali partecipavano atleti con la pelle disegnata. Originariamente si trattava in prevalenza di tatuaggi temporanei⁷⁴ applicati sul proprio corpo in maniera estremamente evidente e visibile, con il dichiarato (e lautamente retribuito) intento di promuovere prodotti o servizi. Tale fattispecie si è verificata in occasione di un incontro di *boxe* nel quale lo sportivo Bernard Hopkins, detto "*The Executioner*", risultato vincitore dell'incontro, aveva tatuato temporaneamente sul proprio dorso il *link* ad un sito di un Casinò online, ottenendo quale corrispettivo \$ 100.000. A seguito di tale evento, che aveva suscitato scalpore nel mondo dello sport, la *Nevada Athletic Commission* intervenne per vietare che la medesima pratica fosse adottata da un altro sportivo durante un incontro di *boxe*, adducendo argomentazioni parzialmente pretestuose, quali la possibilità che l'inchiostro si sarebbe trasferito sul corpo dell'avversario, che i tatuaggi avrebbero potuto distrarre i giudici dalla valutazione dell'incontro e che, inoltre, avrebbero sminuito il valore e la dignità della disciplina sportiva. Successivamente il Tribunale distrettuale della Contea di Clark ha destituito di fondamento dette argomentazioni, con la conseguenza che molteplici atleti hanno fatto ricorso a questa forma di reddito suppletivo, sfoggiando tatuaggi pubblicitari⁷⁵.

In seguito, data la sempre maggiore diffusione della pratica del tatuarsi (tanto da divenire un fenomeno di diffusione globale), i tatuaggi impressi

⁷⁴ S. M. MCKELVEY, *Commercial "Branding": The Final Frontier of False Start for Athletes' Use of Temporary Tattoos as Body Billboards*, in 13 *J. Legal Aspects of Sport* 1 (2003), p. 18.

⁷⁵ *Adams v. Nev. Athletic Comm'n*, No. 02-A-446674-C, 2002 WL 1967500 (Nev. Dist. Ct. Mar. 6, 2002). Sul tema v. J. VUKELJ, *Post No Bills: Can the NBA Prohibit its Players from Wearing Tattoo Advertisements?*, in *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment L. J.*, Vol. 15, 2005, p. 507, disponibile al SSRN: <https://ssrn.com/abstract=815787>, 511 e ss.

sul corpo degli atleti sono divenuti più frequentemente permanenti, e ciò ha incrementato il livello di conflittualità. Segnatamente, le problematiche attengono sia all'ipotesi in cui gli eventi sportivi siano sponsorizzati da società che si pongono in rapporto concorrenziale con quelle cui appartengono i marchi tatuati, sia a quella in cui si crei confusione tra i soggetti che sponsorizzano l'incontro, sia ancora al caso in cui le federazioni di appartenenza degli atleti siano contrarie all'esposizione dei tatuaggi durante gli eventi sportivi, cosa che avviene, per esempio, in sport quali il basket, ove gli atleti sono parte della federazione NBA.

La problematica, difatti, è insorta proprio con riguardo a quest'ultima, che ha tentato di vietare agli atleti federati di indossare in modo visibile tatuaggi pubblicitari. Ad un primo divieto generale⁷⁶ ha fatto seguito una maggiore apertura da parte della NBA, che nel 2017 ha stabilito che i giocatori possono indossare l'emblema del produttore, ma non più di un tatuaggio in una dimensione limitata. La *querelle* si è posta per il difensore del club americano "Cleveland" Jay R Smith, che ha indosso due loghi ampiamente visibili: in particolare uno, posto sulla gamba, riporta evidente il marchio famoso, Supreme, produttore di abbigliamento, calzature e attrezzature sportive molto noto negli Stati Uniti. NBA intendeva multarlo per detto tatuaggio pubblicitario, in quanto contenente l'immagine di un marchio celebre. Nel 2013, l'associazione già aveva costretto il compagno di squadra di Smith, I. Shumpert, a rimuovere il segno del marchio Adidas rasato sulla testa. Nel 2001, l'Associazione aveva stabilito che il giocatore dei Portland Trail Blazers Wallace non potesse entrare in campo con un tatuaggio recante l'immagine di una famosa barretta di cioccolato.

Le argomentazioni che indurrebbero a vietare i tatuaggi pubblicitari possono essere molteplici, e muovono da un potenziale effetto di pubblicità ingannevole a una violazione delle regole di concorrenza sleale, al cosiddetto "*ambush marketing*"⁷⁷, ovvero una pratica commerciale con

⁷⁶ Nel 2015, la *National Basketball Association* ha introdotto un codice di abbigliamento per soddisfare i requisiti del campionato. Uno dei punti afferma che un giocatore non è autorizzato a mettere nomi di marchi o loghi su nessuna parte del suo corpo. FRED ROBINSON, *Tattoos Used as Advertisement Not Welcome*, *Times-Picayune* (New Orleans), Apr. 1, 2001, in *Sports* p.2, citato da J. J. VUKELJ, *Post No Bills: Can the NBA Prohibit its Players from Wearing Tattoo Advertisements?*, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment L. J.*, Vol. 15, 2005, p. 507, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=815787>, 514 e ss.

⁷⁷ Anche se taluni dubitano della illegittimità dell'*ambush marketing*, in quanto pratica commerciale aggressiva che però spesso non determina un effetto confusorio. V. R. N. DAVIS, *Ambushing the Olympic Games*, in 3 *Vill. Sports & Ent. L.J.* 423, (1996), spec. p. 430. Per un caso deciso dalla British Columbia Supreme Court, anche se si tratta di una

cui le aziende fanno credere che un loro prodotto o servizio sia affiliato a un evento sportivo o a un campionato di ampia diffusione, evitando così di pagare le spese per la pubblicità e l'organizzazione dell'evento, ma beneficiando della notorietà dello spettacolo. In tutte le ipotesi, la tutela è volta talora a proteggere i consumatori da un effetto confusorio o ingannevole derivante dalle pratiche poste in essere, dall'altra a tutelare i concorrenti dall'appropriazione indebita di vantaggi da parte di terzi che usurpino il nome o sfruttino l'avviamento del prodotto o del servizio mediante varie modalità ingannevoli⁷⁸. Questa tutela è approntata anche qualora il marchio non sia effettivamente presente in maniera graficamente identica, ma sia evocato con diverse modalità, tali da indurre tuttavia il consumatore a identificare e collegare il bene o il servizio. Potrebbero inoltre essere considerate sminuenti per i valori dello sport, o espressione di principi non condivisibili, dalla federazione di appartenenza dell'atleta, che potrebbe lamentare un danno alla reputazione.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, il fatto che il supporto sia l'epidermide di un essere umano determina uno scontro tra vari interessi e diritti. I tatuaggi potrebbero essere considerati strumenti di espressione delle proprie idee o dei propri orientamenti, e ricadere pertanto nell'ambito di operatività del Primo Emendamento alla Costituzione americana⁷⁹, e

corte canadese, v. 92 D.L.R. 4th 349 (B.C. 1992); v. anche R. N. DAVIS, 431–34, in merito appunto alla decisione sulla *Nat'l Hockey League*.

⁷⁸ § 43 a) del Lahman Act.

⁷⁹ Anche se si dubita del fatto che vi possano essere sottoposti: in tal senso v. la decisione *Yurkew v. Sinclair*, 495 F. Supp. 1248, 1253–54 (D. Minn. 1980), che parla di “*illusory and imponderable questions*”. In talune pronunce, invero alquanto risalenti, le corti statunitensi hanno negato che il tatuaggio debba essere protetto dal Primo Emendamento, specie se il diritto della persona tatuata o del tatuatore si ponga in contrasto con la salute pubblica: *People v. O'Sullivan*, 409 N.Y.S.2d 332 (App. Term. 1978); 495 F. Supp. 1248 (D. Minn. 1980); v. anche *Medical Licensing Bd. of Ind. v. Brady*, 492 N.E.2d 34, 39 (Ind. App. 1986), che afferma che: “*just because an individual intends to communicate something does not mean that activity merits First Amendment protection*”. Inoltre si nega che “*the process of tattooing is communicative enough to automatically fall within First Amendment protection*”: v., in tal senso, 560 S.E.2d 420 (S.C. 2002); *Stephenson v. Davenport Community School District*, 110 F.3d 1303 (8th Cir. 1997). Naturalmente in questi casi le corti non hanno negato che il tatuaggio sia, *in re ipsa*, una forma di espressione che ricade nella tutela del Primo Emendamento, ma lo hanno affermato con riguardo alle fattispecie concretamente prese in esame. Tuttavia in una sentenza successiva l'affermazione è stata riproposta in termini generali, così determinando un effetto di confusione. Presumibilmente nel caso si è frainteso il fatto che nei casi *Stephenson* e *O'Sullivan* si parlava del processo del tatuaggio in sé, non del tatuaggio in quanto immagine impressa sulla pelle. Si veda *Riggs v. City of Fort Worth*, 8 229 F. Supp. 2d 572 (N.D. Tex. 2002).

possono qualificarsi come espressione del *right of publicity* del personaggio famoso. La tutela del Primo Emendamento non potrà essere estesa al processo di realizzazione del tatuaggio, come chiarito dalla giurisprudenza citata, ma con altissima probabilità al tatuaggio in sé, qualora ne ricorrano i presupposti. Nel caso dei tatuaggi pubblicitari, peraltro, si deve rammentare che si tratterebbe di un *commercial speech*, come tale tutelato in misura minore⁸⁰.

8. Considerazioni conclusive

Una valutazione comparativa della qualificazione giuridica del tatuaggio nella normativa nazionale e oltreoceano ha consentito di far rilevare significative analogie: in particolare, ciò che emerge *ictu oculi* è la difficoltà di sottoporre integralmente l'industria del tatuaggio alla disciplina della proprietà intellettuale, poiché questo determinerebbe effetti incoerenti. Gli estremi di operatività della normativa sulla proprietà intellettuale, e segnatamente del diritto d'autore e del *copyright*, vi sono, come da più parti rilevato tanto in dottrina quanto nella pur limitatissima giurisprudenza. Creatività, novità, originalità sono caratteristiche delle opere d'arte, e di frequente i tatuaggi sono tali. Anche il *medium* utilizzato per imprimere l'opera, per la realizzazione della stessa, non sembra costituire un ostacolo dirimente per l'applicazione della normativa di tutela, in quanto la pelle umana costituisce un supporto materiale sufficientemente duraturo e concreto per la realizzazione dell'opera.

Tuttavia, come ampiamente argomentato nel corso della trattazione che precede, proprio la specialità del substrato materiale impiegato per i tatuaggi differenzia tali opere dalle altre, influenzandone inevitabilmente la disciplina. La inestricabile connessione col corpo umano e il conseguente inscindibile legame con l'immagine e la personalità dell'individuo

⁸⁰ *Bigelow v. Virginia*, 421 U.S. 809, 818 (1975); *Ginzburg v. United States*, 383 U.S. 463, 474 (1966); *Va. State Bd. of Pharmacy v. Va. Citizens Consumer Council, Inc.*, 425 U.S. 748, 761 (1976); *Gertz v. Robert Welch, Inc.*, 418 U.S. 323, 340 (1974); *Konigsberg v. State Bar*, 366 U.S. 36, 49 & n.10 (1961). Sul tema v. J. VUKELJ, *Post No Bills: Can the NBA Prohibit its Players from Wearing Tattoo Advertisements?*, in *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment L. J.*, Vol. 15, 2005, p. 507, disponibile su SSRN: <https://ssrn.com/abstract=815787>, ove anche alcune considerazioni critiche in merito alla natura pubblica della NBA, che comporterebbe limitazioni alla libertà di espressione del dipendente da un soggetto pubblico derivanti dal contratto di lavoro (*Connick v. Myers*, 461 U.S. 138, 142 (1983)).

atraggono nell'ambito della regolamentazione valori imprescindibili, che non possono essere posposti o trascurati. E ciò porta a un necessario bilanciamento di interessi tra coloro che vantano i diritti di creazione e sfruttamento commerciale dell'opera ideata e realizzata, ovvero i tatuatori, e coloro che "indossano" il tatuaggio, che diviene spesso parte della propria identità personale, della propria immagine, giungendo frequentemente a farsi mezzo di espressione e segno identitario. Ne consegue che, come già messo in rilievo, sono molteplici i diritti derivanti dalla tutela della proprietà intellettuale che spesso devono cedere dinanzi alla tutela della libertà di espressione, all'identità personale, al diritto all'immagine e al *Right of publicity* della persona tatuata.

APPENDICE NORMATIVA

A) Regolamento (UE) 2020/2081 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE¹, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli.

(2) Nell'Unione europea il numero di persone che portano tatuaggi o trucco permanente è in continuo aumento, in particolare tra la popolazione giovanile. Le procedure utilizzate per i tatuaggi e il trucco permanente (di seguito indicati collettivamente come «tatuaggi»), sia che prevedano l'impiego di aghi o l'applicazione di altre tecniche come il *microblading*, causano inevitabilmente una lesione della barriera cutanea, con il risultato che gli inchiostri o le altre miscele utilizzate per i tatuaggi sono assorbite dall'organismo. Le miscele utilizzate per i tatuaggi in genere si compongono di coloranti e altre sostanze quali solventi, stabilizzanti, agenti umettanti, regolatori del pH, emollienti, conservanti e addensanti. Le miscele sono introdotte nella pelle umana, nei globi oculari o nelle membrane mucose. Nella maggior parte dei casi i coloranti rimangono nei pressi dell'area in cui è stata somministrata la miscela, facendo sì che il tatuaggio o trucco permanente rimanga visibile. Gli ingredienti solubili contenuti nella miscela si distribuiscono tuttavia nell'intero organismo nel giro di qualche ora o di qualche giorno. Di conseguenza la pelle e gli altri organi sono esposti agli effetti di tali sostanze solubili per un lungo periodo. Alcune di dette sostanze presentano proprietà pericolose, che pongono un potenziale rischio per la salute umana. Oltre a ciò, anche il metabolismo dei coloranti nella pelle, la decomposizione dovuta all'esposizione all'irraggiamento solare e l'irradiazione laser possono causare il rilascio di sostanze chimiche pericolose dall'area del corpo in cui è localizzato il tatuaggio o il trucco permanente².

¹ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

² JRC Science for Policy report - Safety of tattoos and permanent make-up: Final report, 2016 [Relazione scientifica e strategica del Centro comune di ricerca - Sicurezza

(3) Le miscele immesse sul mercato destinate alle pratiche di tatuaggio sono prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³. A norma della direttiva 2001/95/CE, ai produttori è consentito immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri. Gli Stati membri applicano tale obbligo adottando provvedimenti riguardanti i prodotti pericolosi presenti sul mercato e dandone notifica alla Commissione tramite il sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX). Negli ultimi anni le notifiche RAPEX concernenti sostanze chimiche contenute nelle miscele usate nelle pratiche di tatuaggio sono aumentate⁴.

(4) Nel 2003 il Consiglio d'Europa ha adottato la risoluzione ResAP (2003)2⁵ sulla sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente. Nel 2008 tale risoluzione è stata sostituita dalla risoluzione ResAP (2008)1⁶. Nella risoluzione del 2008 veniva raccomandata una serie di disposizioni relative alle pratiche di tatuaggio e alla composizione chimica delle miscele per tatuaggi finalizzate a garantire che queste non siano nocive per la salute e la sicurezza del pubblico.

(5) Sulla base delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, sette Stati membri hanno introdotto una normativa nazionale che disciplina la composizione chimica delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio⁷.

(6) Il 12 marzo 2015 la Commissione ha chiesto all'agenzia europea per le sostanze chimiche (nel seguito l'« Agenzia »), in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, di predisporre un fascicolo al fine di valutare i rischi per

di tatuaggi e trucco permanente: relazione finale 2016] <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/safety-tattoos-and-permanent-make-final-report>.

³ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

⁴ https://ec.europa.eu/consumers/consuomers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm.

⁵ *Council of Europe Resolution ResAP (2003)2 on tattoos and permanent make-up, adopted by the Committee of Ministers on 19 June 2003 at the 844th meeting of the Ministers' Deputies* [Consiglio d'Europa - Risoluzione ResAP (2003)2 sui tatuaggi e il trucco permanente, adottata dal Comitato dei ministri il 19 giugno 2003 in occasione della 844ª riunione dei delegati dei ministri] - http://www.cil-tattoo.net/Documents/PDF/eu_resap_2003_2.pdf

⁶ *Council of Europe Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up (superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up), adopted by the Committee of Ministers on 20 February 2008 at the 1018th meeting of the Ministers' Deputies* Consiglio d'Europa, Risoluzione ResAP (2008)1 sui requisiti e i criteri per la sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente (che sostituisce la risoluzione ResAP (2003)2 sui tatuaggi e il trucco permanente), adottata dal Comitato dei ministri il 20 febbraio 2008 in occasione della 1018ª riunione dei delegati dei ministri] - <https://rm.coe.int/16805d3dc4>

⁷ Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna e Svezia.

la salute umana di talune sostanze chimiche contenute nelle miscele usate nelle pratiche di tatuaggio e la necessità di un'azione a livello dell'Unione al di là delle misure nazionali già in vigore in alcuni Stati membri e delle misure basate sugli obblighi generali di sicurezza stabiliti nella direttiva 2001/95/CE. Il fascicolo predisposto dall'Agenzia in risposta alla richiesta della Commissione è indicato, nel presente regolamento, come «fascicolo a norma dell'allegato XV».

(7) L'Agenzia ha predisposto il fascicolo a norma dell'allegato XV in cooperazione con l'Italia, la Danimarca e la Norvegia (l'Agenzia, l'Italia, la Danimarca e la Norvegia sono indicate collettivamente come «i soggetti autori del fascicolo») e con il sostegno dell'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi e dell'Istituto federale tedesco per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il 6 ottobre 2017 i soggetti autori del fascicolo hanno presentato il fascicolo a norma dell'allegato XV⁸. Nel dossier è stato dimostrato che i rischi per la salute umana dovuti all'esposizione a talune sostanze chimiche pericolose contenute nelle miscele usate nelle pratiche di tatuaggio non sono controllati in modo adeguato e devono essere affrontati a livello dell'Unione al fine di ottenere un elevato livello armonizzato di protezione della salute umana e di libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione.

(8) Nel fascicolo a norma dell'allegato XV veniva proposta una restrizione mirata a proibire sia l'immissione sul mercato, sia l'uso delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio contenenti sostanze classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ nelle classi di pericolo di cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione di categoria 1 A, 1B o 2, sensibilizzazione cutanea di categoria 1, 1A o 1B, corrosione cutanea di categoria 1, 1A, 1B, 1C, irritazione cutanea di categoria 2, lesioni oculari gravi di categoria 1 o irritazione oculare di categoria 2. Nel fascicolo a norma dell'allegato XV veniva inoltre proposta l'inclusione di talune sostanze elencate nell'allegato II o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ a condizioni specifiche e delle sostanze elencate nella tabella 1 della risoluzione del Consiglio d'Europa ResAP (2008)1 giustificandola con il fatto che tali sostanze possono decomporsi oppure contenere ammine aromatiche classificate come cancerogene o mutagene. Nel fascicolo a norma dell'allegato XV si proponeva di escludere dalla restrizione le sostanze classificate nelle classi di pericolo di cancerogenicità o mutagenicità di categoria 1 A, 1B o 2 a causa di effetti a seguito di

⁸ *Annex XV restriction report - proposal for a restriction: substances in tattoo inks and permanent make up - October 2017 - ECHA with Denmark, Italy and Norway* [Relazione sulla restrizione a norma dell'allegato XV - Proposta di restrizione: sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente - Ottobre 2017 - ECHA in collaborazione con la Danimarca, l'Italia e la Norvegia] - <https://echa.europa.eu/document-s/10162/6f739150-39db-7e2c-d07d-caf8fb81d153>.

⁹ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

esposizione esclusivamente per inalazione e non per altre vie, come per esempio per via cutanea o per via orale.

(9) Nel fascicolo a norma dell'allegato XV veniva inoltre proposta una serie di prescrizioni in materia di etichettatura, alcune delle quali modificate in seguito al parere del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione dell'Agenzia (nel seguito «il forum») nel corso del processo di elaborazione del parere. Tra le prescrizioni in materia di etichettatura proposte nel fascicolo a norma dell'allegato XV, una prescrizione prevedeva una dichiarazione attestante la destinazione della miscela a pratiche di tatuaggio, una prevedeva l'indicazione di un numero di riferimento unico per l'identificazione del lotto specifico e una prescrizione prevedeva che fossero elencati tutti gli ingredienti classificati come pericolosi per la salute umana nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ma non interessati dalla restrizione proposta e tutti gli ingredienti interessati dalla restrizione proposta ma utilizzati nella miscela in misura inferiore al limite di concentrazione imposto da detta restrizione. Veniva inoltre ritenuta necessaria un'ulteriore prescrizione in materia di etichettatura che prevedeva l'indicazione della presenza di nichel e cromo (VI), in quanto queste particolari sostanze possono indurre nuovi casi di sensibilizzazione cutanea e provocare reazioni allergiche nelle persone sensibilizzate. Le prescrizioni in materia di etichettatura sono state proposte con l'intento di fornire ai consumatori e ai tatuatori ulteriori informazioni, al fine di agevolare l'attuazione della restrizione e di garantire, in caso di effetti nocivi per la salute, il corretto svolgimento delle indagini del caso.

(10) Nel fascicolo a norma dell'allegato XV sono indicate due opzioni di restrizione (RO1 e RO2), ciascuna delle quali recante limiti di concentrazione diversi per le sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione della restrizione. Nella RO1 erano previsti limiti di concentrazione inferiori rispetto alla RO2. Le due opzioni prevedevano inoltre approcci alternativi per il trattamento dei futuri aggiornamenti degli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 1223/2009. Nella RO1 si suggeriva di applicare la restrizione non solo alle sostanze già incluse negli elenchi di tali allegati (con le condizioni previste), ma anche a quelle che vi saranno incluse in futuro. In altri termini, la restrizione si applicherebbe automaticamente a tali sostanze, senza che si renda necessario avviare un'ulteriore procedura di restrizione o modificare nuovamente l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Questo approccio è detto «dinamico». Nella RO2 si suggeriva di applicare la restrizione solo alle sostanze già elencate in detti allegati (con le condizioni previste). Questo approccio è detto «statico». Per entrambe le opzioni RO1 e RO2 si proponeva una restrizione «dinamica» per le sostanze classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. Ciò era giustificato dalla necessità di garantire un livello sufficiente di protezione dai rischi per la salute umana derivanti dalla presenza, nelle miscele usate nelle pratiche di tatuaggio, di sostanze classificate nelle pertinenti categorie di tale regolamento.

(11) In data 20 novembre 2018 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia ha adottato un parere nel quale concludeva che la restrizione proposta, con alcune modifiche proposte dallo stesso RAC, costituiva la misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare i rischi individuati derivanti dalle varie sostanze in questione in termini di efficacia nella riduzione dei rischi, praticabilità e monitorabilità.

(12) Il RAC ha ritenuto che nel fascicolo a norma dell'allegato XV fossero incluse tutte le pertinenti classi di pericolo per la salute e ha approvato la valutazione dei pericoli per le sostanze e il gruppo di sostanze. Oltre alle opzioni di restrizione proposte RO1 e RO2, il RAC ha suggerito una versione modificata dei limiti di concentrazione della RO1. Il RAC ha ritenuto necessarie tali modifiche in quanto i limiti di concentrazione indicati per alcune sostanze nella RO1 e nella RO2 non offrivano una protezione sufficiente. Per altre sostanze è stato possibile proporre limiti di concentrazione ritenuti dal RAC più praticabili, allo stesso tempo riducendo al minimo il rischio per la salute umana.

(13) Il RAC non ha approvato la proposta di escludere due ammine aromatiche primarie elencate nella tabella 1 della ResAP (2008)¹ dall'ambito di applicazione della restrizione proposta, vale a dire la 6-ammino-2-etossinaftalina (n. CAS 293733-21-8) e la 2,4-xilidina (n. CE 202-440-0; n. CAS 95-68-1).

(14) Il RAC ha tuttavia approvato la proposta dei soggetti autori del fascicolo di escludere le sostanze cancerogene e mutagene di categoria 1 A, 1B o 2 che presentano questo pericolo a causa di effetti a seguito di esposizione esclusivamente per inalazione. Il RAC ha ritenuto che le sostanze che presentano un tale pericolo a causa di effetti a seguito di esposizione esclusivamente per inalazione non fossero pertinenti in caso di esposizione intradermica alle miscele usate nelle pratiche di tatuaggio. Il RAC ha inoltre sostenuto la modifica proposta dai soggetti autori del fascicolo in risposta al parere formulato dal forum nel corso del processo decisionale. Il forum ha proposto l'esenzione delle sostanze che si trovano allo stato gassoso in condizioni di temperatura e pressione *standard*, poiché il loro stato fisico non ne rende presumibile la presenza nelle miscele usate nelle pratiche di tatuaggio. L'unica eccezione sarebbe rappresentata dalla formaldeide, poiché dalla consultazione pubblica è risultato che questa sostanza può essere rinvenuta allo stato disciolto negli inchiostri per tatuaggi. Il RAC ha inoltre convenuto che i rischi dei tatuatori di esposizione alle miscele da loro somministrate nell'ambito delle pratiche di tatuaggio non rientrano nell'ambito di applicazione del fascicolo a norma dell'allegato XV.

(15) Il RAC non ha sostenuto la proposta dei soggetti autori del fascicolo di escludere 21 coloranti dall'ambito di applicazione della restrizione (19 pigmenti non ftalocianici e 2 pigmenti ftalocianici). Questi coloranti sono vietati dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 per l'uso nelle tinture per capelli. Tuttavia il colorante blu di ftalocianina (Pigment Blue 15:3) è ammesso dall'allegato IV del medesimo regolamento per l'uso in altri prodotti cosmetici, mentre il colorante verde di ftalocianina (Pigment Green 7) è ammesso per l'uso in altri prodotti cosmetici diversi dai prodotti per gli occhi. Il RAC ha ritenuto che per la maggior parte di questi coloranti non è possibile escludere il rischio oncologico e possibili pericoli di tipo diverso dalla cancerogenicità, principalmente a causa della mancanza di informazioni adeguate in merito alle loro proprietà pericolose e ai rischi per la salute umana. Il RAC ha inoltre osservato che nel corso della consultazione pubblica i portatori di interessi hanno sottolineato che solo due di questi coloranti, ovvero i due coloranti di ftalocianina Pigment Blue 15:3 e Pigment Green 7, sono essenziali per i tatuaggi in quanto non esistono alternative più sicure e tecnicamente adeguate.

(16) Il RAC ha appoggiato il collegamento dinamico con i regolamenti (CE) n.

1223/2009 e (CE) n. 1272/2008, poiché un collegamento di questo tipo garantisce una maggiore protezione della salute umana.

(17) Per quanto riguarda la data in cui la nuova restrizione dovrebbe iniziare ad applicarsi, il RAC ha convenuto con i soggetti autori del fascicolo che un periodo di transizione di 12 mesi concederebbe agli attori della catena di approvvigionamento un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove prescrizioni.

(18) In data 15 marzo 2019 il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'Agenzia ha adottato un parere nel quale indicava che la restrizione proposta, così come modificata dal RAC e dal SEAC, costituiva la misura più appropriata a livello dell'Unione, in termini di costi e benefici socioeconomici, per affrontare i rischi individuati. Il SEAC è giunto a tale conclusione sulla base dei migliori dati disponibili, tenendo conto che i notevoli benefici per la società, in termini di effetti negativi sulla pelle e altre conseguenze per la salute che sarebbe possibile evitare in questo modo, erano probabilmente superiori ai costi di conformità per l'industria. Il SEAC ha inoltre concluso che la restrizione non avrebbe un impatto economico negativo importante sulle catene di approvvigionamento interessate, che gli aumenti di prezzo per i consumatori da essa prodotti sarebbero contenuti e che la restrizione ridurrebbe al minimo i rischi di deprecabili sostituzioni.

(19) Il SEAC ha approvato le conclusioni del fascicolo a norma dell'allegato XV e ha convenuto con il RAC che un periodo di transizione di 12 mesi parrebbe ragionevole e sufficiente a consentire alle parti coinvolte nella catena di approvvigionamento di adeguarsi alla restrizione.

(20) Il SEAC ha inoltre appoggiato la creazione di un collegamento dinamico con il regolamento (CE) n. 1272/2008 che terrebbe conto di future modifiche della classificazione delle sostanze elencate nell'allegato VI, parte 3, di tale regolamento, in quanto produrrebbe più rapidamente benefici per la salute umana. Per quanto riguarda le future modifiche dell'allegato II o dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, il SEAC ha espresso una leggera preferenza per un collegamento statico. Secondo il parere del SEAC, sebbene possa comportare un ritardo nel conseguire i benefici per la salute derivanti dalla restrizione, un collegamento statico consentirebbe un adeguato controllo scientifico dei limiti di concentrazione appropriati per l'uso specifico delle sostanze nella pratica del tatuaggio e una corretta valutazione delle alternative disponibili.

(21) Il SEAC ha convenuto con il RAC sull'opportunità di applicare la restrizione ai 19 coloranti vietati nei prodotti cosmetici in quanto, stando alle informazioni disponibili, alcuni di essi non sono attualmente usati nelle pratiche di tatuaggio e vi sono alternative disponibili. Per quanto riguarda tuttavia i coloranti Pigment Blue 15:3 e Pigment Green 7, secondo i commenti raccolti nell'ambito della consultazione pubblica non esistono alternative più sicure e tecnicamente adeguate per questo spettro di colori. Nei commenti è stato indicato che il colorante Pigment Green 7 era stato in gran parte sostituito dal colorante bromurato Pigment Green 36, sebbene il RAC ritenga che quest'ultimo colorante non rappresenti un'alternativa meno pericolosa. Il SEAC ha pertanto raccomandato per entrambi i pigmenti una deroga temporanea di 36 mesi, tenendo conto del tempo

necessario ai fabbricanti per riformulare le miscele. Il SEAC ha inoltre appoggiato l'esenzione delle sostanze che si trovano allo stato gassoso in condizioni di temperatura e pressione *standard*, in linea con le conclusioni del RAC secondo cui non è presumibile che queste sostanze si trovino disciolte nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio. In base alle informazioni raccolte nell'ambito della consultazione pubblica, il SEAC ha inoltre appoggiato l'esclusione della formaldeide da tale esenzione.

(22) Il SEAC ha appoggiato l'inclusione delle prescrizioni in materia di etichettatura e ne ha raccomandato l'allineamento con le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 per evitare la duplicazione delle informazioni.

(23) Il forum è stato consultato in merito alla restrizione proposta a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, lettera h), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.

(24) In data 11 giugno 2019 l'Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC¹¹ alla Commissione.

(25) Tenuto conto del fascicolo a norma dell'allegato XV e dei pareri del RAC e del SEAC, la Commissione ritiene che vi sia un rischio inaccettabile per la salute umana derivante dalla presenza di talune sostanze nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio oltre determinati limiti di concentrazione. La Commissione ritiene inoltre che tale rischio vada affrontato a livello dell'Unione.

(26) La Commissione conviene con il RAC e il SEAC che, oltre una determinata soglia pratica di concentrazione, numerose sostanze pericolose identificate ai fini del regolamento (CE) n. 1272/2008, del regolamento (CE) n. 1223/2009 e della risoluzione del Consiglio d'Europa ResAP (2008)1 non dovrebbero essere utilizzate nella pratica del tatuaggio. La restrizione dovrebbe inoltre vietare l'immissione sul mercato di miscele destinate alle pratiche di tatuaggio contenenti una qualsiasi di tali sostanze in concentrazione superiore alla soglia pratica indicata. A titolo di prescrizione accessoria, i fornitori che immettono sul mercato miscele destinate alle pratiche di tatuaggio che rispettano i parametri consentiti dalla restrizione dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni sufficienti a incoraggiare un uso in sicurezza delle loro miscele.

(27) La Commissione conviene con il RAC e il SEAC sul fatto che la restrizione non dovrebbe applicarsi alle sostanze cancerogene e mutagene oggetto di classificazione armonizzata a causa di effetti a seguito di esposizione esclusivamente per inalazione. La medesima analisi si applica alle sostanze tossiche per la riproduzione, sebbene attualmente nessuna sostanza ricada in questa categoria per effetto di un'esposizione esclusivamente per inalazione. Anche le sostanze tossiche per la riproduzione oggetto di classificazione armonizzata a causa di effetti a seguito di esposizione esclusivamente per inalazione dovrebbero pertanto essere escluse dall'ambito di applicazione della restrizione.

¹¹ Versione compilata del parere del RAC (adottato il 20 novembre 2018) e del parere del SEAC (adottato il 15 marzo 2019) predisposta dal segretariato dell'ECHA <https://echa.europa.eu/documents/10162/dc3d6ea4-df3f-f53d-eff0-540ff3a5b1a0>.

(28) La Commissione conviene con il RAC e il SEAC sul fatto che la restrizione non dovrebbe applicarsi alle sostanze gassose diverse dalla formaldeide, poiché non è presumibile la loro presenza in tale stato nelle miscele usate nelle pratiche di tatuaggio.

(29) La restrizione dovrebbe riguardare non solo sostanze già classificate nelle rispettive classi di pericolo nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, ma anche sostanze che saranno classificate in tali classi di pericolo in futuro, a seguito di una modifica di tale parte con la quale si aggiunge o modifica la classificazione di una sostanza. La classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 si basa su un'attenta valutazione delle proprietà pericolose delle sostanze. Anche il modo in cui le miscele vengono somministrate nelle pratiche di tatuaggio, ovvero introducendole in una parte del corpo, fornisce indicazioni sufficienti per quanto riguarda l'esposizione a tali sostanze. In sintesi, sia i potenziali pericoli presentati dalle sostanze, sia il modo in cui le persone vi si espongono inducono a concludere che tali sostanze presentano un livello generale di rischio per la salute umana che è inaccettabile e deve essere affrontato tramite la presente restrizione in conformità alle prescrizioni di cui al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

(30) Per tutte le sostanze che rientreranno in futuro nei termini della restrizione a seguito di una successiva modifica dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, la restrizione dovrebbe iniziare ad applicarsi a tali sostanze alla data in cui inizia ad applicarsi la classificazione di detta parte. Ciò avviene in genere 18 mesi dopo che la sostanza è stata inclusa nell'allegato VI di tale regolamento. Il periodo di 18 mesi accorda ai responsabili della formulazione tempo sufficiente per trovare alternative più sicure, in particolare nei casi che potrebbero altrimenti condurre a deprecabili sostituzioni. Non è necessario affrontare la questione della disponibilità di alternative per le sostanze che saranno classificate in futuro, poiché la necessità di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana prevale sulle considerazioni relative alla fattibilità tecnica ed economica di alternative per quanto riguarda le sostanze utilizzate negli inchiostri per tatuaggi.

(31) Allo stesso modo, la restrizione dovrebbe riguardare non solo le sostanze già elencate con le rispettive condizioni nell'allegato II o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, ma anche le sostanze che saranno inserite nell'elenco con una qualsiasi di tali condizioni in futuro a seguito di una modifica di tali allegati con la quale viene aggiunta all'elenco una sostanza o ne viene modificata la classificazione. Se solleva sufficiente preoccupazione in termini di sicurezza da determinare una sua limitazione nei prodotti cosmetici applicati alla pelle, una sostanza deve sollevare almeno lo stesso livello di preoccupazione se presente nelle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio introdotte nel corpo umano attraverso la pelle. Non è necessario affrontare la questione della disponibilità di alternative per le sostanze che rientreranno nell'ambito di applicazione della restrizione in futuro, poiché la necessità di proteggere la salute umana prevale sulle considerazioni relative alla fattibilità tecnica ed economica di alternative.

(32) Tuttavia, per quanto riguarda le sostanze che rientreranno nei termini della restrizione a seguito di una futura modifica del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe essere concesso un periodo di tempo supplementare una volta entrata in vigore la modifica in questione, in modo da accordare ai responsabili della formulazione tempo sufficiente per

adeguarsi alle conseguenze del fatto che la sostanza rientra nei termini della restrizione o per trovare un'alternativa più sicura a tale sostanza. Ciò è dovuto al fatto che la valutazione richiesta prima che una sostanza possa essere inclusa nell'elenco di cui all'allegato II o all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 non consente un esame specifico della stessa in termini di effetti nelle miscele immesse sul mercato destinate alle pratiche di tatuaggio. Tale periodo supplementare dovrebbe essere fissato a 18 mesi dall'entrata in vigore della rispettiva modifica dell'allegato II o dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009,

(33) Il RAC ha raccomandato un limite di concentrazione ridotto pari allo 0,01% per le sostanze classificate nelle classi di pericolo di irritazione oculare o cutanea, corrosione cutanea o lesioni oculari gravi giustificandolo con il fatto che il limite di 0,1 % proposto dai soggetti autori del fascicolo non forniva sufficiente protezione nel caso di una miscela somministrata per via intradermica. Nell'ambito della consultazione del SEAC è stato sottolineato che, per alcune sostanze acide e basiche utilizzate come regolatori del pH nelle miscele per tatuaggi, una concentrazione pari o inferiore allo 0,01% potrebbe non essere sufficiente a raggiungere lo scopo di regolare il pH della miscela. Le sostanze acide e basiche possiedono caratteristiche irritanti o corrosive a causa dei valori estremi del loro pH. Tuttavia, il potere irritante o la corrosività di una miscela contenente tali sostanze acide e basiche dipenderà principalmente dal pH complessivo della miscela stessa piuttosto che dal pH e dal livello di concentrazione delle singole sostanze in essa contenute. In base a questi fattori è appropriato stabilire un limite di concentrazione pari allo 0,1% per le sostanze irritanti o corrosive usate come regolatori del pH.

(34) Attualmente le prescrizioni in materia di etichettatura delle miscele usate nelle pratiche di tatuaggio non sono armonizzate a livello di Unione. Dati i rischi intrinseci per la salute delle sostanze contenute nelle miscele per tatuaggi e il crescente numero di persone che scelgono di farsi applicare tatuaggi e trucco permanente, l'armonizzazione delle indicazioni scritte sugli imballaggi è necessaria per garantire la corretta applicazione della restrizione e quindi per instaurare fiducia in un mercato unionale di prodotti sicuri per le pratiche di tatuaggio, per permettere il monitoraggio e l'applicazione essenziali da parte delle autorità e per affrontare e impedire la frammentazione del mercato interno.

(35) La Commissione ritiene che, al fine di garantire la corretta attuazione della restrizione e permettere la tracciabilità diretta in caso di effetti avversi sulla salute, le miscele immesse sul mercato dell'Unione e destinate alle pratiche di tatuaggio dovrebbero recare l'elenco delle sostanze aggiunte nel corso del processo di formulazione e presenti in tali miscele destinate alle pratiche di tatuaggio. Allo stesso scopo, i tatuatori dovrebbero fornire alla persona che si sottopone alla pratica le informazioni indicate sull'imballaggio o incluse nelle istruzioni per l'uso. L'obbligo di recare l'elenco completo degli ingredienti ha lo scopo di evitare un possibile mosaico di norme nazionali, realizzare economie di scala per i responsabili della formulazione e sfruttare appieno i vantaggi dell'armonizzazione del mercato. Un tale elenco completo è inoltre necessario per garantire che la restrizione di un lungo elenco di sostanze sia applicabile in termini pratici, monitorabile ed efficace in tutta l'Unione. La nomenclatura comune proposta consentirà di individuare le sostanze utilizzando una denominazione unica in tutti gli Stati membri. In questo modo il consumatore potrà riconoscere le sostanze che gli è stato consigliato di evitare (per esempio

a causa di allergie).

(36) A integrazione dell'elenco completo degli ingredienti e di eventuali prescrizioni in materia di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, la Commissione conviene con il RAC e il SEAC per quanto riguarda le altre informazioni che dovrebbero essere indicate sull'imballaggio o nelle istruzioni d'uso delle miscele destinate alle pratiche di tatuaggio, in particolare il numero unico di identificazione del lotto, la presenza di nichel e cromo (VI) e le ulteriori informazioni sulla sicurezza. La Commissione ritiene inoltre che la presenza di sostanze usate come regolatore del pH dovrebbe essere indicata in modo specifico.

(37) Al fine di agevolare il rispetto di tale restrizione da parte dei tatuatori, dovrebbero essere utilizzate nella pratica dei tatuaggi solo le miscele contrassegnate con la dicitura «Miscela per tatuaggi o trucco permanente».

(38) Tenuto conto del fascicolo a norma dell'allegato XV, dei pareri del RAC e del SEAC, dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di alternative, la Commissione conclude che la restrizione proposta nel fascicolo a norma dell'allegato XV, con le modifiche descritte, costituisce la misura più appropriata a livello dell'Unione per affrontare il rischio individuato per la salute umana senza imporre un onere significativo ai fornitori, ai tatuatori o ai consumatori.

(39) È opportuno concedere ai portatori di interessi un periodo di tempo sufficiente per adottare misure appropriate per conformarsi alla nuova restrizione. La Commissione ritiene che un periodo di 12 mesi sia sufficiente per consentire ai laboratori di definire i metodi di analisi sviluppati o in corso di elaborazione da parte degli Stati membri e di altri portatori di interessi per verificare il rispetto della restrizione e acquisire l'esperienza necessaria per applicare tali metodi.

(40) La Commissione appoggia la raccomandazione del SEAC di concedere un periodo più lungo per i coloranti Pigment Blue 15:3 e Pigment Green 7, dati la mancanza di alternative più sicure e tecnicamente adeguate e il tempo necessario ai fabbricanti per riformulare le miscele. La Commissione ritiene che 24 mesi siano sufficienti per individuare alternative più sicure e togliere dal mercato le miscele commercializzate per le pratiche di tatuaggio contenenti questi pigmenti.

(41) Le miscele commercializzate per le pratiche di tatuaggio sono somministrate per una serie di motivi, tra cui motivi estetici e medici. Tali miscele possono rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio¹². La restrizione stabilita dal presente regolamento non si applica alle miscele immesse sul mercato o utilizzate esclusivamente per uso medico ai sensi del regolamento (UE) 2017/745. Al fine di garantire un approccio normativo coerente tra i regolamenti

¹² Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(UE) 2017/745 e (CE) n. 1907/2006 e un elevato livello di protezione della salute umana, se le miscele sono immesse sul mercato o utilizzate sia per uso medico, sia per uso non medico, gli obblighi specifici e le prescrizioni stabilite da entrambi i regolamenti dovrebbero applicarsi cumulativamente.

(42) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(43) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(omesso l'allegato)

B) Legge Regionale Lazio n. 2 del 3 marzo 2021 recante “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e *piercing*”

Art. 1 (Oggetto e definizioni)

Art. 2 (Percorsi formativi)

Art. 3 (Divieti)

Art. 4 (Esercizio dell'attività)

Art. 4-*bis* (Operatori di tatuaggio e *piercing* di altri Stati)

Art. 5 (Manifestazioni pubbliche)

Art. 6 (Vigilanza e controllo)

Art. 7 (Sanzioni)

Art. 8 (Campagne informative)

Art. 9 (Disposizioni di attuazione. Contributi per tatuaggi a fini correttivi)

Art. 10 (Disposizioni finali e transitorie)

Art. 11 (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 12 (Disposizioni finanziarie)

Art. 13 (Entrata in vigore)

Art. 1. (Oggetto e definizioni)

1. La presente legge, al fine di tutelare la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività nonché assicurare adeguati *standard* tecnico professionali, disciplina le attività di tatuaggio e *piercing*.

2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalla normativa vigente.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) tatuaggio, una delle seguenti tipologie:
 - 1) tatuaggio artistico: il risultato di metodiche e tecniche volte ad ottenere la colorazione permanente di parti del corpo, attraverso l'introduzione o la penetrazione sottocutanea o intradermica di pigmenti mediante aghi o dermografo, al fine di ottenere disegni e figure indelebili e permanenti;
 - 2) dermopigmentazione o trucco permanente: tecnica di tatuaggio eseguita mediante aghi o dermografo, applicata a fini estetici per migliorare, correggere i lineamenti del viso o l'immagine estetica in generale;
 - 3) tatuaggio con finalità medica: tecnica di tatuaggio effettuata da medici o operatori sanitari attraverso l'introduzione di pigmenti nel derma in soggetti che sono in cura con farmaci, anche chemioterapici;
- b) *piercing*: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo allo scopo di inserire anelli o altri monili di diversa forma o fattura.

Art. 2. (Percorsi formativi)

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e di *piercing* presuppone lo svolgimento dei percorsi formativi di cui al presente articolo.

2. Per accedere ai percorsi formativi sono richiesti:

- a) il compimento del diciottesimo anno di età ovvero età inferiore, purché in possesso di qualifica professionale in attuazione del diritto-dovere all'istruzione e/o alla formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53) e della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche;
- b) diploma di scuola secondaria di primo grado.

3. I percorsi formativi prevedono:

- a) un corso teorico-pratico di almeno ottocento ore per l'esercizio dell'attività di tatuaggio, di cui duecento ore di esercitazioni pratiche in aule attrezzate e/o tirocinio, al termine del quale è rilasciato dalla Regione l'attestato di frequenza

- con verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame;
- b) un corso teorico-pratico di almeno trecento ore per l'esercizio dell'attività di *piercing*, di cui cento ore di esercitazioni pratiche in aule attrezzate e/o tirocinio, al termine del quale è rilasciato dalla Regione l'attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, previo superamento di apposito esame.
4. I corsi di cui al comma 3 sono effettuati da soggetti formatori accreditati e autorizzati dalla Regione conformemente alle norme vigenti in materia di formazione.
5. I percorsi formativi sono finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze tecnico professionali, comprese quelle in materia igienico-sanitaria e di prevenzione, con particolare riferimento ai diversi rischi per la salute e per l'apparato cutaneo.
6. Sono esclusi dall'obbligo di frequentare i percorsi formativi di cui al comma 3 coloro che abbiano frequentato e superato un corso di formazione regionale di almeno novanta ore istituito ai sensi della normativa vigente in materia ovvero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, certifichino di aver esercitato l'attività di tatuaggio o *piercing* in modo continuativo per almeno cinque anni, nonché i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5.
7. Gli operatori che esercitano le attività di tatuaggio e *piercing*, compresi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, sono tenuti a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento, con particolare riferimento a quelli relativi all'area igienico-sanitaria nonché ai diversi rischi per la salute e per l'apparato cutaneo, organizzati anche dalle associazioni di settore.
8. Il pagamento dei percorsi formativi, compresi i corsi di aggiornamento di cui al comma 7, è a carico dei soggetti partecipanti, senza oneri per il bilancio regionale.
9. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9 disciplina le materie di insegnamento teorico-pratico, prevedendo un incremento delle conoscenze igienico-sanitarie per prevenire l'insorgenza di gravi patologie infettive e di allergie, le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, nonché la composizione delle commissioni di esame e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

Art. 3. (Divieti)

1. È vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e *piercing* in assenza dei percorsi formativi di cui all'articolo 2 e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
2. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio, ad eccezione delle manifestazioni di cui all'articolo 5.
3. È vietato eseguire tatuaggi e *piercing* ai minori di anni quattordici, ad esclusione del *piercing* al lobo dell'orecchio, che è consentito con il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale.

4. È vietato eseguire tatuaggi e *piercing*, ad esclusione del *piercing* al lobo dell'orecchio, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale.

5. È vietato l'impiego di anestetici, anche locali, da parte dei soggetti che esercitano l'attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), numeri 1) e 2) e lettera *b*).

6. È vietato eseguire tatuaggi e *piercing* in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

7. È vietato procedere all'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie.

8. È vietato praticare tatuaggi e *piercing* sugli animali.

9. È vietato l'utilizzo di pigmenti e monili non conformi alla normativa vigente.

10. Fermo restando il divieto di fumo stabilito dalla normativa statale, è vietato consumare alimenti o detenere animali da compagnia all'interno dei locali nei quali sono svolte le attività di cui alla presente legge.

11. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9 sono definite le modalità per il consenso informato previsto ai commi 3 e 4, nonché eventuali ulteriori divieti nell'esercizio delle attività di tatuaggio e di *piercing*.

12. I clienti devono essere informati, per iscritto e in modo esaustivo, sulle modalità di esecuzione della prestazione richiesta e sulle caratteristiche dei prodotti utilizzati, nonché sui potenziali rischi per la salute e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di un tatuaggio o di un *piercing*, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9.

Art. 4. (Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e di *piercing*, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, corredata della relativa documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9 nonché la presenza di un responsabile tecnico che abbia svolto il percorso formativo di cui all'articolo 2.

2. La SCIA è presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove ha sede l'attività.

3. Il comune trasmette immediatamente la SCIA all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in

ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività.

4. Il comune, in caso di accertata carenza dei requisiti previsti dalla presente legge e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, compresi quelli di cui al comma 3, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti a quanto previsto dalla presente legge e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, il comune, con atto motivato, invita l'interessato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte dell'interessato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, nei casi di cui all'articolo 19, comma 3, della l. 241/1990, il comune dispone la sospensione dell'attività intrapresa.

5. Per la sola esecuzione del *piercing* al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'esercizio dell'attività devono darne comunicazione preventiva al comune e all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Tale attività deve essere effettuata in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscano la sterilità del procedimento, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9.

6. I rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche, relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI).

7. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 9, definisce, altresì, le modalità per l'esercizio dell'attività nella stessa sede da parte di differenti operatori.

Art. 4-bis.¹³ (Operatori di tatuaggio e *piercing* di altri Stati)

1. Agli operatori di tatuaggio e *piercing* provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività stabilmente o temporaneamente nel Lazio, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) e successive modifiche.

2. Ai cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare l'attività di tatuaggio e *piercing* si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a

¹³ Articolo inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20.

norma dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Art. 5. (Manifestazioni pubbliche)

1. Per le attività di tatuaggio e *piercing* svolte nell'ambito di manifestazioni pubbliche, quali fiere, raduni, convegni, la SCIA è presentata al comune ove si svolge la manifestazione.

2. La SCIA è corredata della documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9.

Art. 6. (Vigilanza e controllo)

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività previste dalla presente legge, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, fatta salva la competenza dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente che verifica il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività medesime.

2. Nel caso di carenze dei requisiti igienico-sanitari, l'azienda sanitaria locale indica gli adeguamenti necessari fornendo un congruo termine per adempiere. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.

3. Qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, l'azienda sanitaria locale propone al comune di sospendere l'attività.

4. Il comune sospende l'attività nei casi previsti al comma 3 e qualora siano venuti meno gli altri requisiti di cui alla presente legge e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9.

5. Nei casi di cui al comma 4, il comune diffida gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e i termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9. In difetto di ottemperanza alla diffida, il comune dispone la chiusura dell'attività.

6. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art. 7. (Sanzioni)

1. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio o *piercing* in assenza della SCIA o senza aver effettuato i percorsi formativi di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00 e il sequestro delle attrezzature ed i materiali utilizzati.

2. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio o *piercing* senza aver effettuato le attività di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

3. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio o *piercing* senza il possesso dei requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

4. Chiunque non rispetti i divieti di cui all'articolo 3, commi da 2 a 9 e 10, relativamente al divieto di consumare alimenti o detenere animali da compagnia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

5. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applica la normativa statale e regionale vigente.

6. Restano ferme le sanzioni in tema di rifiuti previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.

Art. 8. (Campagne informative)

1. La Regione promuove e organizza specifiche campagne informative, rivolte in particolare ai giovani, alle scuole secondarie di primo e secondo grado, alle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2015, finalizzate alla conoscenza dei rischi connessi ai trattamenti effettuati dagli operatori abusivi, alle pratiche non corrette di tatuaggio e *piercing*, nonché delle precauzioni da adottare nei giorni successivi al trattamento.

Art. 9. (Disposizioni di attuazione. Contributi per tatuaggi a fini correttivi)

1. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una o più deliberazioni di attuazione e integrazione della presente legge, che definiscono, anche in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Ministero della sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e *piercing* in condizioni di sicurezza, del 5 febbraio 1998, in particolare:

- a) i requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari dei locali adibiti alle attività di tatuaggio e *piercing*, nonché i requisiti minimi organizzativi, gestionali e igienico-sanitari delle attività medesime;
- b) le attrezzature e i pigmenti colorati utilizzabili, le modalità della loro preparazione, utilizzo e conservazione, nonché le cautele d'uso dei medesimi;
- c) la documentazione che deve essere allegata alla SCIA;
- d) le materie d'insegnamento teorico e pratico, i requisiti, i contenuti e le metodologie didattiche relativi ai corsi di formazione, compreso il sistema di riconoscimento

di crediti formativi di frequenza, che consentano di ridurre in tutto o in parte la durata dei percorsi formativi e le condizioni per il riconoscimento degli attestati rilasciati da altre Regioni e Province autonome, nonché da altri Stati membri dell'Unione europea nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 206/2007, le modalità e i termini di svolgimento dei percorsi formativi e delle attività di aggiornamento nonché la composizione delle commissioni d'esame dei corsi di cui all'articolo 2, comma 3¹⁴;

- e) i requisiti per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e *piercing* da parte di operatori provenienti da territorio extraregionale;
- e bis) i requisiti per l'esercizio temporaneo o occasionale dell'attività di tatuaggio e *piercing* da parte di operatori esteri, nonché la documentazione da presentare¹⁵;
- f) le modalità di espressione del consenso e gli ulteriori divieti nell'esercizio delle attività di tatuaggio e *piercing* di cui all'articolo 3, comma 11;
- g) le modalità di informazione sul possesso, da parte dell'operatore, dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività, sull'esecuzione della prestazione richiesta, sulle caratteristiche dei prodotti utilizzati, sui potenziali rischi per la salute e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di un tatuaggio o di un *piercing* di cui all'articolo 3, comma 12;
- h) le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 4, commi 3 e 4;
- i) le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 6, anche nell'ambito di manifestazioni pubbliche;
- l) le modalità per l'esercizio delle attività nella stessa sede da parte di differenti operatori.

2. Al fine di alleviare il disagio psicologico delle donne che si sono sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell'areola mammaria nonché delle donne e degli uomini affetti da alopecia areata cronica, la Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti e i criteri per l'accesso ai contributi per sottoporsi alla tipologia di tatuaggi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), nonché i requisiti per realizzare tali tatuaggi, secondo la normativa vigente¹⁶.

¹⁴ Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1), punto 1.1, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20.

¹⁵ Lettera inserita dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1, punto 1.2, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20.

¹⁶ Comma modificato dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e poi sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20.

Art. 10. (Disposizioni finali e transitorie)¹⁷

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge già esercitano attività di tatuaggio e *piercing* adeguano la loro attività e il loro aggiornamento professionale alle disposizioni previste dalla presente legge e dalla deliberazione di cui all'articolo 9, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 6.

2. I comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9 entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione.

2 bis. Al fine di consentire gli adempimenti di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni), fino alla data di adozione delle deliberazioni di attuazione e di integrazione di cui all'articolo 9, per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e *piercing* e per lo svolgimento dei percorsi formativi per l'attività di tatuaggio e *piercing* continua ad applicarsi la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla medesima data è consentito l'avvio o la prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 4, comma 5, esclusivamente tramite l'utilizzo di dispositivi del tipo a cartuccia monouso con pre-orecchino incapsulato oppure a cartuccia protettiva, previa comunicazione al comune e all'azienda sanitaria locale territorialmente competente e ferme restando le prescrizioni e i divieti di cui all'articolo 3¹⁸.

Art. 11. (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) le risorse finanziarie impiegate, nonché quelle eventualmente disponibili, per la realizzazione delle campagne informative previste dall'articolo 8 e degli interventi correttivi previsti dall'articolo 9, comma 2;
- b) la tipologia e il numero dei beneficiari degli interventi realizzati e dei contributi concessi.

¹⁷ Rubrica modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera *d*), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20.

¹⁸ Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera *d*), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20.

Art. 12. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, concernenti le campagne informative, si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per le campagne informative relative alle attività di tatuaggio e *piercing*", con un'autorizzazione di spesa pari a euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 2, concernenti i tatuaggi finalizzati a sostenere le donne che si sono sottoposte ad intervento di asportazione e ricostruzione dell'areola mammaria alleviandone il disagio psicologico, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per la realizzazione di tatuaggi a fini correttivi", con un'autorizzazione di spesa pari a euro 180.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023¹⁹.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi euro 230.000,00, per ciascuna delle annualità del triennio 2021-2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".

Art. 13. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

¹⁹ Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20.

Bibliografia

- AHMETOGLU G, FRIED S., DAWES J., FURNHAM A., *Pricing Practices: Their Effects on Consumer Behaviour and Welfare*, 21 *J. Retailing Consumer Services* 696 (2014).
- ALPA G., BESSONE M., BONESCHI L. (a cura di), *Il diritto alla identità personale*, Cedam, 1981.
- ALPA G., *Il diritto di essere se stessi*, La Nave di Teseo, 2021.
- ARE M., *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963.
- ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA (AICPE) (a cura di), *Linee guida per i principali interventi di chirurgia estetica, Revisione del 1 dicembre 2015*, in *Minerva Chirurgica*, Vol. 70, Suppl. 1, n. 6, Dicembre 2015.
- BADILAS A., *Food Taxes: A Palatable Solution to the Obesity Epidemic?*, in 23 *Pac. McGeorge Global Bus. & Dev. L.J.*, 255 (2010-2011).
- BALL L., *The Law of Copyright and Literary Property*, Banks, 1944.
- BAVETTA G., *Identità (diritto alla)*, in *Enc. Dir.*, vol. XIX, Giuffrè, 1970, 953.
- BEASLEY M., *Who Owns Your Skin: Intellectual Property Law and Norms Among Tattoo Artists*, in 85 *S. Cal. L. Rev.* 1137 (2012).
- BENATTI F., *Diritto d'autore e supporto dell'opera*, Giappichelli, 2021
- BENNETT M.G., NARANJA R., *Getting Nano Tattoos Right - A Checklist of Legal Ethical Hurdles for an Emerging Nanomedical Technology*, in 9 *Nanomedicine* 729 (2013) doi: 10.1016/j.nano.2013.04.006.
- BERTANI M., *Diritto d'autore europeo*, Giappichelli, 2011.
- BLOOM C.P., *Hangover Effect: May I See Your Tattoo, Please?*, in 31 *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* 435 (2013).
- BRADLEY T.C., *The Copyright Implications of Tattoos: Why Getting Inked Can Get You into Court*, in 29 *Ent. & Sports Law* 1 (2011).
- BRAUN J., *A Tale of Two Pioneers: Trademarking a Tattoo*, in 18 *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.* 400, (2019).

- BUCHALTER S., *Tattoos as Intellectual Property: No Laser Removal Without Removal of Legal Protections* (April 1, 2012), <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2215022>.
- CALABRESI G., *The Costs of Accidents*, Yale University Press, 1970.
- CASCONE S., *Can Tattoos Be Reproduced in Video Games Without an Artist's Permission? An Ohio Jury Will Soon Decide*, *Artnet News*, Sept. 22, 2022 (<https://news.artnet.com/art-world/tattoo-video-game-fair-use-lawsuit-trial-2179617>).
- CATERINA R., *Architettura delle scelte e tutela del consumatore*, in *Cons., dir. e mercato*, 2012, p. 73.
- ID., *Processi cognitivi e regole giuridiche*, in *Sistemi Intelligenti*, 2007, p. 381.
- CHIAPPARDI M., *Tattoo Artist Appeals Slashed IP Claim In THQ Bankruptcy*, *Law 360*, Sept. 11, 2013, <https://www.law360.com/articles/471802/tattoo-artistappeals-slashed-ip-claim-in-thq-bankrupt>.
- CHRONIS A.D., *The Inky Ambiguity of Tattoo Copyrights: Addressing the Silence of U.S. Copyright Law on Tattooed Works*, in 104 *Iowa L. Rev.* 1493 (2019).
- COHEN D., *Childhood Obesity: Balancing the Nation's Interest With a Parent's Constitutional Right To Privacy*, in 10 *Cardozo Pub. L. Pol'y & Ethics J.*, 357 (2011-2012).
- CONNOR N., *China's Footballers ordered to cover tattoos as state tightens up on moral values*, in *The Telegraph*, 26 March 2018.
- COTTER T.F., MIRABOLE A.M., *Written on the Body: Intellectual Property Rights in Tattoos, Makeup, and Other Body Art*, in 10 *UCLA Ent. L. Rev.* 97 (2003).
- COURTNEY B., *Is Obesity Really the Next Tobacco? Lessons Learned From Tobacco for Obesity Litigation*, in 15 *Annals Health L.*, 61 (2006).
- CUMMINGS D.M., *Creative Expression and the Human Canvas: An Examination of Tattoos as a Copyrightable Art Form*, in 1 *U. of Illinois Law Review* 729 (2013).
- CUPP R.L. JR., *A Morality Play's Third Act: Revisiting Addiction, Fraud and Consumer Choice in «Third Wave» Tobacco Litigation*, in 46 *U. Kan. L. Rev.* 465 (1998).

- D'AMICO D.J., *Tattoo Prohibition Behind Bars: The Case for Repeal*, in 23 *J. Private Enterprise*, No. 2, 113 (2008).
- D'ILIO S., ALESSANDRELLI M., *Comunicazione del pericolo nel regolamento CLP e inchiostri per tatuaggi*, in R. DRAISCI, S. D'ILIO, R.M. FIDENTE, S. DEODATI, M. FERRARI, S. GUDERZO (a cura di), *I tatuaggi: sicurezza d'uso e criteri di controllo*, Rapporti ISTISAN 19/2, 2019, p. 13, https://www.iss.it/documents/20126/45616/19_2_web.pdf/adead4a9-03f3-b7c5-885e-4d4df710ef94?t=1581095837009.
- DAVIS R.N., *Ambushing the Olympic Games*, in 3 *Vill. Sports & Ent. L.J.* 423, (1996).
- DE CUPIS A. , *Il diritto all'identità personale*, Giuffrè, 1949.
- ID., *Bilancio di un'esperienza: il diritto all'identità personale, La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Giuffrè, 1985.
- DE GREGORIO A., *Il contratto di edizione*, Athenaeum, 1913.
- DE SANCTIS V. M., *La protezione delle opere dell'ingegno*, Giuffrè, 2004.
- DEMELLO M., *Bodies of Inscription: A cultural history of the modern tattoo community*, Duke U.P., 2000.
- DILLINGH R., KOOREMAN P., POTTERS J. J. M., *Tattoos, Lifestyle and the Labor Market*, 34 *Labour* 191 (2020) <https://doi.org/10.1111/labr.12167>.
- DOGLIOTTI M., *La Corte Costituzionale riconosce il diritto all'identità sessuale*, in *Foro it.*, 1987, I, 235.
- DUFF M., *It's Transformative: Māori women talk about their moko kauae*, <http://www.michelleduff.com/home/2017/8/21/its-transformative-mori-women-talk-about-their-moko-kauae>
- ELSTER A., *Delimitazione dell'oggetto dell'opera tutelabile del diritto d'autore*, *Dir. autore*, 1936, 307.
- ENGELHARD C., GARSON A., DORN S., *Reducing Obesity: Policy Strategies From the Tobacco Wars*, Urban Institute, 2009, su http://www.urban.org/uploadedpdf/411926_reducing_obesity.pdf.
- EPSTEIN R.A., *What (Not) To Do About Obesity: A Moderate Aristotelian Answer*, in 93 *Geo. L. J.*, 1361 (2004-2005).
- FOSCHI D. (a cura di), *Linee guida di chirurgia dell'obesità*, SICOB - Società

Italiana Chirurgia dell'Obesità e delle malattie metaboliche, 2016.

- FRANCISCO M.E., RUHELA S., *Correlational Analysis of Perception of Tattoos and Employability* (September 12, 2020), <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3694377>
- FUNK F., TODOROV A., *Criminal Stereotypes in the Courtroom: Facial Tattoos Affect Guilt and Punishment Differently*, in 19 *Psychology, Public Policy, and Law*, 466 (2013).
- GALLI P., *Commento all'art. 1, L.d.a.*, in L. C. UBERTAZZI (diretto da), *Commentario breve alle leggi sulla proprietà intellettuale e della concorrenza*, VI ed., Cedam, 2016, p. 1464.
- GERVAIS D.G. & HOLMES M.L., *Fame, Property, and Identity: The Purpose and Scope of the Right of Publicity*, in 25 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 181 (2015).
- GNECCHI RUSCONE L., *Tattoo - La storia e le origini in Italia*, Silvana Editoriale, 2017.
- GOLDSTEIN P., *Copyright, Principles Law and Practice*, Oxford U.P., 2d ed., 1989.
- GRASSI B., *Copyrighting Tattoos: Artist vs. Client in the Battle of the (Waiver) Forms*, in 42 *Mitchell Hamline Law Review*, No.1, Article 8 (2016).
- GRECO P., VERCELLONE P., *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in F. VASSALLI (diretto da), *Tratt. Dir. Civ.*, II, Torino, 1974.
- GUEGUEN N., *Psicologia del consumatore*, Il Mulino, 2009.
- HAMBLEY H.S., *The history of tattooing and its significance*, Whiterby, 1925.
- HARGER K., *Bad Ink: Visible Tattoos and Recidivism* (September 22, 2014), <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2499502>
- HARKINS C.A., *Tattoos and copyright Infringement: Celebrities, Marketers, and Businesses Beware of the Ink*, in 10 *Lewis & Clark L. Rev.* 313 (2006).
- HARRISON J.L., *Trademark Law and Status Signaling: Tattoos for the Privileged*, 59 *Florida Law Review* 195 (2007).
- HATCHER J.S., *Drawing in Permanent Ink: A look at Copyright in Tattoos in the United States* (April 15, 2005), <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.815116>.
- JIBUTI D., *Discrimination against Workers with Visible Tattoos: Experimental*

- Evidence from Germany*, (29 Nov 2018) <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3283719>.
- JONES C.P., *Stigma and Tattoo*, in *Written on the Body*, Jane Caplan, 2000.
- KING Y.M., *The Challenges 'Facing' Copyright Protection for Tattoos*, in 92 *Oregon Law Review* 129 (2013).
- EAD., *The Enforcement Challenges for Tattoo Copyrights*, in 22 *J. Intell. Prop. L.* 29 (2014).
- EAD., *The Right of Publicity Challenges For Tattoo Copyrights*, 16 *Nev. L.J.* 441 (2016).
- KWALL R.R., *The Soul of Creativity: Forging A Moral Rights Law For the United States*, Stanford Univ. Press, 2010.
- LANDES W. e POSNER R., *The Economic Structure of Tort Law*, Harvard U. P., 1987.
- LAUX P. *et al.*, *A medical - toxicological view of tattooing*, *The Lancet*, 2016, 387 (10016).
- LEE M. S., *Entertainment and Intellectual Property Law*, Thomson Reuters, 2015.
- LEVY J., *Tattoos in Modern Society*, Rosen Publishing Group, 2009.
- LUGLI G., *Neuroshopping. Come e perché acquistiamo*, Apogeo, 2010.
- LYTTON T.D., *Suing the Gun Industry: A Battle at the Crossroads of Gun Control and Mass Torts*, U.Michigan Press, 2005.
- MACCHIA P., NANNIZZI M.E., *Sulla nostra pelle – Geografia culturale del tatuaggio*, Pisa University Press, , 2018.
- MARZAC A., *Tattoo World*, in *Honrs Project Overview*, 29 (2007).
- MAZZAFIORE G., *Turkeys bans tattoos, body piercings and dyed hair in schools*, in *International Business Times*, 24 settembre 2014.
- MC COMB D., *100 anni di Tattoos*, 24ore cultura, 2015.
- MCCARTY J.T., *The Rights of Publicity and Privacy*, Thomson Reuters, 2015.
- McKELVEY S. M., *Commercial "Branding": The Final Frontier of False Start for Athletes' Use of Temporary Tattoos as Body Billboards*, in 13 *J. Legal Aspects of Sport* 1 (2003).

- MITGANG M., *Childhood Obesity and State Intervention: An Examination of the Health Risks of Pediatric Obesity and When They Justify State Involvement*, in 44 *Colum. J. L. & Soc. Probs.*, 557 (2010-2011).
- MODUGNO F., *I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli 1995.
- MONATERI P.G., *Il «fumoso» problema del danno da fumo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2005, p. 969.
- MYTTON O.*et al.*, *Could Targeted Food Taxes Improve Health?*, in 61 *J. Epidem. Cmty Health*, 689 (2007)
- NAGAREDA R.A., *Mass Torts in a World of Settlement*, U. Chicago Press, 2007.
- NICKOW A.L., *Getting down to (tattoo) business: Copyright norms and speech protections for tattooing*, in 20 *Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.* 183 (2013).
- NIMMER M., NIMMER D., *Nimmer on Copyright. A Treatise on the Law of Literary, Musical and Artistic Property, and the Protection of Ideas*, Matthew Bender (1978).
- NISHIOKA SDE A., GYORKOS T.W., JOSEPH L., COLLET J.P., MACLEAN J., *Tattooing and risk for transfusion-transmitted diseases: The role of the type, number and design of the tattoos, and the conditions in which they were performed*, 128 *Epidemiology and Infection* 63 (Feb.2002).
- NUCCI A., *Niente tatuaggi in Arabia*, in *Italia oggi*, 21 ottobre 2011, 15.
- PARMET W.E., *Tobacco, HIV, and the Courtroom: The Role of Affirmative Litigation in the Formation of Public Health Policy*, in *Symposium – Emerging Issues in Public Health Law*, in 36 *Houston L. Rev.*, 1663 (1999).
- PATTERSON M., SCHROEDER J.E., *Borderlines: Skin, tattoos and consumer culture theory*, 10 *Marketing Theory*, (16 Oct 2009).
- PERZANOWSKI A., *Tattoos and IP Norms*, in 98 *Minn. L. Rev.* 511 (2013).
- ID., *Tattoos, Norms, and Implied Licenses*, in 107 *Minnesota Law Review* 1 (2023).
- PICCININI P., PAKALIN S., CONTOR L., BIANCHI I., SENALDI C., AND JOINT RESEARCH CENTRE OF THE EUROPEAN COMMISSION, *Safety of tattoos and permanent make-up. Final report*, Luxembourg, , 2016.

- PIOLA CASELLI E., *Codice del diritto d'autore*, UTET, 1943.
- PODDIGHE E., *I mass torts nel sistema della responsabilità civile*, Giuffrè, 2008.
- EAD., *Obesità e diritto. Uno studio sul paternalismo alimentare*, Il Mulino, 2014.
- POLCI M.L., SCIMONELLI L., ALESSI M., *Sicurezza nell'uso degli inchiostri e tatuaggi e normativa: il punto di partenza*, in DRAISCI R., D'ILIO S., FIDENTE R. M., DEODATI S., FERRARI M., GUDERZO R. (a cura di), *I tatuaggi: sicurezza d'uso e criteri di controllo*, Rapporti ISTISAN 19/2, 2019, p. 13, su https://www.iss.it/documents/20126/45616/19_2_web.pdf/adead4a9-03f3-b7c5-885e-4d4df710ef94?t=1581095837009.
- PONZANELLI G., *I problemi della tutela risarcitoria da fumo attivo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2005, p. 964.
- RABIN R.L., *A Sociolegal History of the Tobacco Tort Litigation*, *Stanford L. Rev.* 44 (1992), p. 857.
- RAMACHANDRAN G., *Freedom of Dress: State and Private Regulation of Clothing, Hairstyle, Jewelry, Makeup, Tattoos, and Piercing*, *66 Maryland Law Review* 11 (2006).
- RESTA G., *I diritti della personalità*, in G. ALPA, G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Tratt. Dir. Civ.*, diretto da R. SACCO, Utet, 2006, 434.
- ID., *Diritti della personalità: problemi e prospettive*, in *Dir. Inf.*, 2007, 1048.
- ID., *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. Inf.*, 2007, 511.
- REYNOLDS J.W., *The Lawyer with the ADR Tattoo*, *14 Cardozo Journal of Conflict Resolution* 395 (2012).
- REYTLAT J., *Is Originality In Copyright Law A "Question Of Law" or a "Question Of Fact?": The Fact Solution*, *17 Cardozo Arts & Ent LJ* 181 (1999).
- RICHIE D., BURUMA I., *The Japanese tattoo*, Shambala Pubns, 1980.
- RISTUCCIA R., ZENO-ZENCOVICH V., *Prime notazioni sulla legge a protezione del software*, in *Dir. Inf.*, 1994, 238.
- ROMANO R., *L'opera e l'esemplare nel diritto della proprietà intellettuale*, Cedam, 2001.

- SANTANDER J.V.C. , *The Aesthetically Meaningful Tattoo: A Gadamerian Case Study*, 2 *IOER International Multidisciplinary Research Journal*, (June 2020).
- SERUP J, CARLSEN KH, SEPEHRI M., *Tattoo complaints and complications: diagnosis and clinical spectrum*, 48 *Curr. Probl. Dermatol.* 48 (2015).
- TEWS, M., STAFFORD, K., JOLLY P. *An unintended consequence? Examining the relationship between visible tattoos and unwanted sexual attention in 26* *Journal of Management & Organization* 152 (2020).
- THALER R.H. e SUNSTEIN C., *Nudge. La spinta gentile*, Feltrinelli, 2009.
- TUNE S. A., *Overview of Basic Copyright Law Principles*, 26 *Licensing* 18 (2006).
- UBERTAZZI L. C., *I diritti d'autore e connessi*, Giuffrè, 2003.
- VELEZ L., HARB J., ANUSZEWSKI S., WESSON S., *Cutaneous Mycobacterium massiliense infections from tattooing: a common yet under-reported and persistent epidemic hazard for dermatologists*, *BMJ Case Rep.*, 2018 doi: 10.1136/bcr-2017-222762.
- VUKELJ J., *Post No Bills: Can the NBA Prohibit its Players from Wearing Tattoo Advertisements?*, in 15 *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment L. J.* 507 (2005)..
- WASNIK A., *Tattoo Artist and Tattoo Bearer's Rights under the Law*, in 5 *Int'l J.L. Mgmt. & Human.* 77 (2022).
- WEINSTEIN J.B., *Individual Justice in Mass Tort Litigation: The Effect of Class Actions, Consolidations and Other Multiparty Devices*, Northwestern U. P., 1995.
- WENZEL R.M., RITTMANN I., LANDTHALER M., BAUMLER W., *Adverse reactions after tattooing. review of the literature and comparison to results of a survey*, *Dermatology* 2013, 226(2).
- ZENO-ZENCOVICH V., *Identità personale*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., vol. IX, Torino, 1993, 230.
- ID., *Diritti della personalità*, in A. Belvedere, R. Guastini, P. Zatti, V. Zeno-Zencovich, *Glossario*, Giuffrè, 1994, 109 e ss.
- ID., voce *Personalità (diritti della)*, in *Dig. Disc. Priv.*, Sez. civ. vol. XIII, Utet, Torino, 1996, 434

ID., *Il danno da produzione di tabacco: problemi teorici e aspetti applicativi*,
in *Resp. civ. e prev.*, 2002, p. 950.



La pratica del tatuaggio è antichissima e risale agli albori dell'umanità. Negli ultimi decenni essa, da uso di etnie extra-europee e di piccole minoranze marginali, è diventata diffusissima in tutto il mondo occidentale. I tatuaggi sono esposti ovunque, in maniera sempre più vistosa. Sono però, in generale, sfuggiti all'osservazione del giurista. Il volume offre alcune ipotesi ricostruttive che ruotano attorno alla libertà di autodeterminazione del soggetto e di manifestare pubblicamente la sua identità, tenendo conto degli scarni dati normativi che regolano taluni suoi aspetti. I tatuaggi vengono, inoltre, considerati nella loro dimensione estetica, come prodotto intellettuale tutelabile, talvolta, dal diritto d'autore.

Elena Poddighe è professoressa di diritto comparato nell'Università di Sassari. Con la Roma TrE-Press ha pubblicato *Comunicazione e 'dignità della donna'. Uno studio di genere* (2018) e *European Media & Communication Law* (con P. Sammarco e V. Zeno-Zencovich) (2023). È autrice, inoltre, di numerosi altri lavori monografici fra cui *Diritti televisivi e teoria dei beni* (Cedam, 2003), *I 'mass torts' nel sistema della responsabilità civile* (Giuffrè, 2008), *Obesità e diritto. Uno studio sul paternalismo alimentare* (Il Mulino, 2015).

